



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V – Tutela del Paesaggio

Prot. n. 3241  
Class. 34.19.04 / fasc. 15

Roma 02 - 02 - 2018

**Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali  
Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale**

[ID\_VIP: 3311]

(dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

**Oggetto: (ID\_VIP 3311) – Procedura VAS - Valutazione Ambientale Strategica relativa al “Programma nazionale per la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”.**

**Decreto legislativo n. 152/2006 s.m.i. (VAS). Proponente: Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per il mercato elettrico, le energie rinnovabili, l'efficienza energetica, il nucleare e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento.**

**Parere tecnico istruttorio del MiBACT- Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio.**

**Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS**

[ID\_VIP: 3311]

(ctva@pec.minambiente.it)

e, p.c.

All'Ufficio di Gabinetto  
dell'On. Ministro dei beni e delle attività  
culturali e del turismo  
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

e, p.c.

Al Gabinetto dell'On. Ministro dell'ambiente  
e della tutela del territorio e del mare  
(segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

**VISTO** il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

**VISTA** la Legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

**VISTO** il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137” s.m.i., pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

**VISTO** il D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di valutazione delle performance, a norma dell'art.16 comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 – FAX 06-6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

RB  
16



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V – Tutela del Paesaggio

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89” pubblicato sulla G.U.R.I n. 274 del 25 novembre 2014;

**VISTO** l’art.4, commi 3 e ss.mm.ii., del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19.12.2014 al foglio 5624;

**VISTO** il decreto del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016, recante “riorganizzazione del ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, registrato dalla Corte dei Conti 29 febbraio 2016, n.583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I l’11 marzo 2016, Serie Generale n.59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

**VISTA** la Circolare n. 14 del 25/03/2016 del Segretariato Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, aventi ad oggetto “Riorganizzazione del ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208” - Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 2016, registrato alla Corte dei Conti il 14 giugno 2016 al foglio 2403, con il quale è stato conferito alla Dr.ssa Caterina Bon Valsassina l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Generale archeologia, belle arti e paesaggio ai sensi dell’art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.e ii.;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**CONSIDERATO** che il **Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per il mercato elettrico, le energie rinnovabili, l’efficienza energetica, il nucleare e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento**, in qualità di Autorità Proponente, competente all’elaborazione del “**Programma nazionale per la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi**”, con nota PEC prot. n. 15730 del 28/06/2017, ha trasmesso richiesta di procedura di VAS – Valutazione Ambientale Strategica di livello statale, ai sensi degli art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, per il suddetto Programma nazionale e il relativo Rapporto Ambientale (in seguito “RA”), dando indicazione degli indirizzi web dove poter acquisire integralmente la relativa documentazione tecnica:

<http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/1610>

**CONSIDERATO** che la pubblicazione dell’avviso al pubblico, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e ii., è avvenuta in data 15 luglio 2017 sulla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”, serie generale, numero 164, parte prima;

**CONSIDERATO** che nei giorni immediatamente successivi al suddetto avviso, è stata data ampia pubblicità all’avvio della procedura di VAS del Piano, con contestuale pubblicazione di tutta la relativa documentazione, sul sito web istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, interessa tutte i comuni di tutte le regioni d’Italia;

**CONSIDERATO** che la nota di avvio della consultazione pubblica di VAS, con nota PEC prot. n. 17184 del 19/07/2017 il **Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per il mercato elettrico, le energie rinnovabili, l’efficienza energetica, il nucleare e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento**, in qualità di Autorità Proponente, è stata inviata anche alle Soprintendenze MIBACT territorialmente competenti;



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 – FAX 06-6723.4416

[www.beap.beniculturali.it](http://www.beap.beniculturali.it)

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC – Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

R3 8



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V – Tutela del Paesaggio

**CONSIDERATO** che questa Direzione Generale ha richiesto i pareri di competenza alle Soprintendenze MIBACT territorialmente interessate, con nota prot. n. 22032 del 28/07/2017 e ha inviato un proprio sollecito, per i pareri mancanti, con nota prot. n. 30444 del 31/10/2017;

**CONSIDERATO** che oggetto del presente parere è la procedura di VAS relativa al “**Programma nazionale per la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi**” e che detto Piano interessa tutto il territorio nazionale;

**CONSIDERATO** che, per quanto riguarda i **contenuti, obiettivi e misure** del “Programma nazionale per la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi” il Proponente, attraverso la documentazione prodotta, dichiara che:

## **Finalità e contenuti del Programma Nazionale**

Il Programma Nazionale (di seguito “PN”), come previsto dagli articoli 7 e 8 del D. Lgs. n. 45/2011, costituisce il quadro nazionale di riferimento per la gestione in sicurezza di tutti i tipi di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi soggetti alla giurisdizione nazionale, durante tutte le fasi del ciclo di vita di tali rifiuti, dalla produzione alla loro sistemazione definitiva (smaltimento).

E’ possibile suddividere il ciclo di vita dei rifiuti radioattivi in tre fasi principali: **produzione, gestione e smaltimento**.

## **Produzione**

A livello nazionale è possibile raggruppare la produzione di rifiuti radioattivi in due macro categorie.

- **Comparto energetico**

Afferiscono a tale comparto i rifiuti radioattivi prodotti durante l’esercizio degli impianti del ciclo energetico nucleare (centrali elettronucleari e impianti del ciclo del combustibile, stoccaggi temporanei del combustibile esaurito, c.d. rifiuti pregressi), i rifiuti che sono e saranno prodotti nel corso del mantenimento in sicurezza di tali impianti, nonché quelli che verranno prodotti dal loro smantellamento (*decommissioning*).

- **Comparto non energetico**

Comprende le attività di raccolta, trattamento, condizionamento e stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi, esistenti e di futura produzione, prodotti dai settori medico-sanitario, industriale e della ricerca nucleare.

Il ciclo di vita di tali rifiuti è gestito dal Servizio Integrato (di seguito “SI”), coordinato dall’ENEA, la quale svolge un’azione di indirizzo, coordinamento, supervisione e pianificazione delle suddette attività, stabilendo la tipologia dei rifiuti conferibili e la loro modalità di confezionamento e trasporto, avvalendosi di operatori autorizzati. Alcune tipologie di materiale con radioattività residuale irrilevante (medicali) sono trattate tramite smaltimento in esenzione (alla stregua dei rifiuti non radioattivi). Altre tipologie di rifiuti, una volta trattati e condizionati, sono conservati in deposito, in attesa che si renda disponibile il Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività (di seguito “DN”).

Ad oggi, tranne che per il reattore RB3 (Laboratorio Ingegneria Nucleare di Montecuccolino dell’Università di Bologna, per cui volgono al termine le attività di decommissioning, autorizzate nel 2010) per nessuno degli impianti è stata rilasciata autorizzazione alla disattivazione.



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

www.bc.ap.beniculturali.it

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

RB



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V – Tutela del Paesaggio

## Gestione

I rifiuti radioattivi vengono in genere classificati in diverse categorie a seconda del loro contenuto di radioattività. In Italia i rifiuti radioattivi sono stati storicamente classificati secondo la Guida Tecnica n. 26 dell'ENEA-DISP che prevedeva tre specifiche categorie: I, II e III categoria in ordine crescente di radioattività.

Il Decreto 7 agosto 2015 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha istituito una nuova classificazione dei rifiuti radioattivi. Tale classificazione, in linea con gli standard internazionali, è basata su cinque categorie: Rifiuti a Vita Media Molto Breve (VSLW), Rifiuti ad Attività Molto Bassa (VLLW), Rifiuti a Bassa Attività (LLW), Rifiuti a Media Attività (ILW), Rifiuti ad Alta Attività (HLW).

La classificazione ha lo scopo di definire le successive fasi di gestione del rifiuto, guidando, ove necessario, la scelta delle tipologie di trattamento, condizionamento, stoccaggio e smaltimento più adeguati.

Riguardo alla terminologia utilizzata nel presente Rapporto, in relazione alla gestione dei rifiuti radioattivi nel Deposito Nazionale, si intende per rifiuti radioattivi ad alta attività anche parte dei rifiuti a media attività, ai sensi del Decreto 7 agosto 2015 suddetto.

## Smaltimento

Il D. Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31 e ss.mm.ii. (di seguito solo "D.Lgs. n. 31/2010"), detta l'iter procedimentale che dovrà essere seguito per la localizzazione e la realizzazione del **Deposito Nazionale** (di seguito "DN") nonché i benefici per i territori che lo ospiteranno.

Ai sensi del D.Lgs. n. 31/2010 il DN, incluso in un Parco Tecnologico comprensivo di un Centro di studi e sperimentazione, sarà destinato alla sistemazione a titolo definitivo (smaltimento) dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività derivanti dalle attività di cui sopra, nonché all'immagazzinamento, in sicurezza, a titolo temporaneo di lunga durata, dei rifiuti radioattivi di alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari.

Il D.Lgs. n. 31/2010 definisce in dettaglio la procedura per la localizzazione del DN, stabilendone i tempi, i passaggi istituzionali, la documentazione tecnica da produrre fino all'autorizzazione unica per la sua costruzione ed esercizio. Stabilisce inoltre che SOGIN S.p.A. debba definire una proposta di Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI) ad ospitare il sito dove realizzare il DN tenendo conto dei criteri indicati dalla IAEA1 e dall'ISIN2. La proposta di CNAPI costituisce solo il primo passo di un complesso percorso, articolato in più fasi, verso la selezione del sito: questa selezione dovrà essere compiuta infatti, all'interno delle aree risultate idonee, attraverso un processo partecipato e basato sull'autocandidatura da parte degli enti locali, oltre che su indagini tecniche specifiche mirate all'approfondita analisi dei luoghi.

Il PN costituisce il documento nazionale di riferimento per la gestione in sicurezza di tutti i tipi di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi soggetti alla giurisdizione nazionale, durante tutte le fasi del ciclo di vita di tali rifiuti, dalla produzione alla loro sistemazione definitiva (smaltimento). Tale documento, è sottoposto a rivalutazione ogni 3 anni per l'eventuale aggiornamento legato a progressi scientifici e tecnici, nonché raccomandazioni, buone prassi e insegnamenti tratti dalle verifiche *inter pares* internazionali.

1 Le Linee Guida IAEA specifiche per il siting di un deposito superficiale di rifiuti radioattivi sono contenute nel documento SSG-29 "Near Surface Disposal Facilities for Radioactive Waste".

2 Le funzioni dell'ISIN (Ispettorato nazionale per sicurezza nucleare e la radioprotezione) sono state attribuite in via transitoria al Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (già Dipartimento Nucleare, Rischio Tecnologico e Industriale) dell'ISPRA.



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

RB 8



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V – Tutela del Paesaggio

I contenuti del PN sono indicati nell'art. 8, D.Lgs. n. 45/2014 e sono:

- obiettivi generali della politica nazionale riguardante la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
- tappe più significative e chiari limiti temporali per l'attuazione di tali tappe alla luce degli obiettivi primari del programma nazionale;
- inventario di tutto il combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi nonché stime delle quantità future, comprese quelle provenienti da impianti disattivati, in cui si indichi chiaramente l'ubicazione e la quantità dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, conformemente alla classificazione dei rifiuti radioattivi;
- progetti o piani e soluzioni tecniche per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi dalla generazione fino allo smaltimento, ivi incluso il Deposito Nazionale;
- progetti e/o piani per la fase post-chiusura della vita di un impianto di smaltimento (DN), compreso il periodo in cui sono mantenuti opportuni controlli e i mezzi da impiegare per conservare la conoscenza riguardo all'impianto nel lungo periodo;
- attività di ricerca, sviluppo e dimostrazione necessarie al fine di mettere in atto soluzioni per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
- responsabilità per l'attuazione del programma nazionale e gli indicatori chiave di prestazione per monitorare i progressi compiuti per l'attuazione;
- valutazione dei costi del programma nazionale e delle premesse nonché ipotesi alla base di tale valutazione, che devono includere un profilo temporale;
- il regime o i regimi di finanziamento in vigore;
- politica o procedura in materia di trasparenza di cui all'articolo 58-quater del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- eventuali accordi conclusi con uno Stato membro o un Paese terzo sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, compreso l'uso di impianti di smaltimento.

In linea con le indicazioni normative del D.Lgs. n. 45/2014, le strategie del PN non riguardano la gestione dei materiali e dei rifiuti convenzionali (esenti da radioattività) prodotti durante le attività di smantellamento o a seguito del naturale processo di decadimento.

## Normativa di riferimento per il Programma Nazionale

La DIRETTIVA 2011/70/EURATOM del Consiglio del 19 luglio 2011 che istituisce un quadro comunitario per la gestione sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (di seguito solo "Direttiva 2011/70/EURATOM"), pone a carico degli Stati membri dell'Unione Europea l'obbligo di predisporre un Programma Nazionale per l'attuazione della politica di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, chiedendo di indicare, nei singoli Programmi Nazionali, modalità, tempi e risorse della gestione di tutte le tipologie di rifiuti, dalla generazione fino allo smaltimento, nonché citando come prassi internazionale, lo smaltimento di superficie per i rifiuti a bassa e media attività, ovvero lo smaltimento geologico per i rifiuti ad alta attività.

In ottemperanza agli obblighi derivanti dall'adesione alla Comunità Europea l'Italia ha recepito la Direttiva 2011/70/EURATOM emanando il D.Lgs. n. 45 del 4 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi" che aggiorna ed integra alcune importanti norme in materia di gestione e stoccaggio di rifiuti radioattivi e recepisce le indicazioni comunitarie in merito all'istituzione dell'Autorità indipendente di regolamentazione



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V-Tutela del Paesaggio  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416  
[www.beap.beniculturali.it](http://www.beap.beniculturali.it)  
e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)  
e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

RB



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V – Tutela del Paesaggio

competente (ISIN) e all'elaborazione del Programma Nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Il PN, per la sua natura e per i contenuti previsti, rientra nel campo di applicazione della **DIRETTIVA 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001** concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente recepita a livello nazionale con il **D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.** recante "Norme in materia ambientale" e denominato anche "Testo Unico Ambientale" (TUA). Tale decreto definisce le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Il PN in quanto contenente la politica nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi è tenuto a conformarsi al quadro normativo di carattere internazionale, europeo e italiano di seguito riportato.

## Normativa Internazionale

- Convenzione sulla sicurezza nucleare firmata a Vienna il 20 settembre 1994 e ratificata con la legge 19 gennaio 1998, n.10
- Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, firmata a Vienna il 5 settembre 1997 e ratificata con legge 16 dicembre 2005, n. 282

Ulteriori impegni in materia discendono dall'adesione dell'Italia alla IAEA – International Atomic Energy Agency. Tale organismo internazionale, infatti, emette – sotto forma di guide – degli standard tecnici e dei rapporti tecnici concernenti la sicurezza nucleare e la protezione radiologica da applicare alle installazioni nucleari e alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito. Tali standard e rapporti tecnici sono riconosciuti e adottati a livello internazionale.

## Normativa Europea

- Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio 25 giugno 2009 che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari, recepita nella legislazione italiana con il decreto legislativo 19 ottobre 2011 n. 185, successivamente modificata dalla direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio dell'8 luglio 2014 da recepire entro il 15 agosto 2017
- Direttiva 2011/70/EURATOM del Consiglio del 19 luglio 2011 che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
- Direttiva 2013/59/EURATOM del Consiglio del 5 dicembre 2013 che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom

## Normativa Italiana

- Legge 31 dicembre 1962, n. 1860 "Impiego pacifico dell'energia nucleare";
- Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e ss. mm. ii. recante "Attuazione delle Direttive 89/618 Euratom, 90/641 Euratom, 96/29 Euratom, 2006/117 Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71 Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70 Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili";
- Legge 24 Dicembre 2003, n. 368 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante "Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi";



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

[www.beap.beniculturali.it](http://www.beap.beniculturali.it)

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC – Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

AB



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V – Tutela del Paesaggio

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 10 febbraio 2006 recante “Linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell’art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e ss.mm.ii.”
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, che definisce anche le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Impatto Ambientale;
- Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 52 recante “Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”;
- Decreto Legislativo 20 febbraio 2009, n. 23 recante “Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito”;
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” e, in particolare, l’articolo 29 con il quale è stata istituita l’Agenzia per la sicurezza nucleare, successivamente abrogato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45;
- Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e ss.mm.ii. recante la “Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici”. Il decreto contiene le disposizioni per la localizzazione del sito che ospiterà il DN;
- Legge 26 maggio 2011, n. 75 che ha modificato le previsioni contenute nella Legge 23 luglio 2009, n. 99 e nel Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 31;
- Legge 24 marzo 2012, n. 27 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” che, allo scopo di accelerare le attività di *decommissioning* sui siti nucleari, ha previsto l’espletamento di una singola procedura di autorizzazione che tenga in debita considerazione anche la posizione delle autorità locali coinvolte;
- Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 recante “Attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi”;
- Decreto 7 agosto 2015 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATM) e del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) recante “Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 45” ove si stabilisce la nuova classificazione dei rifiuti radioattivi che sostituisce quella di cui alla precedente Guida Tecnica n. 26 dell’ENEA-DISP.

## Guide Tecniche

Le Guide Tecniche, emesse ai sensi dell’art.153 del D.Lgs. n. 230/1995 e ss.mm.ii., sono documenti con cui l’Autorità italiana di controllo emana norme di buona tecnica che definiscono le procedure di attuazione, sul piano tecnico-operativo, delle disposizioni di legge in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, stabilendo altresì i criteri e le metodologie con cui intende svolgere la sua azione di controllo.

Le guide tecniche di riferimento per la gestione dei rifiuti radioattivi sono essenzialmente due:

- ENEA DISP Guida Tecnica n.26 “Gestione dei rifiuti radioattivi” del 1987;
- ISPRA Guida Tecnica n.29 “Criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività” del 2014.

## Orizzonte temporale delle attività previste dal PN

### • Rifiuti radioattivi provenienti dal comparto energetico

I rifiuti radioattivi provenienti dal comparto energetico sono quelli prodotti dagli impianti del ciclo energetico nucleare (centrali elettronucleari e impianti del ciclo del combustibile, stoccaggi temporanei del combustibile



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

[www.beap.beniculturali.it](http://www.beap.beniculturali.it)

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

Handwritten initials: AB and a checkmark.



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

esaurito) nella fase di esercizio, nel corso del loro mantenimento in sicurezza, nonché quelli che verranno prodotti dal *decommissioning* delle installazioni stesse.

Per gli impianti nucleari a lei affidati la SOGIN S.p.A. ha programmato le date di raggiungimento del cosiddetto *brown field*. Tale obiettivo, che precede quello di *green field* (che a sua volta consiste nel rilascio del sito privo di vincoli di natura radiologica), si raggiunge quando in un sito nucleare sono state concluse le operazioni di *decommissioning* e tutti i rifiuti radioattivi sono condizionati e stoccati in sicurezza all'interno di appositi depositi temporanei, pronti per essere trasferiti al DN.

Il completamento del *decommissioning* di tutti gli impianti nucleari italiani è collegato alla realizzazione del DN.

I depositi temporanei presenti in ogni sito infatti - pur rispettando i requisiti di sicurezza nell'immediato - non possono essere considerati la sistemazione finale dei rifiuti radioattivi. Solo una struttura come il DN potrà infatti garantire lo smaltimento dei rifiuti a bassa e media attività e lo stoccaggio in sicurezza di lunga durata dei rifiuti radioattivi di alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari. Conseguentemente, quando il DN sarà disponibile, verrà avviato un programma di graduale conferimento dei rifiuti presso tale struttura e, pertanto, sarà possibile smantellare i depositi temporanei e riportare i siti allo stato di *green field*, ossia alla condizione priva di vincoli di natura radiologica di cui sopra, che potrà consentire la restituzione degli spazi alla comunità per il loro riutilizzo.

## • Rifiuti radioattivi provenienti dal comparto non energetico

I rifiuti radioattivi generati dalle applicazioni mediche, industriali e di ricerca sono attualmente gestiti da operatori autorizzati in attesa del loro trasferimento al Deposito Nazionale.

Per quanto riguarda i reattori di ricerca, la politica nazionale in materia di combustibile è quella di restituire al paese di origine il combustibile esaurito. L'ultima spedizione significativa all'estero del combustibile esaurito è avvenuta nel luglio 1999, quando 140 elementi di combustibile del TRIGA RC-1 sono stati spediti al Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti d'America nel quadro della politica USA di rimpatrio del combustibile esaurito di produzione statunitense.

Dei reattori di ricerca italiani, gli unici che detengono combustibile esaurito sul sito sono il TRIGA Mark II, ubicato nel L.E.N.A. (Laboratorio di Energia Nucleare Applicata) dell'Università degli Studi di Pavia, e il TRIGA RC-1, ubicato nel Centro Ricerche Casaccia dell'ENEA.

Gli impianti EUREX di Saluggia ed ITREC della Trisaia (MT) dell'ex ENEA, gli impianti Plutonio ed OPEC presso il Centro della Casaccia (Roma), il Deposito Avogadro di Saluggia (VC), della Deposito Avogadro S.p.A., e le installazioni del Centro Comune di Ricerche di Ispra (VA) della Commissione europea, che non sono più operativi, saranno soggetti ai rispettivi programmi di *decommissioning*.

Per i reattori di ricerca italiani è prevista una revisione periodica ogni 5 anni, ma è rivolta principalmente al loro monitoraggio con analisi effettuate caso per caso.

## • Combustibile esaurito

I vigenti indirizzi strategici sulla gestione del combustibile esaurito emessi dal Ministero (Decreto Ministero delle Attività Produttive 2 dicembre 2004 e Direttiva Ministero delle Attività Produttive 28 marzo 2006) prevedono l'invio all'estero per il riprocessamento del combustibile esaurito, la cessione a terzi delle materie uranio e plutonio e il rientro in Italia dei rifiuti radioattivi (Direttiva Ministero dello sviluppo Economico 10 agosto 2009 e Accordo Intergovernativo Italia - Francia di Lucca del novembre 2006), opportunamente trattati e condizionati, in tempi coerenti con la disponibilità del Deposito Nazionale.



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)





# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V – Tutela del Paesaggio

Il combustibile esaurito che non è stato destinato al riprocessamento sarà confezionato in apposti contenitori schermanti (cask) di trasporto e stoccaggio e sarà successivamente trasportato al DN in coerenza con la programmazione che sarà all'uopo concordata con il medesimo DN.

### • Localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito Nazionale

La procedura di localizzazione del DN fino al rilascio dell'Autorizzazione Unica (AU) è definita nel D.Lgs. n. 31/2010 e ss.mm.ii. ove vengono anche indicati i tempi previsti per la maggior parte dei passaggi procedurali.

La Guida Tecnica 29 dell'ISPRA, formulata sulla base degli standard tecnici e delle raccomandazioni elaborate dagli organismi internazionali e nazionali e in particolare dalla IAEA, dettaglia il processo di localizzazione del sito suddividendolo in tre fasi principali che, confrontate con la procedura definita dal D.Lgs. n. 31/2010 e ss.mm.ii, possono essere sintetizzate come segue:

- Fase 1 – nell'ambito della quale, a partire da un insieme di dati immediatamente disponibili raccolti per il territorio nazionale, vengono applicati i criteri di localizzazione, giungendo così ad individuare un insieme di aree "potenzialmente idonee" (CNAPI);
- Fase 2 – nell'ambito della quale nelle aree "potenzialmente idonee" sulle quali è stata raggiunta un'intesa con gli enti locali interessati vengono scelti i siti sui quali svolgere studi approfonditi;
- Fase 3 – finalizzata alla caratterizzazione tecnica di dettaglio di uno o più siti. In particolare per caratterizzazione tecnica di dettaglio si intende un insieme di indagini e studi mirati alla determinazione del comportamento nel lungo termine del sito o dei siti prescelti; in base alla caratterizzazione tecnica si potrà pervenire alla scelta del sito ove realizzare il DN e conseguentemente predisporre la documentazione tecnica da allegare all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura del DN medesimo, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

### Comparto energetico

Origine	Produttori/Detentori	Comuni interessati
<b>Rifiuti Radioattivi</b>		
Energetici	SOGIN Deposito Avogadro	Trino, Caorso, Latina, Sessa Aurunca, Saluggia, Bosco Marengo, Roma, Rotondella

### Centrali nucleari

#### Centrale nucleare di Trino – Trino (VC)

La centrale nucleare di Trino (Fig. 2.1-1), con una potenza di 270 MWe, è stata progettata e realizzata nei primi anni '60 da un consorzio di imprese italiane guidate da Edison. Con un reattore di tipo ad acqua pressurizzata (PWR), è entrata in produzione nell'ottobre del 1964 ed ha prodotto 26 TWh di energia elettrica. Nel marzo 1987, al termine del nono ciclo, il reattore è stato fermato per eseguire le operazioni previste per la ricarica del nocciolo e per il completamento delle attività di riqualifica sismica. L'impianto non è più stato riavviato a causa degli indirizzi politici in merito al proseguimento dell'esercizio degli impianti nucleari in Italia.

Nel 1999 la centrale è divenuta di proprietà SOGIN per essere sottoposta a *decommissioning* in unica fase come da indicazioni strategiche del Governo.

Ad oggi risultano completate le attività di smantellamento del circuito secondario e delle parti dell'impianto non contaminate, demolendo i sistemi di emergenza, gli edifici Diesel e le torri di raffreddamento. Inoltre, il sistema



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

Handwritten initials 'AB' and a signature.



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V – Tutela del Paesaggio

primario è stato decontaminato e rimossi tutti i coibenti pericolosi contenenti amianto. Il sistema di ventilazione del contenitore è stato smantellato e sostituito con uno idoneo per le attività di *decommissioning* e grazie all'autorizzazione allo smantellamento globale ottenuta nel 2012 e al completamento nel 2015 dell'allontanamento del combustibile nucleare è stato avviato il progetto di smantellamento del sistema primario.

Sono in corso le attività avviate nel 2015 di cernita, campionamento, caratterizzazione e supercompattazione, per il riconfezionamento dei rifiuti pregressi.

Relativamente alle attività di prossima realizzazione, di cui alcune già avviate, si evidenzia l'adeguamento dei depositi temporanei già esistenti sul sito, nonché per la gestione ed il condizionamento delle resine a scambio ionico esaurite prodotte durante l'esercizio e durante le operazioni di decontaminazione dei generatori di vapore è prevista la realizzazione di un impianto sperimentale di trattamento basato sulla tecnologia di ossidazione ad umido (*Wet Oxydation Technology – WOT*) e di un impianto di cementazione denominato SiCoMoR (Sistema di condizionamento modulare dei rifiuti radioattivi) per il condizionamento dei residui prodotti dal processo di trattamento. In tale ambito è stato smantellato il vecchio sistema di trattamento dei reflui gassosi e sono stati rimossi gli apparati elettrici non necessari ai fini dell'adeguamento del locale esistente, nel quale verrà installato il nuovo impianto di trattamento e sono state avviate le prove sull'impianto pilota installato presso il sito di Bosco Marengo.

Infine è in corso la progettazione delle strutture di gestione dei materiali da smantellamento (Stazione di Gestione Materiali - SGM e cementazione).

## Centrale nucleare di Caorso – Caorso (PC)

La centrale nucleare di Caorso (Fig. 2.1-2) è la più grande d'Italia, con una potenza di 870 MWe. Essa è stata progettata e realizzata negli anni settanta da ENEL e Ansaldo Meccanica Nucleare, è entrata in esercizio nel maggio del 1978 ed in servizio commerciale nel dicembre del 1981 ed ha prodotto 29 TWh di energia elettrica.

Nel 1999 la centrale è divenuta di proprietà SOGIN per essere sottoposta a *decommissioning*.

Ad oggi sono stati completati l'invio al riprocessamento del combustibile nucleare irraggiato e le attività di smantellamento delle infrastrutture esterne l'isola nucleare e dei sistemi ausiliari (sistema off-gas, torri RHR, smantellamento sistemi e componenti dell'Edificio Turbina).

Nel 2014 è stata ottenuta l'autorizzazione allo smantellamento globale, con la condizione che prioritariamente allo smantellamento del reattore deve essere completato l'adeguamento dei sistemi di trattamento rifiuti e dei depositi temporanei, per la gestione e custodia dei rifiuti radioattivi. L'adeguamento dei depositi è a sua volta subordinato alle attività di allontanamento delle resine (impiegate per la depurazione dei fluidi di processo dell'impianto) provenienti dal passato esercizio.

In particolare, per quanto riguarda la gestione delle resine a scambio ionico esaurite, a giugno 2015 è stato stipulato il contratto con l'ATI Javys-Consortio Ansaldo NewClear per il recupero, trasporto, trattamento (incenerimento) e condizionamento presso un impianto di tali resine in Slovacchia, non essendo disponibile in Italia un impianto del genere. Le resine condizionate, insieme ai fanghi di risulta derivanti dal trattamento saranno restituite al sito di Caorso. Allo stato attuale sono in corso le prove di incenerimento presso il suddetto impianto di trattamento finalizzate alla definizione dei parametri di processo in modo tale da ottenere residui con idonee caratteristiche chimico-fisiche.

Le attività di prossima realizzazione riguardano l'adeguamento dell'Edificio Turbina ad "area di buffer" e Stazione Trattamento Rifiuti.

Inoltre, a valle dell'acquisizione delle autorizzazioni dei relativi Progetti Particolareggiati/Piano operativo, i cui iter sono attualmente in corso, sarà dato seguito all'adeguamento dei depositi temporanei già presenti in sito, alle opere



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V-Tutela del Paesaggio  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 – FAX 06-6723.4416  
www.beap.beniculturali.it  
e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)  
e-mail PEC – Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

AB



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V – Tutela del Paesaggio

propedeutiche allo smantellamento dei sistemi e componenti presenti all'interno dell'Edificio Reattore, quali la realizzazione di un percorso materiali tra Edificio Reattore ed Edificio Turbina (waste Route) ed all'installazione della Stazione di Supercompattazione e Cementazione.

## Centrale nucleare di Latina – Borgo Sabotino (LT)

La centrale nucleare di Latina (Fig. 2.1-3), con una potenza di 210 Mwe valore poi ridotto a 160 MWe, è stata progettata e realizzata a fine anni '50 dall'ENI, è entrata in produzione nel maggio del 1963 ed ha prodotto 26 TWh di energia elettrica. Il reattore, di tipo GCR-Magnox, appartiene alla prima generazione di impianti nucleari inglesi raffreddati a gas e moderati a grafite. Nel settembre 1986 è stata messa fuori servizio.

Nel 1999 la centrale è divenuta di proprietà SOGIN per essere sottoposta a *decommissioning*.

Tutto il combustibile esaurito è stato spedito a riprocessamento durante l'esercizio della centrale ed è stato riprocessato.

Il sito di Latina ha completato le attività di smantellamento delle infrastrutture esterne l'isola nucleare e dei sistemi ausiliari (Edificio Turbine, Sala ex-diesel e Sala Soffianti).

Non ha ancora ottenuto l'autorizzazione allo smantellamento globale e pertanto ha potuto svolgere solo limitate attività di smantellamento, attraverso autorizzazioni specifiche che si riportano di seguito.

ATTIVITÀ	ATTO DI APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 1860/1962
RIMOZIONE CONDOTTE CIRCUITO PRIMARIO	ANPA n. 8774 del 19/04/2001
ESTRAZIONE E CONDIZIONAMENTO DEI FANGHI RADIOATTIVI DELLA CENTRALE DI LATINA	APAT-LATINA-02/2003 (Prot. APAT n. 17529 del 31/07/2003)
COSTRUZIONE DI UN DEPOSITO TEMPORANEO PER RIFIUTI RADIOATTIVI DI SECONDA CATEGORIA	IRPA-RIS-LATINA-02-08 (Prot. IRPA n. 27970 del 07/08/2008)
DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO TURBINE	Prot. ISPRA n. 30131 del 10/08/2012 Autorizzazione MISE all'Istanza art. 148 D.Lgs. 230/95 e s.m.i. con prot.n. 18322 del 18/09/2012
BONIFICA E DECONTAMINAZIONE DELLA PISCINA DEL COMBUSTIBILE NUCLEARE	Autorizzazione Piano Operativo (Fase 1), doc. ISPRA-RIS/AA/2014/04/LATINA, con prot. ISPRA n. 33606 del 19/08/2014
REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE PER IL TRATTAMENTO DEI MATERIALI	Autorizzazione MISE all'Istanza art. 148 D.Lgs. 230/95 e s.m.i. con prot. n. 24928 del 19/12/2012



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

AB



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V – Tutela del Paesaggio

RIMOZIONE DEGLI INVOLUCRI DELLE SOFFIANTI	Autorizzazione MISE all'Istanza art. 148 D.Lgs. 230/95 e s.m.i. con prot.n. 18322 del 18/09/2012
RIMOZIONE TUBI BONNA	Autorizzata da ISPRA come modifica d'impianto in data 28/04/2014 prot. ISPRA 17609.
DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO "CIVILP"	NULLA OSTA MISE con prot. n. 17355 del 18/09/2014
REALIZZAZIONE DELL'ITEA (IMPIANTO TRATTAMENTO EFFLUENTI ATTIVI)	Autorizzazione MISE all'Istanza art. 148 D.Lgs. 230/95 e s.m.i. con prot. n. 21462 del 16/09/2015

Ad oggi risulta realizzato il Deposito Temporaneo dei rifiuti radioattivi, il cui avvio al caricamento con i rifiuti pregressi è previsto a breve. È in corso di completamento l'impianto di trattamento dei residui radioattivi solidi e liquidi (Impianto LECO), afferenti alla gestione del combustibile.

Inoltre, potranno essere completate, a valle dell'acquisizione delle autorizzazioni dei relativi Progetti Particolareggiati/Piano operativi i cui iter sono attualmente in corso, le attività di decontaminazione della piscina del combustibile; i lavori di demolizione delle carcasse soffianti ed inizio dei lavori di realizzazione di una struttura per il trattamento dei materiali da smantellamento reattore (tra cui i boilers); i lavori di riconfezionamento della lana di roccia proveniente dal circuito primario ed inizio dei lavori di rimozione dei filtri KCFC, nonché l'avvio dei lavori di realizzazione dell'Impianto trattamento effluenti attivi ITEA e di supercompattazione dei rifiuti solidi pregressi.

## Centrale nucleare del Garigliano – Sessa Aurunca (CE)

La centrale nucleare del Garigliano (Fig. 2.1-4), con una potenza di 160 MWe, è stata progettata e realizzata nei primi anni sessanta dalla Società Elettro-nucleare Nazionale ed è entrata in produzione nell'aprile del 1963 ed ha prodotto 12,5 TWh di energia elettrica. Il reattore, di tipo BWR, appartiene alla prima generazione di impianti nucleari e nel 1982 è stato definitivamente disattivato e posto in "custodia protettiva passiva".

Nel 1999 la centrale è divenuta di proprietà SOGIN per essere sottoposta a *decommissioning*.

Nel sito del Garigliano, in ragione dell'ottenimento nel 2012 dell'autorizzazione allo smantellamento globale è stato possibile avviare consistenti attività funzionali al *decommissioning* della Centrale quali: la realizzazione e/o adeguamento di depositi temporanei dei rifiuti radioattivi (Deposito D1 e adeguamento dell'edificio Ex Diesel); il completamento della bonifica di due trincee di smaltimento dei rifiuti radioattivi di bassa attività (la conclusione delle attività per la bonifica della terza ed ultima trincea è prevista entro il prossimo triennio); avvio delle attività di demolizione dei sistemi e componenti dell'Edificio Turbina; la riattivazione dei sistemi di servizio nell'Edificio Reattore, al fine del suo smantellamento, nonché quelle relative alla realizzazione del nuovo sistema di trattamento e rilascio degli effluenti liquidi acquosi, in sostituzione del vecchio impianto ormai obsoleto.

Per quanto attiene al cammino di espulsione degli effluenti aeriformi è stata conclusa la fase di decontaminazione, mediante scarifica, propedeutica alla demolizione dello stesso che avverrà nei prossimi mesi.



AB



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V – Tutela del Paesaggio

Le attività di prossima realizzazione riguardano invece, il completamento dei lavori di: ristrutturazione e messa in esercizio della nuova "Officina Calda" al fine di poter proseguire le attività di trattamento dei rifiuti solidi (sabbature), bonifica amianto presente sui canali di ventilazione dell'Edificio Turbina, adeguamento dell'edificio ex Compattatore a deposito temporaneo di rifiuti radioattivi; realizzazione del nuovo sistema di approvvigionamento idrico, abbattimento della torre idrica esistente e di supercompattazione dei rifiuti solidi pregressi.

Infine, sono in corso le attività finalizzate all'invio in fonderia, presso impianto estero per il trattamento di fusione, dei materiali che deriveranno dallo smantellamento del Ciclo Vapore nell'Edificio Turbina.

## Impianti legati al ciclo del combustibile

### **Impianto di Fabbricazioni Nucleari di Bosco Marengo – Bosco Marengo (AL)**

L'Impianto (Fig. 2.1-5) è stato realizzato nei primi anni settanta da Ansaldo Meccanica Nucleare e General Electric, è entrato in esercizio nel 1973 ed ha prodotto elementi di combustibile con arricchimento massimo del 5%, per centrali nucleari in Italia e all'estero. Le attività produttive sono state interrotte nel 1987 a seguito degli esiti referendari sul nucleare.

Nel 1989 la gestione dell'impianto è passata ad ENEA e nel 2005 l'impianto è divenuto di proprietà SOGIN per il suo *decommissioning*.

Per il sito di Bosco Marengo, l'autorizzazione allo smantellamento globale è stata ottenuta nel 2008, pertanto sono state completate le attività di smantellamento delle infrastrutture nucleari.

Le attività residuali, di prossima realizzazione, riguardano: l'adeguamento del deposito temporaneo per lo stoccaggio dei rifiuti pregressi e prodotti dalle attività di smantellamento, in attesa del conferimento al Deposito Nazionale; l'abbattimento di alcune infrastrutture civili; il controllo radiologico dei rifiuti da demolizione.

Infine, per quanto attiene i rifiuti radioattivi provenienti dalle attività di smantellamento, per la cui gestione è previsto il condizionamento presso impianto esterno al sito (NUCLECO SpA) e la successiva riconsegna, è in corso di revisione la documentazione inerente i trasporti da sottoporre alle Autorità Competenti, per il relativo Nulla Osta (Decreto del MiSE e dall'approvazione del Piano Operativo da parte di ISPRA).

Sono in corso di attuazione le attività inerenti la caratterizzazione radiologica per il rilascio incondizionato degli edifici di sito, nonché le indagini ambientali dell'area di rispetto dove è stata rinvenuta la presenza di manufatti nel sottosuolo (fino ad una profondità di 5m).

### **Comprensorio nucleare di Saluggia: Impianti legati al ciclo energetico – Saluggia (VC)**

Il Comprensorio nucleare di Saluggia (Fig. 2.1-6) comprende, il Centro Ricerche ENEA, l'industria LivaNovi (ex Sorin) e il deposito AVOGADRO, oltre il sito SOGIN di Saluggia.

In particolare, le installazioni a servizio del ciclo energetico sono l'Impianto Eurex (in esercizio dal '70 per il ritrattamento di combustibili esausti, ciclo U-Pu, le cui attività sono state interrotte nel 1984) e l'Unità Manuale Conversione Plutonio (in esercizio dal 1988, per la produzione di ossidi misti U-Pu, le cui attività sono state completate nel 1991), realizzate dal CNEN, ubicate all'interno del Centro ENEA, nonché il Deposito AVOGADRO (di proprietà FIAT ed esercito dal 1980 come deposito temporaneo per lo stoccaggio del combustibile nucleare irradiato di ENEL)

### **Sito SOGIN di Saluggia**

Le due installazioni presenti nel Centro ENEA Saluggia dal 2003 sono gestite da SOGIN, per il loro *decommissioning*.



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V-Tutela del Paesaggio  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416  
www.beap.beniculturali.it  
e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it  
e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

AB ✓



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V – Tutela del Paesaggio

Nel corso degli ultimi anni è stato completato l'allontanamento del combustibile nucleare e quindi bonificata la piscina di stoccaggio.

Sono state smantellate alcune Celle di Processo; realizzato un Deposito Temporaneo per i rifiuti radioattivi solidi pregressi, il cui avvio al caricamento è previsto a breve, un Nuovo Parco Serbatoi per i rifiuti radioattivi liquidi di alta attività, che erano stoccati in condizioni non adeguate, un Nuovo Sistema di Alimentazione Elettrica (NCE), per i futuri impianti di trattamento rifiuti e per le esigenze di *decommissioning* del Sito.

Nel 2014 è stata presentata istanza di autorizzazione allo smantellamento globale, tuttavia mediante autorizzazioni specifiche ottenute a stralcio del Decreto di disattivazione globale è stato possibile condurre delle importanti attività prepedeutiche al *decommissioning* che si riportano di seguito.

ATTIVITÀ	ATTO DI APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 1860/1962
REALIZZAZIONE WMF	Decreto Direttoriale del 30/07/2013 (prot. MiSE n. 15856 del 30/07/2013)
REALIZZAZIONE CEMEX E PROROGA TERMINE SOLIDIFICAZIONE RIFIUTI LIQUIDI	Decreto Direttoriale del 23/12/2010 (prot. MiSE n. 24795 del 23/12/2010)
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CABINA ELETTRICA	D.M. del 12/05/2010 (prot. MiSE n. 7115 del 12/05/2010)
MODIFICA DELLA LINEA DI RILANCIO DAI "WASTE PONDS"	Decreto Direttoriale del 23/12/2009 (prot. MiSE n. 144198 del 23/12/2009)
DEMOLIZIONE EDD. 1600 A/B/C E 2700	Decreto Direttoriale del 12/08/2009 (prot. MiSE n. 94312 del 12/08/2009)
REALIZZAZIONE D-2	Decreto Direttoriale del 25/06/2008 (prot. MiSE n. 11387 del 25/06/2008)
RIMOZIONE SIS	Decreto Direttoriale MiSE del 01/02/2008
MESSA FUORI SERVIZIO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA CELLA 08	Decreto Direttoriale n.XIII-456 del 10/12/2004
REALIZZAZIONE NPS	ORDINANZA 4/2003 DEL COMMISSARIO DELEGATO del 5/09/2003
REALIZZAZIONE NUOVO SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	Decreto Direttoriale n.XIII-449 del 20/08/2002



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V-Tutela del Paesaggio  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416  
www.beap.beniculturali.it  
e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)  
e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

AB



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V – Tutela del Paesaggio

MODIFICHE ALLE CELLE 010 E 011 PER  
INSTALLAZIONE "CORA"      Decreto Direttoriale n.XIII-410 del 13/01/2000

MODIFICHE PIPING ZONA 800      Decreto Direttoriale n.XIII-374 del 19/11/1996

MODIFICA AL LOCALE 018 – 020 PER  
OSPITARE UNA BOX DI CERNITA ED  
UNA PRESSA RIFIUTI SOLIDI A BASSA  
ATTIVITÀ      Decreto Direttoriale n.VII-307 del 05/07/1991

REALIZZAZIONE UMCP      Decreto Direttoriale n.VII-189 del 11/06/1984

Alla fine del 2015 è stata inoltre avviata la costruzione di un impianto di trattamento e condizionamento dei rifiuti radioattivi liquidi di alta attività denominato CEMEX, stoccati attualmente nel Nuovo Parco Serbatoi.

## Deposito Avogadro

L'impianto Avogadro RS-1 era un reattore nucleare di ricerca di tipo a piscina, il primo costruito in Italia, realizzato per la produzione di radiofarmaci nel 1959 da Società di Ricerche Nucleari, *joint venture* tra Fiat e Montecatini per effettuare ricerche di fisica nucleare e di tecnologia dei materiali. Il suo funzionamento venne arrestato nel 1971 a causa delle difficoltà che il settore nucleare stava affrontando in Italia.

Successivamente alcune delle strutture del reattore sono state rimosse e la piscina è stata adattata a deposito di combustibile nucleare che la FIAT dal 1981 ha messo a disposizione dell'ENEL, e successivamente della SOGIN per lo stoccaggio di parte del combustibile irraggiato proveniente dalle centrali nucleari italiane, in attesa di avviarlo all'estero per il riprocessamento e di dargli poi collocazione definitiva in un sistema di confinamento unico a livello nazionale.

Tra l'aprile 2003 e il febbraio 2005, a conclusione di contratti a suo tempo stipulati dall'ENEL con la società britannica BNFL, circa due terzi del combustibile in stoccaggio è stato inviato in Gran Bretagna, per il successivo riprocessamento.

Nel biennio 2007 – 2008 è stato trasferito presso il Deposito Avogadro il combustibile stoccato nella piscina dell'impianto EUREX.

In attuazione dell'Accordo di Lucca tra Italia e Francia relativo al riprocessamento del combustibile irraggiato, nel corso del 2010 sono iniziate le attività di trasferimento in Francia del combustibile stoccato presso il deposito, finalizzate al completo svuotamento della piscina del deposito.

A fine 2012 si sono concluse le attività di allontanamento negli Stati Uniti di 10 lamine del reattore olandese di Petten, precedentemente custodite presso Eurex e poi trasferite al Deposito Avogadro. Tale processo, regolato da specifici accordi internazionali, è stato gestito e portato regolarmente a termine da Sogin

Le attività di prossima pianificazione riguardano il completamento del trasferimento del combustibile all'impianto di riprocessamento di La Hague in Francia.

## Comprensorio nucleare del Centro Ricerca (CR) ENEA Casaccia – Sito SOGIN

Nel centro ENEA Casaccia (Fig. 2.1-7), sono presenti tre installazioni, realizzate dal CNEN e dal 2003 gestite da SOGIN, per il loro *decommissioning*:



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V-Tutela del Paesaggio  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416  
www.beap.beniculturali.it  
e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)  
e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

AB



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V – Tutela del Paesaggio

- Impianto OPEC I;
- Impianto OPEC II;
- Impianto Plutonio.

L'**Impianto OPEC I**, entrato in esercizio nel 1962 è stato il primo laboratorio italiano in grado di eseguire test post-irraggiamento su elementi di combustibile irraggiati a uranio metallico e/o a ossido di uranio con attività fino a 2000 Curies (74 TBq). Tale laboratorio è stato utilizzato in modo sistematico per esami su combustibili irraggiati a supporto dei programmi energetici nazionali all'epoca in corso.

Le attività di disattivazione di OPEC-1, iniziate nel 1990, hanno portato all'incapsulamento del combustibile irraggiato giacente, allo smantellamento completo delle attrezzature, alla decontaminazione delle tre celle calde presenti.

Nel 2011 la SOGIN, in attuazione del Decreto Ministeriale che autorizzava lo smantellamento dei serbatoi interrati Waste A e B, ha avviato l'esecuzione degli interventi preliminari (consistenti nella predisposizione delle aree di cantiere e nella realizzazione della struttura di confinamento, attrezzata con sistemi di movimentazione e ausiliari) per concludere l'attività nel 2015. I componenti da smantellamento (serbatoi e pompe) prodotti sono stati quindi trasferiti presso gli impianti della NUCLECO, ove verranno trattati e condizionati.

L'**Impianto OPEC II**, costruito negli anni '70 per ampliare le attività di OPEC I e oggi trasformato in Deposito Temporaneo per rifiuti alfa-contaminati.

Sono di prossima esecuzione i collaudi nucleari e conseguentemente l'avvio all'esercizio del Deposito Temporaneo per la custodia dei rifiuti contaminati da Plutonio, a cui seguirà il trasferimento dei rifiuti alfa-contaminati dai Depositi NUCLECO e dal Magazzino dell'Impianto Plutonio.

L'**Impianto Plutonio**, costruito a fine anni '60, per la ricerca sulla fabbricazione di elementi di combustibile U-Pu e la messa a punto dei metodi di analisi per il controllo dei materiali iniziali, intermedi e dei prodotti finiti. Le attività sono state interrotte nei primi anni '90.

Nel 1992, la licenza di esercizio del 1976 è stata revocata ed è stato contestualmente autorizzato l'esercizio dell'Impianto per attività di decontaminazione e messa fuori servizio di apparecchiature e scatole a guanti già utilizzate nelle operazioni di processo, con il solo mantenimento di una limitata attrezzatura per interventi e/o manipolazioni su piccole quantità di materiali alfa emittenti, nonché per il trattamento e conservazione, in attesa della sua definitiva collocazione presso altro detentore, del materiale radioattivo residuo.

Nel 2010 è stato autorizzato lo smantellamento delle scatole a guanti (SAG) obsolete installate nei laboratori dell'Impianto Plutonio. Le operazioni di smantellamento sono iniziate a valle dell'approvazione da parte di ISPRA del piano operativo per lo smantellamento. Risultano demolite le SAG di primo e livello II, mentre si sta completando lo smontaggio di quelle di livello III e pianificando l'avvio delle SAG di livello IV (ultimo livello), previa autorizzazione ISPRA.

Nell'Impianto IPU è presente materiale nucleare in forma di barrette di combustibile, o spezzoni provenienti dalle passate attività, per i quali si procederà con la caratterizzazione e il conseguente opportuno riconfezionamento, essenzialmente mirato al conferimento definitivo in deposito geologico.

Le attività da porre in essere nei prossimi anni riguardano l'esercizio di un impianto di condizionamento dei rifiuti liquidi acquosi, la progettazione di un sistema per il conferimento ad impianti terzi dei rifiuti liquidi organici, nonché la realizzazione di un impianto WMF per la riduzione (supercompattazione) e decontaminazione (sabbatura) dei rifiuti radioattivi potenzialmente allontanabili. Gli altri trattamenti necessari al decommissioning del sito saranno eseguiti presso il limitrofo Impianto della NUCLECO, come previsto dalla licenza di esercizio dell'impianto SOGIN.



RB 3





# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V – Tutela del Paesaggio

## Impianto ITREC – Rotondella (MT)

L'Impianto ITREC, presso il centro ENEA Trisaia (Fig. 2.1-8), è stato realizzato dal CNEN per il ritrattamento di combustibili irraggiati del ciclo Uranio-Torio. In particolare, tra il 1969 e il 1971 a seguito dell'accordo tra il CNEN e l'USAEC sono stati trasferiti nell'impianto ITREC, per il ritrattamento, 84 elementi di combustibile irraggiato uranio-torio provenienti dal reattore nucleare sperimentale di "Elk River" (Minnesota). Nel 1973 il CNEN è divenuto proprietario degli 84 elementi di combustibile esaurito. L'Impianto è entrato in regime di "prove nucleari" nel 1975, trattando 20 degli 84 elementi di combustibile esaurito proveniente dagli USA.

Ha chiuso definitivamente le attività a seguito del referendum del 1987 e, tra il 1995 e 2000, ha eseguito, mediante l'Impianto SIRTE-MOWA, la cementazione dei rifiuti radioattivi liquidi acquosi di bassa e alta attività prodotti durante le campagne di ritrattamento.

Dal 2003 l'Impianto è gestito da SOGIN per la sua disattivazione.

L'Impianto ITREC ha ottenuto la licenza di esercizio solo nel 2006, con la possibilità di svolgere, attraverso specifiche istanze autorizzative, alcune attività propedeutiche alla disattivazione: sistemazione a secco del combustibile irraggiato; solidificazione "Prodotto Finito" (miscela U-Th) mediante cementazione (ICPF) e bonifica della Fossa Alta Attività (Fossa 7.1). Inoltre sono state inviate negli Stati Uniti parte delle materie nucleari soggette ad accordi di non proliferazione (HEU) ed avviate le attività di caratterizzazione, trattamento e condizionamento dei rifiuti solidi pregressi a bassa attività (progetto SiRis).

Nel 2014 è stata richiesta l'autorizzazione allo smantellamento globale.

Relativamente alle attività *in itinere*, si segnala la bonifica della "Fossa 7.1".

Nel corso del 2014 è stata avviata la realizzazione dell'Impianto Cementazione del Prodotto Finito (ICPF).

Nell'ambito del progetto per la sistemazione a secco del combustibile irraggiato Elk River, sono state avviate le attività di realizzazione delle nuove capsule di confinamento, dove verranno trasferiti gli elementi di combustibile oggi allocati sotto battente d'acqua nella piscina dell'Impianto ITREC. Tali elementi, così confinati, saranno quindi inseriti in contenitori ad alta integrità (Cask), idonei per essere stoccati a secco nell'area appositamente prevista nel deposito, parte integrante dell'Impianto ICPF, attualmente in costruzione presso ITREC. Successivamente, nei Cask stessi, saranno trasferiti al Deposito Nazionale.

## Comparto non energetico

Origine	Produttori/Detentori	Comuni interessati
Rifiuti Radioattivi Non energetici	ENEA-NUCLECO Cemerad Campoverde Protex LivaNova Saluggia	Tortona, Saluggia, Milano, Forlì, Roma, Statte

## Impianti del Servizio Integrato

### Comprensorio nucleare del Centro Ricerche ENEA Casaccia – Sito NUCLECO

Il sito NUCLECO (Fig. 2.2-1) è ubicato all'interno del Centro ENEA della Casaccia (Roma) in prossimità dell'area SOGIN.



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V-Tutela del Paesaggio  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416  
www.beap.beniculturali.it  
e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)  
e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

RB J



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V – Tutela del Paesaggio

La NUCLECO S.p.A. (Società per l'Ecoingegneria Nucleare) è stata costituita il 5 Maggio del 1981, a seguito di una delibera del CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) dell'11/07/80; all'inizio i suoi azionisti sono società del Gruppo ENI (prima Agip e poi Ambiente S.p.a.) che detengono la quota di maggioranza ed ENEA per il restante 40%. Dal 16 Settembre 2004 la quota di maggioranza è stata acquistata da SOGIN S.p.A. (Società per la Gestione degli Impianti Nucleari) che, in tal modo, ha costituito il Gruppo SOGIN, mentre la quota di minoranza è detenuta da ENEA.

I settori di attività della NUCLECO riguardano:

- la Caratterizzazione radiologica e i servizi di radioprotezione, previste nell'ambito di tutte le attività di Waste Management e dei piani di *decommissioning* di impianti ed installazioni nucleari;
- la Gestione integrata dei rifiuti e sorgenti radioattive a bassa e media attività, lavorazioni svolte nell'ambito del Servizio integrato, per la cui descrizione si rimanda al paragrafo 3.3.2;
- il Waste Management, che comprende attività finalizzate al *decommissioning* di installazioni nucleari e alle bonifiche ambientali (in modo particolare bonifiche da amianto in ambienti con rischio radiologico).

Per l'esecuzione delle attività in elenco il sito è dotato di laboratori chimici e radiochimici, aree adibite all'accettazione e caratterizzazione dei rifiuti radioattivi in ingresso, provenienti da altri produttori, impianti di trattamento rifiuti radioattivi solidi e liquidi, nonché depositi di stoccaggio.

In particolare, relativamente alle attività di "Caratterizzazione radiologica e servizi di radioprotezione" la NUCLECO, membro della NEA Data Bank, oltre ad effettuare con tecniche di misura distruttive e relativa strumentazione dedicata, analisi radiologiche su campioni di ogni genere e tipologia è dotata di un laboratorio che impiega sistemi di spettrometria gamma fissi e mobili e di un sistema di investigazione a conteggio neutronico di tipo trasportabile, in grado di realizzare, grazie all'utilizzo di tecniche di misura non distruttive e di software dedicati, la caratterizzazione radiologica di rifiuti, componenti e/o parti d'impianto di ogni dimensione e tipologia, che la rendono molto competitiva sul mercato.

Relativamente al settore "Gestione integrata dei rifiuti e delle sorgenti radioattive a bassa e media attività", le attività svolte presso il sito-NUCLECO sono riconducibili a:

- Raccolta (predisposizione al trasporto e trasporto).
- Trattamento e Custodia (conferimento, accettazione, trattamento, condizionamento, deposito "temporaneo limitato").
- Confinamento (deposito "a termine" e/o confinamento definitivo).

La competenza delle attività di raccolta, trattamento e custodia sono in capo alla NUCLECO, mentre l'attività di confinamento è di competenza dell'ENEA che assume la proprietà dei rifiuti, liberando il produttore da ogni responsabilità.

Per quanto attiene invece, al settore "Waste Management" i principali interventi sono relativi ad attività di decontaminazione di siti industriali contaminati sia dal punto di vista radiologico che non radiologico (es. amianto) e attività di trattamento e condizionamento di rifiuti radioattivi. Tali interventi vengono svolti prevalentemente presso siti esterni.

Attualmente le principali attività svolte riguardano interventi di bonifica di amianto in ambiente radiologicamente contaminato, il trattamento e il condizionamento di rifiuti radioattivi pregressi o generati dalla dismissione delle Installazioni Nucleari legati al comparto energetico, oltre che attività di supporto operativo al *decommissioning* di altri committenti (Centro Comune di Ricerche di Ispra – Varese, ecc.)



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V-Tutela del Paesaggio  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416  
www.beap.beniculturali.it  
e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)  
e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

AB



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V – Tutela del Paesaggio

## Depositi di Campoverde

La società Campoverde S.r.l. ha aderito al Servizio Integrato ENEA per la gestione dei rifiuti dal 1998 ed è autorizzata all'attività di raccolta di rifiuti radioattivi ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n. 230/95 (allegato X al D. Lgs. n. 241/2000) con attestato rilasciato dal Ministero delle Attività Produttive in data 31.5.2002 avente validità illimitata e all'attività di trasporto su strada di sostanze radioattive.

Essa ha in carico due depositi di stoccaggio per decadimento dei rifiuti radioattivi prodotti dalle pratiche industriale e dalla biomedica, di cui uno ubicato nel Comune di Milano ed il secondo nel Comune di Tortona (AL).

Il core business della società Campoverde S.r.l. è la gestione della materia radioattiva, con attività estese a tutto il ciclo di vita del prodotto, dalla commercializzazione fino alla gestione e smaltimento come rifiuto radioattivo. In particolare cura i servizi di ritiro, stoccaggio di materiale radioattivo, presso ogni sito e sotto qualunque forma (dai rottami metallici ai sottoprodotti della ricerca medica), nonché la distribuzione di sorgenti radioattive (per la medicina nucleare, la calibrazione, e l'industria) e strumenti speciali per la misura delle radiazioni.

## Deposito Protex

Nell'ambito del Servizio Integrato il Gruppo Laboratori Protex svolge, su tutto il territorio nazionale, il servizio di confezionamento, raccolta, trasporto, detenzione dei rifiuti radioattivi prodotti a scopo medicale ed industriale. Come nel caso della società Campoverde anche i depositi della Protex sono per lo stoccaggio dei rifiuti a vita breve. La raccolta dei rifiuti a maggiore attività vengono invece, trasferiti alla NUCLECO per eventuali trattamenti ovvero stoccati presso i depositi di ENEA nel CR ENEA di Casaccia.

## Cemerad

Il deposito Cemerad a Statte è attualmente sottoposto ad operazioni di messa in sicurezza e bonifica coordinate dal commissario straordinario nominato dal Governo5.

Il deposito (utilizzato dal 1989 al 2000 per lo stoccaggio di rifiuti radioattivi solidi e liquidi, prodotti in attività mediche, industriali e di ricerca) attualmente contiene "3.344 fusti radioattivi e 13.380 fusti decaduti per un totale di 16.724 fusti"6, nonché, in un'area ben definita, 84 fusti contenenti filtri radioattivi (contaminati dalle radiazioni Chernobyl) e sorgenti radioattive dismesse.

La strategia proposta per la messa in sicurezza dei rifiuti e per la bonifica del sito è quella del "rilascio incondizionato" da ogni vincolo radiologico dell'area. Detto obiettivo sarà raggiunto attraverso l'allontanamento di tutti i rifiuti e dei componenti rimovibili, presenti all'interno delle strutture, con una gestione conforme alla legislazione vigente per interventi con rischio di radiazioni ionizzanti (D.Lgs. n. 230 del 17 Marzo 1995 e D.Lgs. n. 241 del 26 Maggio 2000) e a quella vigente per la gestione di rifiuti, classificati come "speciali pericolosi" (D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006). Le attività svolte presso il sito, riguarderanno la movimentazione dei fusti e di ogni altro contenitore presente nell'area di intervento, la valutazione degli stessi in termini di integrità e contenimento, "dose" e "contaminazione" radiologica, la loro preparazione al trasporto su strada verso impianti autorizzati per la successiva caratterizzazione puntuale, trattamento, condizionamento e messa a deposito (dei soli rifiuti verificati come radioattivi).

## Impianti di ricerca nucleare

In Italia sono operativi cinque centri di ricerca nucleare nel campo delle scienze mediche, della fisica e della radiochimica. Tutti i rifiuti radioattivi prodotti dall'attività di ricerca sono gestiti, nel rispetto delle procedure stabilite dal D.Lgs. 230/1995, dal Servizio Integrato.



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

RB



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V – Tutela del Paesaggio

Ad oggi, tranne che per il reattore RB3 (Laboratorio Ingegneria Nucleare di Montecuccolino dell'Università di Bologna, per cui volgono al termine le attività di decommissioning, autorizzate nel 2010) per nessuno degli impianti è stata rilasciata autorizzazione alla disattivazione.

Origine	Produttori/Detentori	Comuni interessati
<b>Rifiuti Radioattivi</b>		
	Ccr Euratom Ispra CESNEF (Reattore L54M) Università di Pavia (Reattore Lena)	
Ricerca Nucleare	ENEA (Reattori Tapiro e Triga RC1)  Università di Palermo (Reattore AGN 201)  Università di Bologna (Reattore RB3)	Ispra, Milano, Pavia, Roma, Bologna, Palermo

## CCR Ispra

Il Centro Comune di Ricerca di Ispra della Commissione europea sta organizzando un programma di decommissioning globale e di gestione dei rifiuti finalizzato a smantellare gli impianti nucleari che hanno operato nel Centro medesimo nonché per eseguire la caratterizzazione completa e il condizionamento dei rifiuti radioattivi prodotti nelle passate attività. Le attività di autorizzazione e di controllo sono condotte dalle autorità italiane in base al vigente accordo tra la Repubblica italiana e la Comunità Euratom firmato nel 1960. Recentemente è stata completata la costruzione di un deposito temporaneo sul sito.

In origine, il CCR di Ispra è stato dedicato interamente alla ricerca nucleare, tuttavia nel tempo le sue attività sono state diversificate.

Nel 1999 la Commissione ha deciso di avviare il Programma di decommissioning e di gestione dei rifiuti radioattivi per gli impianti nucleari obsoleti. In questo, la Commissione ha seguito il nuovo approccio adottato dalla maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea preferendo attuare lo smantellamento immediato piuttosto che decidere per lo smantellamento differito.

L'ultima comunicazione sui progressi del Programma è stata presentata al Consiglio e al Parlamento europeo nel 2013.

Nel sito CCR di Ispra la maggior parte degli impianti nucleari è obsoleta o non più necessaria. Ne è pertanto stata prevista la chiusura in via definitiva, per poter procedere con le attività di smantellamento.

Nel CCR-Ispra sono in costruzione diversi impianti di trattamento e di condizionamento dei rifiuti.

L'Euratom ha, inoltre, firmato il 27 novembre 2009, un accordo con il Governo italiano, al fine di:

- regolarizzare le responsabilità storiche sul sito, trasferendo la responsabilità dello smantellamento del reattore Ispra-1 al Governo italiano;

- formalizzare il trasferimento di tutti i rifiuti dal sito al futuro Deposito Nazionale entro la fine del Programma;



RB



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V – Tutela del Paesaggio

- limitare il rischio di successivo ricondizionamento dei rifiuti che potrebbe essere il risultato di cambiamenti nei criteri di ammissione dei rifiuti radioattivi italiani.

L'accordo non è stato ancora ratificato dal Parlamento italiano, e come conseguenza di ciò, il trasferimento della licenza del reattore Ispra-1 ad un operatore italiano non è stata completata.

La maggior parte del combustibile esaurito del CCR di Ispra è stato restituito agli Stati Uniti, mentre il combustibile esaurito residuo, prevalentemente stoccato nella piscina del reattore ESSOR, sarà immagazzinato a secco in appositi contenitori *dual purpose*, in attesa della sua spedizione al Deposito Nazionale. Circa il 90% dei materiali nucleari non irradiati è stato rimosso dal sito, il titolo di proprietà trasferito, e quindi spedito negli USA e Francia per il riciclo.

Nel CCR di Ispra i rifiuti sono stoccati in strutture in loco, in attesa della disponibilità del Deposito Nazionale. Nel frattempo, il CCR di Ispra sta costruendo e ristrutturando diversi impianti di gestione dei rifiuti al fine di trattare, caratterizzare, condizionare, confezionare e immobilizzare correttamente i rifiuti esistenti e i rifiuti derivanti dalle operazioni di smantellamento. I rifiuti condizionati verranno immagazzinati sul posto in un deposito temporaneo dedicato.

## CESNEF

Il reattore L54-M del CESNEF (Centro Studi Nucleari Enrico Fermi) si trova all'interno del Dipartimento di Energia Nucleare del Politecnico di Milano.

Il reattore è di tipo omogeneo, alimentato con solfato di uranile, e fu il primo ad essere utilizzato in Italia a scopo didattico e di ricerca.

Il reattore, che sviluppava una potenza termica di 50 kW, rimase in esercizio tra il 1960 e il 1979, quando fu spento e avviato alla dismissione.

Nel 2015 sono state effettuate le operazioni di caratterizzazione radiologica, confezionamento e messa in sicurezza dei materiali contaminati e la rimozione delle sorgenti radioattive per il previsto decommissioning del reattore.

## L.E.N.A.

Il Laboratorio Energia Nucleare Applicata (L.E.N.A.) è ubicato presso l'Università di Pavia, all'interno della città. Nel laboratorio è installato, e funzionante, un reattore nucleare di ricerca da 250 kW del tipo Triga Mark II.

Il Triga Mark II di Pavia è attualmente lo strumento di irraggiamento più utilizzato nel nostro Paese per l'attività di ricerca e di servizio, in particolare in ambito sanitario.

Nell'impianto sono presenti anche rifiuti radioattivi di II categoria.

Il combustibile esaurito è immagazzinato in appositi spazi dell'edificio reattore. Vi sono 5 alloggi, due dei quali contengono rispettivamente 9 elementi di combustibile esaurito. Inoltre, nella piscina del reattore sono posizionate delle griglie dove sono stoccati elementi di combustibile parzialmente utilizzati, per essere eventualmente inseriti nel reattore.

Non sono programmate attività di decommissioning.

## TRIGA

Il reattore nucleare di ricerca TRIGA RC-1 (Training Research Isotopes General Atomic - Reattore Casaccia 1), situato presso il Centro ricerche Casaccia dell'ENEA, è una sorgente di neutroni termici.

TRIGA RC-1 è stato costruito nel 1960 nella sua prima versione a 100 kW di potenza nell'ambito dell'iniziativa USA Atoms for Peace e successivamente, nel 1967, è stato portato alla potenza di 1 MW su progetto ENEA.



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

[www.beap.beniculturali.it](http://www.beap.beniculturali.it)

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

BB



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

## DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

### Servizio V – Tutela del Paesaggio

Il nocciolo del TRIGA RC-1 consiste in una struttura anulare immersa in acqua, avendo quest'ultima la funzione di refrigerante primario. Gli elementi di combustibile del nocciolo sono geometricamente disposti su sette cilindri coassiali.

Il reattore può essere utilizzato in numerosi settori della ricerca:

- irraggiamento di materiali in spettro termico
- neutronografia e tomografia
- isotopi per la medicina e per l'industria
- analisi per attivazione
- caratterizzazione radiologica.

Non sono programmate attività di decommissioning.

### TAPIRO

Il reattore nucleare di ricerca TAPIRO, il cui nome deriva dall'acronimo TAratura Pila Rapida Potenza ZerO, situato presso il Centro ricerche Casaccia dell'ENEA, è una sorgente di neutroni veloci. Costruito per dare supporto al programma sperimentale sui reattori veloci, è entrato in funzione nel 1971.

Negli anni che intercorsero tra il 1980 e il 1986 venne effettuata una campagna di misure per la caratterizzazione neutronica del reattore sulla base di un accordo tra ENEA e SCK/CEN Mol (Belgio). Questa campagna di caratterizzazione dimostrò che il TAPIRO è in grado di fornire flussi neutronici con spettri energetici estremamente variabili a partire da quello prossimo allo spettro di fissione che si ha al centro del nocciolo. Tale caratteristica, unitamente alla buona simmetria sferica della distribuzione spaziale del flusso, rende il TAPIRO adatto a notevoli applicazioni metrologiche.

Il reattore può essere utilizzato in numerosi settori della ricerca:

- nello studio del danneggiamento dovuto a neutroni veloci;
- nella sperimentazione per la produzione di dati nucleari;
- nella validazione di codici di calcolo per reattori di IV generazione;
- nella qualificazione di catene di rivelazione innovative;
- come supporto didattico nei corsi Universitari e post-Universitari.

Il reattore è progettato per operare ad un livello massimo di 5 kW.

Non sono programmate attività di decommissioning.

### Reattore RB3

Il reattore RB3 (Reattore Bologna Tre) è stato realizzato nel 1967 presso il Laboratorio Ingegneria Nucleare di Montecuccolino dell'Università di Bologna. Il laboratorio è stato fondato nel 1962 soprattutto per favorire gli studi nel campo della reattoristica nucleare, grazie alla collaborazione tra Università, Enea e Agip Nucleare.

Il reattore RB3 è stato disattivato nel 1989, a seguito del Referendum nazionale sull'uscita dal nucleare per la generazione elettrica.

Il reattore ha ottenuto la licenza per il decommissioning dell'impianto nel 2010 e, a seguito di ciò, è stato approvato nell'aprile del 2013 il piano di caratterizzazione radiologica per la rimozione dei materiali dal sito.

Le operazioni per lo smantellamento sono iniziate nel mese di settembre 2012, mentre la conclusione delle attività fino alla condizione di *green field* del sito è prevista per fine 2016.



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

[www.beap.beniculturali.it](http://www.beap.beniculturali.it)

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

## DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

### Servizio V – Tutela del Paesaggio

#### AGN-201 "Costanza"

Questo reattore di ricerca a "potenza zero" è situato presso l'ex Dipartimento di Ingegneria Nucleare (D.I.N.) dell'Università degli Studi di Palermo fin dal 1960. È stato uno dei primi reattori nucleari italiani ed è attualmente in esercizio.

Intorno al 1975 l'AGN-21 è stato collocato nella attuale sede dell'ex D.I.N., in una hall dedicata, ed è stato dotato di schermature, sistemi di sicurezza e dispositivi di controllo che vengono periodicamente 51 aggiornati e migliorati. È usato correntemente per scopi didattici e per la produzione mediante attivazione neutronica di radioisotopi a breve vita per la calibrazione di strumentazione di misura.

In passato il reattore è stato usato anche come supporto per ricerche scientifiche rivolte alla rivelazione di parametri cinetici e allo studio del comportamento fisico del nocciolo.

Non sono programmate attività di decommissioning.

#### Obiettivi generali del PN

Nel seguito si riportano in forma di elenco gli obiettivi generali contenuti nel PN:

<b>Obiettivi generali della politica nazionale (paragrafo 2.2 del Programma Nazionale)</b>	
1	Attuare il "decommissioning" delle installazioni nucleari, fino al rilascio dei siti senza vincoli di natura radiologica e, conseguentemente, trattare e condizionare in sicurezza tutti i rifiuti radioattivi liquidi e solidi in deposito sui siti, al fine di trasformarli in manufatti certificati, temporaneamente stoccati sul sito di produzione, pronti per essere trasferiti al Deposito Nazionale
2	Aggiornare l'inventario nazionale dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito con periodicità annuale
3	Smaltire in sicurezza i rifiuti radioattivi generati in Italia, in via prioritaria, nel territorio nazionale, così come stabilito dalla Direttiva 2011/70/Euratom
4	Localizzare, costruire ed esercire il Deposito Nazionale destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi generati nel territorio nazionale, provenienti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, quando derivano da attività civili, incluso in un Parco Tecnologico comprensivo di un Centro di studi e sperimentazione, così come specificamente disciplinato dall'articolo 27 del Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 31
5	Smaltire nel Deposito Nazionale i rifiuti radioattivi a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, quando derivano da attività civili
6	Immagazzinare, a titolo provvisorio di lunga durata, nello stesso Deposito Nazionale i rifiuti radioattivi ad alta attività e il combustibile esaurito, provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari, quando derivano da attività civili. Per lo smaltimento di questi ultimi, la soluzione che, attualmente a livello internazionale, raccoglie il maggior consenso degli specialisti è quella dello smaltimento in formazioni geologiche. Nel caso italiano, considerato che la quantità di rifiuti radioattivi ad alta attività (incluso il combustibile esaurito) da smaltire è modesta, la soluzione della realizzazione di un deposito geologico nel territorio nazionale è apparsa sovradimensionata, oltre che economicamente non percorribile. Pertanto, durante il periodo transitorio di permanenza dei rifiuti radioattivi ad alta attività nel Deposito nazionale, sarà individuata la più idonea soluzione di smaltimento degli stessi in un deposito geologico, tenendo conto anche delle opportunità offerte nel quadro dei possibili accordi internazionali che potranno concretizzarsi nel corso del suddetto periodo
7	Trasportare all'estero il combustibile nucleare esaurito, ancora presente sul territorio nazionale, per essere sottoposto a trattamento e riprocessamento, ai sensi di specifiche direttive/accordi governativi, fatti salvi i casi particolari per i quali comunque si assicura la gestione coerente con i succitati principi della direttiva 2011/70/Euratom. All'esito del trattamento, ricondurre in Italia i rifiuti radioattivi derivanti dagli specifici contratti/accordi di riprocessamento del combustibile nucleare esaurito
8	Garantire il rispetto degli impegni tra la Repubblica Italiana e la Comunità Europea dell'Energia Atomica (EURATOM) sulla gestione dei rifiuti radioattivi nel sito del Centro Comune di Ricerca ubicato nel Comune di Ispra (VA)
9	Realizzare un programma per attività di ricerca e sviluppo esclusivamente finalizzato alla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi in linea con i contenuti del Programma Nazionale
10	Attuare prioritariamente, per il raggiungimento dei precedenti obiettivi, una corretta, obiettiva e puntuale informazione, al fine di garantire trasparenza ed effettiva partecipazione da parte del pubblico ai processi decisionali concernenti la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

AB



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V – Tutela del Paesaggio

Per tutti gli obiettivi sopra elencati nei successivi paragrafi è stata condotta nel dettaglio la relativa analisi di coerenza, come previsto dalle Linee Guida vigenti.

## Obiettivi generali di protezione ambientale

Per la definizione degli obiettivi di protezione ambientale ritenuti rilevanti, si è partiti dalle questioni elencate alla lettera e) dell'allegato I della Direttiva VAS ed è stata effettuata una disamina delle norme di carattere generale, ritenute applicabili al PN per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, in relazione alle sue possibili interazioni con l'ambiente.

Qui di seguito si riportano i temi ambientali e le principali normative internazionali di riferimento, in particolare comunitarie e nazionali, prese in considerazione, con i relativi principali obiettivi ritenuti pertinenti per la VAS del PN.

- Valutazioni Ambientali
- Radiazioni ionizzanti
- Acqua
- Aria
- Uso del suolo
- Suolo e sottosuolo
- Alluvioni
- Biodiversità
- Rifiuti
- Rumore
- Ricerca, sviluppo e innovazione
- Pericolosità di origine antropica
- Energia
- Paesaggio e Beni Culturali

## Obiettivi ed indirizzi della normativa europea

### Valutazioni ambientali

Per quanto riguarda le valutazioni ambientali del PN si è fatto riferimento alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di piani e programmi sull'ambiente, i cui principali obiettivi sono riportati nella seguente tabella.

Tema	Norma	Obiettivi
VAS	Direttiva 2001/42/CE relativa alla valutazione degli impatti di piani e programmi sull'ambiente	Garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

RB





# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V – Tutela del Paesaggio

## Paesaggio e Beni Culturali

Per il paesaggio ed i beni culturali sono stati analizzati i seguenti documenti normativi o di indirizzo a livello europeo ed internazionale:

- Convenzione Europea del Paesaggio – Consiglio d'Europa, Firenze, 20 ottobre 2000;
- Censimento SITI UNESCO, istituiti e proposti.

I rispettivi obiettivi sono illustrati nella seguente tabella.

Tema	Norma	Obiettivi
Paesaggio e Beni Culturali	Convenzione Europea del Paesaggio – Consiglio d'Europa, Firenze, 20 ottobre 2000	La Convenzione incoraggia le autorità pubbliche ad adottare politiche e provvedimenti a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale per la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi in Europa. Riguarda tutti i paesaggi, sia quelli eccezionali, che quelli ordinari, e ne riconosce il ruolo rilevante nel determinare la qualità della vita degli abitanti. Il testo prevede un approccio flessibile per i paesaggi le cui caratteristiche particolari richiedono vari tipi di interventi, dall'attenta preservazione mediante la protezione, la gestione e il miglioramento, fino alla loro effettiva creazione. La Convenzione propone provvedimenti giuridici e finanziari a livello nazionale ed internazionale, volti a creare delle "politiche del paesaggio" e a promuovere le interazioni tra le autorità locali e quelle centrali, nonché una cooperazione transfrontaliera per la tutela dei paesaggi. Indica tutta una serie di soluzioni che possono essere applicate dagli Stati, a seconda dei loro bisogni specifici. I Comitati intergovernativi del Consiglio d'Europa controlleranno l'applicazione della convenzione.
	Censimento SITI UNESCO, istituiti e proposti	Salvaguardare i beni culturali riconosciuti come patrimonio dell'umanità.

## Obiettivi ed indirizzi della normativa nazionale

In ambito nazionale si riporta di seguito la normativa di riferimento in materia di protezione ambientale alla quale uniformare i contenuti del PN in un'ottica di coerenza con il quadro comunitario a cui il PN si ispira e di tutela ambientale a cui lo stesso PN deve tendere.

## Paesaggio e Beni Culturali

In relazione ai beni culturali e paesaggio è stata esaminato il Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., i cui obiettivi sono di seguito riportati.

Tema	Norma	Obiettivi
Beni culturali	D.Lgs 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.	Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale al fine di preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e di svilupparne la sua cultura.
Paesaggio		Tutelare e valorizzare il paesaggio (le attività pianificate dal PN in conformità con il RA devono tener conto del disposto di tale decreto legislativo nell'ottica di salvaguardare il paesaggio)



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
 Servizio V-Tutela del Paesaggio  
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 – FAX 06-6723.4416  
 www.beap.beniculturali.it  
 e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)  
 e-mail PEC – Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V – Tutela del Paesaggio

## Sintesi strategie d'azione previste per il raggiungimento degli obiettivi

I rifiuti radioattivi sono tali per cui non se ne prevede il riutilizzo e contengono radionuclidi a livelli superiori ai cosiddetti "livelli di allontanamento". In Italia tali rifiuti sono prodotti dallo smantellamento degli impianti nucleari (*decommissioning*) nonché dalle attività mediche, industriali e di ricerca.

Obiettivo generale del PN è quello di descrivere le modalità con cui si intende garantire la gestione in sicurezza del combustibile esaurito e di tutti i rifiuti radioattivi (liquidi e solidi) attualmente presenti sul territorio nazionale, nonché quelli che verranno prodotti nell'intero arco temporale di riferimento della programmazione in essere.

Gli strumenti che il PN individua per il raggiungimento di questo obiettivo generale sono essenzialmente identificabili nelle strategie d'azione poste in essere per il management dei rifiuti e del combustibile dalla generazione fino allo smaltimento.

## Strategie di gestione del combustibile esaurito

La Direttiva 2011/70 Euratom distingue il combustibile esaurito dai rifiuti radioattivi; la maggior parte degli Stati Membri, tra i quali anche l'Italia, non lo considerano in fatti un rifiuto. Esso può essere soggetto a riprocessamento. Il riprocessamento del combustibile permette di separare le materie riutilizzabili dai rifiuti finali e di condizionare questi ultimi in una forma che ne riduce il volume e ne garantisce la conservazione in sicurezza.

Tale processo permette di ridurre il volume del combustibile irraggiato del 95% rispetto a quello originario.

La maggior parte del combustibile utilizzato dall'Italia per produrre elettricità all'interno delle centrali nucleari è stato inviato all'estero (Francia e Regno Unito) e dovrà rientrare in Italia in conformità alla norma che prevede che lo smaltimento dei rifiuti sia a carico di chi li ha generati. Una piccola parte del combustibile esaurito, presente presso il Deposito Avogadro S.r.l., è ancora in attesa del trasferimento all'estero per il riprocessamento e un'ulteriore quota (uranio-torio) è attualmente custodita nell'impianto ITREC di Rotondella (Matera)

Tutto il combustibile esaurito italiano, riprocessato e non, verrà stoccato in sicurezza nella zona temporanea di lungo periodo (50 anni) del Deposito Nazionale e, successivamente, trasferito in un deposito geologico per la sua sistemazione definitiva. Attualmente le strutture che in Italia ospitano piscine contenenti combustibile esaurito sono l'Impianto di Trattamento e Rifabbricazione Elementi di Combustibile (ITREC), il Deposito Avogadro S.r.l. ed il CCR di Ispra (Varese).

L'attività propedeutica alle operazioni più complesse di *decommissioning* è la rimozione dall'impianto del combustibile nucleare esaurito mediante il suo invio all'impianto di riprocessamento oppure mediante la sua messa in stoccaggio a secco.

Il riprocessamento del combustibile permette di separare le materie riutilizzabili dai rifiuti finali e di condizionare questi ultimi in una forma che ne riduce considerevolmente il volume e ne garantisce la conservazione in sicurezza nel lungo periodo durante il loro decadimento radioattivo.

Tale processo permette di ridurre il volume dei rifiuti a più elevata radioattività al 5% del volume originario del combustibile.

Gli attuali indirizzi strategici sulla gestione del combustibile esaurito che il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato a SOGIN sono:

Decreto Ministero delle Attività Produttive 2 dicembre 2004 "Indirizzi strategici e operativi alla SOGIN – Società gestione impianti nucleari S.p.a., ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79";  
"Direttiva recante indirizzi strategici e operativi alla società SOGIN Spa per il trattamento e riprocessamento all'estero del combustibile nucleare irraggiato proveniente dalle centrali nucleari dismesse". Ministero delle Attività Produttive 28 marzo 2006.



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V-Tutela del Paesaggio  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416  
www.beap.beniculturali.it  
e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)  
e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

AB



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

## DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

### Servizio V – Tutela del Paesaggio

La Direttiva del 2006 stabilisce al punto 1.a) che il combustibile esaurito delle centrali nucleari di potenza italiane (Caorso, Trino, Latina e Garigliano) sia destinato al riprocessamento, lì dove fattibile a livello tecnico ed economico.

La stessa Direttiva, al punto 2 stabilisce che i rifiuti radioattivi saranno smaltiti nel lungo periodo presso il Deposito Nazionale.

“Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della repubblica francese in materia di trattamento di 235 tonnellate di combustibili nucleari usati italiani”, Lucca, 24 novembre 2006;

“Direttiva recante indirizzi strategici e operativi alla società SOGIN Spa per il rientro in Italia dal Regno Unito, dei residui prodotti dal riprocessamento del combustibile italiano - Sostituzione rifiuti a media e bassa attività con quantità, radiologicamente equivalente, di rifiuti ad alta attività vetrificati” del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 agosto 2009.

Il trascorso esercizio delle Centrali nucleari italiane e le attività di ricerca ENEA hanno generato negli anni passati circa 1.860 tHM di combustibile nucleare irraggiato.

Tale combustibile (solo quello relativo alle centrali nucleari) è stato in parte trasferito in Inghilterra per essere riprocessato in accordo a contratti stipulati da ENEL e BNFL (oggi NDA) negli anni '60. Quota parte di questo combustibile, circa 678 tHM è stato spedito in accordo a contratti firmati nel 1979 e 1980 e che a differenza dei precedenti, prevedono il rientro dei residui.

Per completare i contratti di cui sopra sono stati trasferiti in Inghilterra, nel periodo che va dal 2003 al 2005, 259 elementi di combustibile irraggiato della Centrale del Garigliano (53,48 tHM).

Nell'aprile 2007 è stato concluso, tramite un accordo intergovernativo tra Italia e la società francese Areva per il trasporto e riprocessamento di 235 tHM di combustibile presso l'impianto francese di La Hague. Completati i trasporti di combustibile stoccato nella piscina della Centrale di Trino, il 99% del combustibile esaurito prodotto durante l'esercizio delle centrali nucleari italiane è stato inviato all'estero per il riprocessamento presso impianti inglesi e francesi. Sono in corso le operazioni di trasferimento del rimanente 1% con l'invio in Francia dei 64 elementi presenti nel Deposito Avogadro (1 della Centrale di Trino e 63 della Centrale di Garigliano).

I contratti di cui sopra prevedono la restituzione all'Italia dell'uranio e del plutonio derivanti dal riprocessamento del combustibile irraggiato. Non essendo previsto alcun futuro utilizzo in Italia di tali materie vi è l'indirizzo strategico di alienarle presso altri operatori. Qualora dovessero rientrare saranno da considerarsi e da gestire alla stregua di rifiuti radioattivi di III ex categoria GT 26 (Rifiuti ad Alta attività come da nuova classificazione D.M. 7 agosto 2015).

L'Italia dovrà infine gestire anche il combustibile irraggiato stoccato negli impianti ITREC di Rotondella e Opec-1 a Casaccia che, per le sue caratteristiche specifiche, non potrà essere sottoposto a riprocessamento e quindi sarà trattato come rifiuto radioattivo HLW.

La radioattività del combustibile esaurito diminuisce nel tempo, prima rapidamente, poi in modo più graduale. Per questo motivo, prima di avviare l'elemento di combustibile all'impianto di riprocessamento per il recupero del materiale fissile o al deposito ad interim in attesa dello smaltimento definitivo, l'elemento di combustibile è conservato all'interno di piscine di raffreddamento. In questo modo l'attività e, soprattutto, la conseguente generazione di calore diminuiscono e rendono più agevole la movimentazione, il trasporto e il trattamento degli elementi. La radioattività dell'ossido di uranio irradiato nei reattori ad acqua leggera dopo quaranta anni, è in media dieci volte minore rispetto al livello che si raggiunge dopo un solo anno di stoccaggio fuori dal reattore. La gestione del combustibile esaurito dunque, si configura come un'attività sempre meno impegnativa e costosa all'aumentare del periodo di tempo tra lo scarico del combustibile dal reattore e i trattamenti per lo smaltimento definitivo.

Attualmente le strutture che in Italia ospitano piscine contenenti combustibile esaurito sono l'impianto ITREC, il deposito Avogadro ed il CCR Ispra.



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

AB



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V – Tutela del Paesaggio

Nel medio termine la maggiore pericolosità è dovuta al Plutonio. Dopo 300 anni determina l'80% dell'attività, il 90% dopo 500 anni. Oltre agli isotopi del Plutonio ed ai suoi prodotti di decadimento, un elevato rischio è rappresentato anche dagli attinidi minori, la cui tossicità è circa mille volte maggiore dei restanti prodotti di fissione. In prima approssimazione, comunque, i prodotti di fissione rimangono pericolosi per circa 300 anni, gli attinidi per circa 10.000 anni e il plutonio per 250.000 anni.

L'altra strategia per la gestione del combustibile esaurito utilizzata a livello internazionale è lo stoccaggio a secco. In questo caso il combustibile esaurito, dopo aver trascorso un certo numero di anni in piscina per consentirne il decadimento radioattivo e il suo raffreddamento, viene confezionato all'interno di appositi contenitori schermanti (cask) dai quali è eliminata l'acqua. I cask così preparati vengono poi alloggiati in apposite aree di stoccaggio delle centrali o dei depositi e ivi messi a dimora per diverse decadi.

In Italia l'unico combustibile esaurito che sarà messo in stoccaggio a secco è quello uranio-torio dell'Elk River di Trisaia e le piccole quantità di combustibile irraggiato che si trovano nel sito SOGIN di Casaccia che non avranno trovato alienazione presso altri operatori.

## Modalità di gestione dei rifiuti radioattivi

L'intera gestione dei rifiuti radioattivi tiene conto delle suddette caratteristiche, e si articola tipicamente in cinque fasi: caratterizzazione, trattamento, condizionamento, stoccaggio e sistemazione definitiva (smaltimento). Queste diverse operazioni sono interconnesse: con la caratterizzazione il rifiuto viene analizzato e classificato, in modo tale da predisporre le fasi successive, che iniziano con il trattamento. Con il condizionamento si mira a dare ai rifiuti una forma stabile, idonea all'eventuale trasporto e, successivamente, allo stoccaggio e alla sistemazione definitiva. In generale il condizionamento avviene con la cementazione. I rifiuti condizionati sono quindi pronti per lo stoccaggio (sistemazione temporanea in sicurezza) o per lo smaltimento (sistemazione definitiva). Queste fasi finali sono strettamente legate alla classificazione del rifiuto: i rifiuti a vita media molto breve vengono stoccati temporaneamente e poi smaltiti come rifiuti convenzionali, in quanto non più classificabili quali radioattivi; i rifiuti ad attività molto bassa, quelli di bassa attività e una parte di quelli a media attività possono essere sistemati definitivamente in un deposito di superficie, come il Deposito Nazionale che verrà realizzato in Italia; una parte dei rifiuti a media attività (lunga vita), quelli di alta attività e il combustibile esaurito, possono essere stoccati temporaneamente (50 anni) in un deposito centralizzato, ma per la loro sistemazione definitiva la soluzione di riferimento è un deposito geologico, da realizzare autonomamente o in collaborazione con altri Paesi.

## Deposito Nazionale

Non essendo ad oggi possibile conoscere il luogo fisico dove verrà realizzato il Deposito Nazionale, il tema non può essere preso in considerazione nella definizione dell'ambito di influenza potenziale del Programma Nazionale. Tale impostazione, solo apparentemente riduttiva, permetterà di effettuare sulle azioni del Programma alcune analisi ambientali attualmente definibili, senza gravare lo studio di complessi approfondimenti che, in mancanza di un riscontro localizzativo certo, resterebbero fini a se stessi.

Sebbene al momento non sia possibile valutare la significatività degli impatti dell'opera sulle componenti ambientali, come invece dovrà puntualmente avvenire in sede di VIA (ai sensi del D.Lgs. 31/2010 e del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), è opportuno ricordare che l'applicazione della Guida Tecnica 29 (GT29) dell'ISPRA condurrà alla selezione di un sito idoneo i cui requisiti, insieme alle barriere ingegneristiche previste, consentiranno l'isolamento dei rifiuti radioattivi dalla biosfera e quindi assicurare nel tempo la protezione della popolazione, dell'ambiente e dei beni (Safety Assessment). I criteri per la localizzazione del DN contenuti nella guida, ai quali si rimanda per maggiori approfondimenti, tengono infatti conto dei seguenti aspetti:



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

[www.beap.beniculturali.it](http://www.beap.beniculturali.it)

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V – Tutela del Paesaggio

- stabilità geologica, geomorfologica ed idraulica dell'area al fine di garantire la sicurezza e la funzionalità delle strutture ingegneristiche da realizzare secondo barriere artificiali multiple;
- confinamento dei rifiuti radioattivi mediante "barriere naturali" offerte dalle caratteristiche idrogeologiche e chimiche del terreno, atte a contrastare il possibile trasferimento di radionuclidi nella biosfera;
- compatibilità della realizzazione del deposito con i vincoli normativi, non derogabili, di tutela del territorio e di conservazione del patrimonio naturale e culturale;
- isolamento del deposito da infrastrutture antropiche ed attività umane, tenendo conto dell'impatto reciproco derivante dalla presenza del deposito e dalle attività di trasporto dei rifiuti;
- isolamento del deposito da risorse naturali del sottosuolo;
- protezione del deposito da condizioni meteorologiche estreme.

In merito al deposito per lo stoccaggio dell'alta attività che si realizzerà presso il DN, occorre inoltre evidenziare che, come sottolineato nella relazione illustrativa associata alla GT29, "un sito ritenuto idoneo per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività sulla base dell'applicazione di criteri di selezione delle caratteristiche chimico fisiche, naturali ed antropiche del territorio quali quelli individuati nella Guida Tecnica può ritenersi idoneo, fatte salve le suddette verifiche, anche per la localizzazione di un deposito di stoccaggio di lungo termine".

Considerando quindi le potenziali interferenze con l'ambiente individuate ai paragrafi 4.5.7 e 4.5.8 rispetto ai requisiti di idoneità che il sito scelto dovrà possedere in base all'applicazione della GT29, è possibile fare le considerazioni preliminari che seguono sia sotto il profilo radiologico, sia sotto il profilo convenzionale.

## Analisi degli effetti ambientali del PN

### Strategia di azione – Decommissioning

Nel presente capitolo vengono valutate sotto il profilo ambientale, le linee di azione<sup>82</sup> individuate per l'attuazione delle due strategie di azione<sup>83</sup> definite per il raggiungimento dei diversi obiettivi del PN<sup>84</sup>, con particolare riferimento agli obiettivi 1, 3, 5, 6 e 7 sintetizzabili in: "gestione in sicurezza di tutti i tipi di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito, soggetti alla giurisdizione nazionale, durante tutte le fasi del ciclo di vita di tali rifiuti, dalla generazione allo smaltimento".

Corre l'obbligo di evidenziare che, pur essendo la chiusura del ciclo di vita (smaltimento) di detti rifiuti/combustibile strettamente correlata al raggiungimento anche dell'obiettivo 4, che si ricorda essere inerente alla "localizzazione, costruzione ed esercizio del DN", l'analisi di seguito condotta non ne prende in carico i potenziali effetti ambientali, in quanto il processo per il raggiungimento di tale obiettivo è ancora in fase iniziale nel suo complesso; l'iter di localizzazione è infatti a tutt'oggi in corso e la progettazione richiesta per il DN è quella preliminare. Pertanto, come descritto nel paragrafo 5.3 (nel quale sono stati segnalati esclusivamente i potenziali fattori perturbativi non sito-specifici collegabili al DN), non essendo possibile ad oggi definire un ambito di influenza potenziale, nonché di un adeguato livello di definizione delle soluzioni ingegneristiche che verranno adottate, non è stato possibile procedere con una caratterizzazione ambientale finalizzata a contestualizzare, e conseguentemente valutare, i potenziali effetti ambientali indotti dal procedere delle attività di realizzazione ed esercizio del DN.

Infine, anche i rimanenti obiettivi (2, 8, 9 e 10) seppure di valenza analoga ai precedenti, non sono oggetto di specifica analisi, in quanto il loro raggiungimento non può determinare di fatto ripercussioni dirette sullo stato dell'ambiente in senso stretto. Si sottolinea tuttavia l'importanza della loro attuazione nel concorrere a sostanziare



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

RB



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V – Tutela del Paesaggio

una corretta ed organica gestione delle problematiche trattate, nel rispetto delle più avanzate strategie partecipate di sostenibilità ambientale; pertanto saranno comunque oggetto dei previsti monitoraggi ambientali del PN, anche se limitatamente alla quantificazione degli "Indicatori di Processo". Analoga concettualità risulta valida per l'obiettivo 4.

Essenzialmente quindi, in conformità con quanto specificato dalle Linee Guida dell'ISPRA85, i potenziali effetti ambientali, precedentemente individuati per definire l'ambito di influenza entro cui potrebbero esaurirsi o diventare inavvertibili le interferenze generate dall'attuazione delle azioni del PN (cap. 5), vengono nel seguito analizzati e valutati correlandoli al contesto territoriale definito per ciascun impianto nucleare (cap. 6), nonché ponendoli in relazione alla conseguente evoluzione dello stato dell'ambiente.

In particolare saranno esplicitati per ciascuna linea d'azione del PN e per ciascuna componente ambientale analizzata, gli effetti ambientali attesi, in relazione al grado di disturbo indotto dalla generazione dei diversi fattori perturbativi individuati (par. 5.1), in funzione dell'avanzamento delle azioni del PN stesso. Tale avanzamento, per la strategia del *decommissioning*, è misurabile facendo riferimento a tre fasi temporali specifiche:

- *breve termine* - esercizio delle facility per il trattamento e condizionamento dei rifiuti radioattivi pregressi, di quelli derivanti dal mantenimento in sicurezza e di quelli che saranno prodotti dal *decommissioning* dei siti nucleari, nonché esercizio dei depositi temporanei di sito, sino al loro completo caricamento;

- *medio termine* - stoccaggio, nei depositi di sito, dei rifiuti radioattivi trattati e condizionati e del combustibile esaurito, in attesa della disponibilità del DN, compresi quelli derivanti dallo smantellamento delle facility di cui sopra (*brown field*);

- *lungo termine* - conferimento al DN dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, con il rilascio del sito privo di vincoli radiologici (*green field*).

L'effetto ambientale, che sarà misurato invece, come incremento/decremento della possibile perturbazione ambientale, rispetto alla fase temporale precedente all'azione valutata, verrà quindi definito quale:

- *assente*: nel caso in cui il fattore perturbativo, seppur individuabile, di fatto non produca alcuna modificazione/perturbazione all'ambiente esterno, mantenendo pertanto le caratteristiche del contesto ambientale analizzato invariate, rispetto alla fase temporale presa a riferimento, nonostante l'avanzamento delle attività;

- *non significativo*: nel caso in cui la modificazione/perturbazione rientri all'interno della variabile propria del sistema considerato, non inducendo quindi alcuna variazione significativa sul contesto ambientale, rispetto alla fase temporanea precedente all'azione in atto;

- *positivo*: quando al termine delle attività di processo sia possibile il rilascio del sito privo di vincoli radiologici, definendo una tendenza evolutiva positiva dello stato dell'ambiente nel suo complesso, anche nel senso del recupero delle proprie caratteristiche specifiche.

In conclusione, al fine di valutare non solo gli effetti attesi dalle singole azioni del PN, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi, ma anche quelli cumulativi, l'analisi disaggregata condotta sugli effetti derivanti da ciascuna linea di azione definita, per singola componente ambientale potenzialmente perturbata, è stata fatta oggetto di ulteriore valutazione organica, finalizzata alla definizione degli effetti ambientali complessivi sul contesto ambientale interessato dal PN.



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

[www.bcap.beniculturali.it](http://www.bcap.beniculturali.it)

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

AB



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V - Tutela del Paesaggio




Figura 7.1-1: Percorso valutativo

## Valutazione complessiva degli effetti ambientali del PN

L'analisi disaggregata condotta, con riferimento agli effetti ambientali attesi sulle componenti che potrebbero essere perturbate dalle azioni del PN, ha permesso di individuare, laddove verificato un potenziale disturbo, una evoluzione positiva nel tempo del contesto ambientale circostante i siti nucleari esaminati, in ragione della riduzione della radioattività artificiale, fino alla totale scomparsa della stessa, per i siti in *decommissioning* conseguentemente alla conclusione delle pratiche nucleari.

Il grado di disturbo massimo valutato, limitatamente al breve termine (esercizio degli impianti), di fatto determina modificazione/perturbazione dell'ambiente esterno non significative. Pertanto, anche ipotizzando che possano essere eserciti contemporaneamente più di un impianto nello stesso sito nucleare, è verosimile assumere che pur cumulando ciascun contributo, comunque non significativo, gli effetti ambientali attesi non potranno determinare alcuna criticità ambientale, anche in ragione delle valutazioni ambientali a cui preliminarmente tali attività sono sottoposte.

A supporto di quanto sopra è opportuno evidenziare che l'esercizio di ogni pratica nucleare è autorizzata dagli Enti preposti, sia sotto il profilo radiologico, sia convenzionale, già in fase di progettazione.

Per quanto attiene gli aspetti radiologici l'approvazione del progetto, nel suo complesso riguarda, sia le procedure gestionali da porre in essere, al fine di garantirne la non rilevanza radiologica, sia la valutazione di merito circa le tecnologie costruttive e di processo proposte.



AB



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V – Tutela del Paesaggio

Relativamente agli aspetti non radiologici invece, la normativa vigente prevede che la realizzazione e l'esercizio di nuovi impianti di trattamento e stoccaggio di rifiuti radioattivi debbano essere sottoposti a procedure di Valutazione Ambientale. In particolare a procedure di:

- Valutazioni di Impatto Ambientale – VIA, per gli impianti che tratteranno correnti di rifiuto altamente radioattive;
- Verifiche di assoggettabilità alla VIA, per tutti gli altri impianti;
- Valutazioni di incidenza naturalistica - VINCA, per impianti da realizzare in prossimità di aree SIC, ZPS;
- Valutazioni paesaggistiche, per impianti da realizzare in zone gravate da vincoli paesaggistici/ambientali.

Tali impianti, infine, saranno oggetto anche di valutazioni nell'ambito delle autorizzazioni edilizie da conseguire, pertanto i relativi progetti saranno corredati da documentazione idonea in funzione dell'ambito territoriale di riferimento, atta ad ottenere le conseguenti autorizzazioni, quali ad esempio: geologico-sismica, compatibilità geologico-idrogeologica e rischio idraulico.

In tali ambiti quindi, in virtù della maggiore definizione del livello progettuale, nonché dell'adeguata contestualizzazione temporale e sito specifica dell'opera da esercire, sarà possibile valutare nel dettaglio sia i potenziali impatti ambientali, sia eventuali effetti cumulati. Pertanto, nel caso di valutazioni che evidenziassero effetti significativi in termini ambientali, sarà possibile rimodulare la progettazione e/o individuare prima ancora della realizzazione dell'impianto adeguate misure di mitigazione, atte a ricondurre l'impatto atteso al minimo livello ragionevolmente ammissibile.

La valutazione complessiva degli effetti ambientali attesi dall'attuazione delle linee del PN di cui al presente paragrafo, trova infine conferma anche nell'esperienza di conduzione attuale di più installazioni nucleari in esercizio nel medesimo comprensorio, afferenti a diversi esercenti. E' ad esempio il caso del CR-ENEA di Casaccia, ove i monitoraggi condotti nell'ambito della rete di sorveglianza ambientale operante nell'area circostante il sito sin dalla sua costruzione, non ha mai evidenziato situazioni ambientali anomale nonostante la contemporaneità di più impianti in esercizio. Peraltro il caso indicato è a maggior ragione esemplificativo in quanto nel medesimo Comprensorio opera sia l'Esercente SOGIN del comparto energetico per il cui sito è previsto il *decommissioning*, sia la NUCLECO del comparto non energetico, la quale svolge attività per campagne cicliche.

## Valutazione delle alternative del PN

Nel corso degli anni il Parlamento ed il Governo hanno intrapreso diverse iniziative tese ad affrontare il problema della gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito.

Il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sulla "disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99", nel Titolo III, stabilisce le procedure per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio del Deposito Nazionale, nell'ambito del Parco Tecnologico, ossia un centro di ricerca aperto a collaborazioni internazionali, specializzato nel settore del trattamento dei rifiuti.

Anche a livello internazionale il nostro Paese è chiamato a rispettare gli impegni derivanti dalla Convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile e dei rifiuti radioattivi, con particolare riferimento alla Direttiva 2011/70/Euratom, il cui recepimento determina la non prorogabilità di un programma strategico nazionale per la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito.

Per altro, in relazione alla necessità del Deposito Nazionale va ribadito che l'Italia non ha ancora un deposito idoneo allo smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito e, nei prossimi anni, è previsto il rientro in Italia dall'Inghilterra e dalla Francia di rifiuti condizionati derivanti dalle operazioni di riprocessamento del combustibile irraggiato.

Pertanto, la disponibilità in tempi ragionevoli del Deposito Nazionale corrisponde per l'Italia al soddisfacimento di una triplice esigenza:



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

[www.beap.beniculturali.it](http://www.beap.beniculturali.it)

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

AB





# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V – Tutela del Paesaggio

- onorare i tempi previsti dagli accordi stipulati dall'Italia per il rientro in Italia dei residui radioattivi derivanti dalle attività di riprocessamento del combustibile;
- portare a termine il *decommissioning* degli impianti nucleari e rilasciare privi di vincoli di natura radiologica i territori soggetti a pregressa servitù nucleare;
- dare sistemazione idonea ai rifiuti radioattivi di origine non elettronucleare (i medico-sanitari, industriali e quelli provenienti dalla ricerca).

La realizzazione del Deposito Nazionale assume quindi anche carattere funzionale rispetto all'intendimento di voler dar seguito alla strategia di *decommissioning* individuata, concludendo rapidamente lo smantellamento definitivo delle centrali nucleari, consentendo così una riduzione delle voci di bolletta a carico dei cittadini italiani, costituite dagli "altri oneri di sistema", nonché garantendo idoneo smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dalle attività di medicina nucleare, industriali e di ricerca, afferenti alla strategia del Servizio Integrato.

Il trasferimento dei rifiuti radioattivi in un'unica struttura garantirà sia la totale sicurezza per i cittadini e l'ambiente sia il rispetto delle direttive europee, allineando l'Italia ai Paesi che da tempo hanno in esercizio sul loro territorio depositi analoghi.

Sulla base di quanto sopra pertanto non è percorribile ipotizzare strategicamente diverse alternative, rispetto a quelle individuate dal PN e tantomeno un'alternativa zero.

## Sistema di monitoraggio ambientale del PN

### Generalità

Nel presente Capitolo vengono descritti i criteri adottati per il monitoraggio e controllo degli effetti ambientali derivanti dall'attuazione del PN definendo, in particolare, il set di indicatori utilizzati, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità di redazione del rapporto di monitoraggio contenente i risultati della valutazione degli impatti e delle eventuali misure correttive da adottare.

Come definito dalla normativa, il monitoraggio deve assicurare il controllo sugli impatti ambientali derivanti dall'attuazione del PN e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di protezione ambientale prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisi e da adottare le opportune misure correttive (Figura 9-1).




Figura 9-1 – Schema del progetto di monitoraggio



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V-Tutela del Paesaggio  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416  
www.beap.beniculturali.it  
e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)  
e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

AB



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V – Tutela del Paesaggio

Le valutazioni effettuate nel capitolo precedente hanno dimostrato che, da un punto di vista generale, le linee di azione esaminate per l'attuazione degli obiettivi del PN, perseguono esplicitamente o implicitamente obiettivi di carattere ambientale (si ricorda a tal proposito che la finalità primaria del PN è proprio la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi ed il loro smaltimento definitivo) ragione per cui il monitoraggio ambientale del PN si traduce spesso in misurazione dei benefici attesi più che di "impatti" negativi.

Pertanto lo scopo del monitoraggio ambientale sarà quello di confermare, da un punto di vista qualitativo e quantitativo, gli esiti positivi della valutazione ambientale effettuata e predisporre eventuali interventi correttivi per la riformulazione delle azioni del Programma o di specifiche attività, sulla base di quanto emerso dalla valutazione.

Le attività di monitoraggio definite nel presente Rapporto sono suddivise in:

- Monitoraggio del contesto ambientale, finalizzato all'analisi dell'evoluzione del contesto ambientale di riferimento, definito secondo i criteri riportati nel cap. 7;
- Monitoraggio del PN, finalizzato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi propri del PN e del grado di attuazione delle relative linee di azione;
- Monitoraggio ambientale del PN, allo scopo di seguire e valutare il contributo del programma all'evoluzione del contesto ambientale e al perseguimento degli obiettivi generali di protezione ambientale.

## Sistema degli indicatori di monitoraggio

Il sistema di monitoraggio deve consentire di raccogliere ed elaborare informazioni relative all'andamento del contesto ambientale di riferimento, allo stato di avanzamento delle attività e alle modalità di attuazione delle azioni previste dal Programma, nonché agli effetti ambientali significativi indotti dalle suddette azioni. Per adempiere a tale scopo sono stati individuati, in conformità con quanto previsto da Manuali e Linee Guida riconosciute a livello nazionale<sup>90</sup>, i seguenti indicatori:

- Indicatori di processo, i quali danno conto del grado di attuazione delle azioni del PN;
- Indicatori di contributo del piano alla variazione del contesto;
- Indicatori di contesto che seguono l'evoluzione del contesto ambientale.

Nel Capitolo 7 sono state valutate sotto il profilo ambientale le linee di azione trattamento/condizionamento dei rifiuti radioattivi liquidi, solidi, di correnti specifiche e del combustibile esaurito, stoccaggio in sito o al DN e smaltimento al DN, individuate per l'attuazione delle due strategie di azione *Decommissioning* e Servizio Integrato, a loro volta definite per il raggiungimento dei diversi obiettivi del PN con particolare riferimento agli obiettivi 1,3, 5, 6 e 7 sintetizzabili in: "gestione in sicurezza di tutti i tipi di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito, soggetti alla giurisdizione nazionale, durante tutte le fasi del ciclo di vita di tali rifiuti, dalla generazione allo smaltimento". Per tali obiettivi è stato possibile individuare, oltre agli "Indicatori di Processo" anche "Indicatori di Contributo" e "Indicatori di Contesto" in relazione alle componenti ambientali coinvolte, direttamente e indirettamente, dai potenziali effetti ambientali determinati dalle azioni del PN.

Inoltre, sempre nel capitolo 7, è stato evidenziato che pur essendo la chiusura del ciclo di vita (smaltimento) dei rifiuti/combustibile strettamente correlata al raggiungimento anche dell'obiettivo 4 (inerente la localizzazione, costruzione ed esercizio del DN), l'analisi condotta non ne ha preso in carico i potenziali effetti ambientali, in quanto il processo per il raggiungimento di tale obiettivo è ancora in fase iniziale (l'iter di localizzazione è a tutt'oggi in corso, come è in corso anche la progettazione del DN). Pertanto, in assenza della definizione dell'ambito di influenza potenziale, nonché di un adeguato livello di progettazione, non è stato possibile procedere



RB



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

## DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio V – Tutela del Paesaggio

con una caratterizzazione ambientale finalizzata a contestualizzare e conseguentemente valutare i potenziali effetti ambientali indotti al procedere delle attività.

Per l'obiettivo 4, fino a quando non saranno disponibili informazioni in merito alla localizzazione del DN ed al relativo progetto, sarà possibile effettuare il monitoraggio del PN solo attraverso l'impiego di "Indicatori di Processo".

Infine, anche per i rimanenti obiettivi (2, 8, 9 e 10) è corretto affermare che il loro raggiungimento non può avere ripercussioni dirette sullo stato dell'ambiente; e pertanto, non è stata effettuata alcuna valutazione ambientale né sono stati individuati indicatori di contesto e di contributo. Si ribadisce tuttavia l'importanza dell'attuazione dei suddetti obiettivi nel concorrere a sostanziare una corretta ed organica gestione delle problematiche trattate, nel rispetto delle più avanzate strategie partecipate di sostenibilità ambientali, motivo per cui saranno comunque oggetto dei previsti monitoraggi del PN, anche se limitatamente alla quantificazione degli "Indicatori di Processo".

Con riferimento alle valutazioni effettuate ed ai criteri di individuazione degli indicatori si riportano nella seguente tabella gli indicatori di contesto/contributo/processo utilizzati per il monitoraggio degli obiettivi 1 – 3 – 5 – 6 – 7 del PN e delle relative linee di azione, per la **componente Tutela del Paesaggio**

Componente Ambientale	Indicatore di Processo	Unità di Misura	Indicatore di Contributo	Unità di Misura	Indicatore di Contesto	Unità di Misura	Obiettivo Generale di Protezione Ambientale
Paesaggio	numero di nuove autorizzazioni paesaggistiche acquisite	Numero intero	incremento in di volumi fuori terra	m <sup>3</sup>	presenza di aree tutelate e vincolate a livello internazionale, comunitario e nazionale e regionale	SI/NO	Tutela del Paesaggio
			decremento di volumi fuori terra	m <sup>3</sup>			
	numero di strutture demolite al procedere del decommissioning	Numero intero	incremento di volumi fuori terra	m <sup>3</sup>	presenza di aree tutelate e vincolate a livello internazionale, comunitario e nazionale e regionale	SI/NO	
			decremento di volumi fuori terra	m <sup>3</sup>			

I dati relativi agli indicatori di Processo e di Contributo saranno forniti con periodicità annuale dai Gestori degli Impianti, mentre quelli di Contesto saranno reperiti, sempre con periodicità annuale, dalle fonti istituzionali di seguito indicate:

Dati Meteorologici	ARPA Regionali - ISPRA
Dati Portate corpi idrici	ARPA Regionali - ISPRA
Dati Paesaggistici	MIBACT – Soprintendenze Regionali
Dati Radiazioni Ionizzanti	ARPA Regionali - ISPRA
Dati Biodiversità	Ministero Ambiente

L'attuazione del PN potrà comportare una nuova rivalutazione degli effetti ambientali ad esso associato, e, se opportuno, saranno individuati ulteriori *indicatori di contributo* (ad es. specifici analiti immessi nell'ambiente), al fine di misurare adeguatamente gli effetti ambientali delle azioni del PN sull'evoluzione dello stato dell'ambiente. Inoltre, poiché nell'ambito dell'attuazione del PN sono previsti, a diversi livelli, iter autorizzativi dedicati, gli esiti delle valutazioni effettuate nel corso di tali procedimenti potranno determinare un riallineamento del PN e dei relativi effetti ambientali.



AB



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V – Tutela del Paesaggio

## Contenuti e periodicità dei rapporti di monitoraggio

Al fine di divulgare gli esiti delle attività di monitoraggio verranno redatti rapporti di monitoraggio periodici, che, in considerazione della natura e dei contenuti del PN e della sua evoluzione temporale, potranno essere articolati in un rapporto completo, con cadenza triennale.

Di seguito si propone uno schema di massima dei contenuti del rapporto di monitoraggio triennale:

- Aggiornamento dello scenario di riferimento attraverso:

- a) la descrizione dell'evoluzione del PN, delle condizioni normative, delle politiche e delle strategie di gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito;
- b) l'analisi della evoluzione della pianificazione territoriale di riferimento;
- c) popolamento e aggiornamento degli indicatori di prestazione, di contributo e di contesto individuati nel presente Rapporto Ambientale;
- d) verifica degli scenari elaborati nel presente Rapporto Ambientale.

- Verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi, esaminando le cause di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.

- Descrizione del processo di partecipazione eventualmente attivato per l'attuazione del PN.

- Indicazioni per le successive fasi di attuazione, con riferimento ad un possibile nuovo orientamento dei contenuti, della struttura del PN o dei criteri per l'attuazione, in tutti i casi in cui si verificano scostamenti rispetto a quanto previsto in sede di pianificazione e di VAS (ad esempio mancata realizzazione delle azioni, mancato raggiungimento degli obiettivi, ecc).

## Comunicazione degli esiti del monitoraggio

Gli esiti del monitoraggio verranno resi disponibili in apposite sezioni dei siti internet del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**TENUTO CONTO** delle valutazioni, condizioni, osservazioni e raccomandazioni espresse dal Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico di questa Direzione Generale e dagli Uffici territoriali della Regione Siciliana, come sotto elencati:

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere, con nota prot. n. 6531 del 24/11/2017;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo, con nota prot. n. 13253 del 26/09/2017;
- Parco Archeologico Ercolano, con nota prot. n. 1765 del 09/11/2017;
- Parco Archeologico di Paestum, con nota prot. n. 2453 del 13/09/2017;
- Parco Archeologico di Pompei, con nota prot. n. 12829 del 18/09/2017;
- Parco Archeologico dei Campi Flegrei, con nota prot. n. 721 del 15/09/2017;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Caserta e Benevento, con nota prot. n. 15981 del 09/11/2017;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, con nota prot. n. 8004 del 12/09/2017;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, con nota prot. n. 21334 del 20/09/2017;



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V-Tutela del Paesaggio  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416  
www.beap.beniculturali.it  
e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)  
e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

RB



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

## DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

### Servizio V – Tutela del Paesaggio

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, con nota prot. n. 10402 del 31/08/2017;
- Segretariato Regionale per il Friuli Venezia Giulia, con nota prot. n. 5934 del 07/11/2017;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti, con nota prot. n. 10738 del 13/09/2017;
- Parco Archeologico di Ostia Antica, con nota prot. n. 2907 del 10/11/2017;
- Segretariato Regionale per la Lombardia, con nota prot. n. 6591 del 09/11/2017;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Lodi e Mantova, con nota prot. n. 6120 del 13/11/2017;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, con nota prot. n. 11940 del 12/09/2017;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo, con nota prot. n. 13233 del 06/11/2017 e nota prot. n. 10873 del 05/09/2017;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 14247 del 13/09/2017;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, con nota prot. n. 11094 del 07/11/2017;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto, con nota prot. n. 30444 del 31/10/2017;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota prot. n. 8055 del 08/11/2017;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro, con nota prot. n. 16376 del 07/11/2017;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e per le Province di Oristano e Sud Sardegna, con nota prot. n. 18709 del 13/09/2017;
- Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo, con nota prot. n. 5734 del 26/09/2017;
- Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Ragusa, con nota prot. n. 2115 del 09/10/2017;
- Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento, con nota prot. n. 8448 del 13/09/2017;
- Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Catania, con nota prot. n. 21578 del 28/11/2017;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, con nota prot. n. 12906 del 10/11/2017;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato, con nota prot. n. 24766 del 10/11/2017;
- Ufficio Beni Archeologici di Bolzano, con nota prot. n. 45600 del 22/01/2018;
- Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali di Trento, con nota prot. n. 496419 del 14/09/2017;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Venezia e per le Province di Belluno, Padova e Treviso, con nota prot. n. 19187 del 08/09/2017;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, con nota prot. n. 20948 del 07/09/2017;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia Laguna, con nota prot. n. 14760 del 09/11/2017;



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 – FAX 06-6723.4416

[www.beap.beniculturali.it](http://www.beap.beniculturali.it)

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC – Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

RS



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V – Tutela del Paesaggio

- Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico di questa Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, con nota prot. n. 2760 del 29/01/2017;

## OSSERVAZIONI, CONDIZIONI E RACCOMANDAZIONI DEGLI UFFICI TERRITORIALI

Si riportano, di seguito, le principali criticità, in relazione alle esigenze di tutela del paesaggio e patrimonio culturale, evidenziate dagli uffici territoriali del MIBACT nelle note sopracitate:

### REGIONE ABRUZZO

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 6531 del 24/11/2017), ha comunicato quanto segue:

< **VISTO** il D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, Parte Seconda, Titolo II sulle procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), in particolare l'art. 13 comma 1 sulla redazione del Rapporto ambientale e l'avvio delle consultazioni con le autorità competenti in materia;

**VISTO** il D.P.C.M. del 29 agosto 2014 n. 171 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo" a norma dell'articolo 16, comma 4, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89;

**VISTO** il Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 Luglio 2002 n. 137";

**IN RISCONTRO** alla nota relativa all'oggetto prot. n. 22032 del 28 luglio 2017 con la quale è stato richiesto il parere di competenza sul Programma nazionale in oggetto;

**VISTA** la nota di quest'ufficio prot. n. 2013 del 15 aprile 2016 con la quale sono state avanzate alcune osservazioni sul Rapporto preliminare relativo al Programma nazionale in oggetto, a suo tempo trasmesso con nota prot. n. 9051 del giorno 1 aprile 2016, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 152/2006 (avvio della consultazione);

**CONSIDERATO** il notevole interesse pubblico del patrimonio paesaggistico e naturalistico presente nel territorio di competenza di questa Soprintendenza, gran parte del quale è già tutelato, ai sensi della Parte III del D.lgs. 42/2004, sia per la presenza di aree definite da specifici Decreti Ministeriali di importante interesse paesaggistico, ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004, che per la presenza di estese aree individuate ai sensi dell'art. 142 del medesimo Codice, quali Parchi nazionali e regionali, Riserve naturali, fiumi, boschi e cime montuose;

**CONSIDERATA** inoltre la presenza di numerose aree di interesse archeologico, individuate da specifici decreti ministeriali ed altri strumenti normativi e tutelate ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2004;

**CONSIDERATO** che il suddetto territorio è altresì caratterizzato da una massiccia presenza di "nuclei storici originari", di piccole, medie e grandi dimensioni, all'interno dei quali ci sono immobili soggetti a tutela per l'interesse storico-artistico, come edifici di culto e di proprietà pubblica, cd altri ancora di proprietà privata ascrivibili e tutelabili come edifici monumentali ai sensi del D.lgs. 42/2004 o infine edifici di pregio;

**CONSIDERATA** infine l'alta sismicità di tutto il territorio, peraltro interessato ultimamente dal tragico terremoto del 6 aprile 2009, ed il conseguente livello di rischio da tenere in considerazione per la realizzazione di qualsivoglia tipo di intervento;

**VISTO** il Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V-Tutela del Paesaggio  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416  
www.beap.beniculturali.it  
e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)  
e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

RB



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V – Tutela del Paesaggio

**ANALIZZATE** le potenziali ricadute di quanto previsto nel Piano sul territorio di competenza di questa Soprintendenza, riscontrandole in gran parte sulla futura eventuale localizzazione del Deposito nazionale;

**CONSIDERATO** il quadro normativo e la sua evoluzione storica, l'approccio metodologico e gli obiettivi strategici del programma, la mappatura delle aree di interesse ed i potenziali impatti a livello nazionale; **CONSIDERATI** i potenziali rischi/effetti sul patrimonio culturale e paesaggistico del territorio di competenza di quest'ufficio derivanti dall'attuazione del programma,

questa Soprintendenza

in relazione a quanto richiesto e per quanto di competenza, esprime parere favorevole al Piano predisposto dall'Autorità Proponente, ribadendo quanto già segnalato in fase di avvio delle consultazioni, ovvero la necessità di tenere adeguatamente in considerazione, durante la procedura di localizzazione del Deposito nazionale disciplinata dal D.lgs. 31/2010 più volte richiamato dal Piano in oggetto, delle seguenti circostanze relative al territorio di competenza di questa Soprintendenza:

- la cospicua presenza di beni culturali e paesaggistici di straordinario interesse pubblico e la relativa situazione di tutela diffusa, già richiamata nelle premesse. Si evidenzia a titolo esemplificativo la presenza del massiccio montuoso del Gran Sasso, Sito dichiarato di Interesse Comunitario, che conserva il Ghiacciaio del Calderone, uno degli ultimi ancora attivi;
- l'accertata ed elevata pericolosità sismica di tutto il territorio comprendente la città dell'Aquila ed i comuni del cosiddetto Cratere, valutandone attentamente i rischi connessi nell'eventuale previsione di interventi e/o localizzazione di strutture o impianti nell'ambito del Programma nazionale. >

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 13253 del 26/09/2017), ha comunicato quanto segue:

< Facendo seguito alla nota prot.22032 del 28 luglio 2017 ns prot.11489 dei 14 agosto 2017, esaminati gli elaborati e la documentazione presente sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ([http://www.va.miniambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1610/2701\\_collapse](http://www.va.miniambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1610/2701_collapse)), quali atti di riferimento tecnico scientifico del Programma Nazionale, Rapporto Ambientale e di Sintesi relativi alla procedura di VAS, fase di consultazione ai sensi degli artt.13, co. 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., del "Programma Nazionale per la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi", si osserva quanto segue.

Premesso che il programma proposto non definisce singoli progetti ne individua specifici localizzazioni (siti), le linee di indirizzo e le strategie di intervento forniscono ampie risposte agli obiettivi che sono propri della direttiva 2011/EURATOM, elencando i rifiuti presenti sul territorio nazionale e le fasi di gestione per il loro ciclo (generazione >smaltimento).

Gran parte delle informazioni che definiscono il programma appaiono sia per le valutazioni ambientali s.s. sia per le valutazioni paesaggistiche di competenza istituzionale, non complete restituendo pertanto un quadro conoscitivo non soddisfacente per le valutazioni di merito. La carenza appare determinata, probabilmente, dalla non coerenza con i presupposti culturali che sono alla base dei metodi di analisi degli elementi di pianificazione e con quelli di tutela che caratterizzano le attività degli istituti periferici del MIBACT.

Si ritiene opportuno, stante l'importanza della materia in questione, che sia la "coerenza diretta" sia la "coerenza indiretta", evocate quali strumenti per raggiungere gli obiettivi del Piano, in riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. 42/04 (Codice dei beni culturali e del Paesaggio) e nello specifico alle azioni per la tutela e

39



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

[www.beap.beniculturali.it](http://www.beap.beniculturali.it)

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

8  
AB



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V – Tutela del Paesaggio

valorizzazione integrata del patrimonio culturale (nella sua più ampia accezione) e paesaggistico, debbano essere necessariamente considerate e fondarsi attraverso una analisi olistica del territorio, e non sulla mera presenza/assenza dei singoli vincoli.

Risulta, necessaria dunque una lettura non disgiunta ma integrata tra le pianificazioni (es. Piani Paesistici vigenti e in formazione), gli strumenti di tutela MIBACT, le strategie poste in atto dai Parchi nazionali e regionali, dalle Riserve, dai siti della rete Natura 2000, dalle realtà e proposte in itinere UNESCO, ovverosia con gli specifici piani di gestione secondo le diverse direttive UE che li definiscono anche in prospettiva.

Per quanto sopra esposto si ritiene necessaria e opportuna da parte dei proponenti, una specifica sostanziale e articolata ridefinizione del Piano, per gli aspetti relativi alle "Componenti Ambientali Paesaggio" >.

## REGIONE CAMPANIA

**Parco Archeologico Ercolano**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 1765 del 09/11/2017), ha comunicato quanto segue:

< In riferimento alla nota, di pari oggetto, n. 22032 del 28.07.2017 con la quale si comunica l'avvio della consultazione pubblica e si richiede parere, esaminata la documentazione relativa al programma in oggetto, si ritiene necessario segnalare che l'ambito territoriale di competenza del Parco Archeologico di Ercolano costituisce parte integrante del Sito Unesco "Aree Archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata".

In considerazione di quanto sopra si richiama la necessità del rispetto delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico dei Comuni Vesuviani in caso di un coinvolgimento di questo territorio nel Programma Nazionale per la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. >

**Parco Archeologico di Paestum**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 2453 del 13/09/2017), ha comunicato quanto segue:

< In riferimento alla nota n. 22032 del 28/07/2017 di Codesta DGABAP - Serv. V, riportante la comunicazione di avvio di consultazione pubblica ai sensi degli art. 11, 13-18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., si comunica quanto segue:

- esaminata la documentazione tecnica presente sul sito del MATTM;
- richiamate le peculiarità dell'esiguo "territorio" assegnato al Parco Archeologico di Paestum, costituito in massima parte da Musei, aree e monumenti archeologici;
- visto il parere già espresso per il restante territorio confinante con questo Parco da parte della Soprintendenza Archeologia della Campania (pagg. 6 e 7 della nota n. 7146 del 22/07/2016),

si esprime

parere negativo al coinvolgimento del PAE in qualsivoglia delle fasi gestione e smaltimento di combustibili nucleari esauriti e di rifiuti radioattivi. >

**Parco Archeologico di Pompei**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 12829 del 18/09/2017), ha comunicato quanto segue:

< In riferimento alla nota, di pari oggetto, n. 22032 del 28.07.2017 con la quale si comunica l'avvio della consultazione pubblica e si richiede parere;

- esaminati il Rapporto Ambientale con i relativi allegati e la Sintesi non tecnica
  - visto che l'ambito territoriale preso in considerazione è quello relativo alle aree di produzione e stoccaggio dei rifiuti e che per il Deposito Nazionale sono indicate solo le linee di principio dell'analisi del territorio per la sua localizzazione,
  - rilevato che il territorio di competenza non risulta interessato dalle azioni del Programma in epigrafe,
- questo Parco Archeologico, pur non essendo tenuto ad esprimere, per quanto di competenza, specifiche

40



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V-Tutela del Paesaggio  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416  
www.beap.beniculturali.it  
e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)  
e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

RB





# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

## DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio V – Tutela del Paesaggio

osservazioni sul contenuto del Rapporto Ambientale, ritiene necessario segnalare che il territorio di competenza è caratterizzato dalla presenza di siti iscritti nella Lista del Patrimonio mondiale UNESCO quali Pompei e Torre Annunziata, oltre che da un patrimonio archeologico diffuso ricompreso nella buffer zone dei suddetti siti UNESCO.

In considerazione di quanto sopra si richiama la necessità del rispetto di tutte le disposizioni di Legge per la tutela del patrimonio archeologico e paesaggistico nonché delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico dei Comuni Vesuviani e delle previsioni del Piano urbanistico territoriale della Penisola Sorrentino-Amalfitana in caso di un coinvolgimento di questo territorio nel Programma Nazionale per la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.>.

**Parco Archeologico dei Campi Flegrei**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 721 del 15/09/2017), ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, assunta al protocollo di codesto Parco con n. 677 del 31/08/2017, si comunica che, a seguito dell'analisi della documentazione presentata dal Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili, l'efficienza energetica, il nucleare, e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento, non sono stati rilevati elementi che coinvolgano direttamente i siti e i monumenti afferenti a questo Istituto che, pertanto, non ha osservazioni da formulare.>.

**La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Caserta e Benevento**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 15981 del 09/11/2017), ha comunicato quanto segue:

< In relazione all'oggetto, si riscontra la nota, di codesta Direzione Generale (in indirizzo), con Prot. n. 30444 Class.34.19.04 Fasc. 75 del 31/10/2017, acquisita con riferimento MiBACT-SABAP-CE ARCHIVIO C 15540 del 02/11/2017, con la quale, tra l'altro, s'invitava, tra gli "Uffici MiBACT", "comunicazione di avvio della consultazione pubblica ai sensi degli art.11, artt. 13-18 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i." anche la Scrivente a comunicare il proprio parere. La valutazione richiesta viene effettuata su uno strumento di programmazione (**Programma Nazionale per la Gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi**) che per natura definisce linee di indirizzo e strategie di intervento e non singoli progetti già elaborati, pertanto, ai fini delle valutazioni, osservazioni e suggerimenti, dovrà essere valutata oltre che la completezza del quadro conoscitivo per gli aspetti di competenza di questo Ministero, la coerenza del metodo di analisi dei contesti territoriali e ambientali e delle strategie d'intervento proposte con gli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti o eventualmente, in corso di redazione e aggiornamento e, quindi, rispetto ai vincoli esistenti (sul paesaggio, sui beni culturali e siti UNESCO), o in itinere ma ancora privi di formale provvedimento, nonché il rapporto con altri livelli di pianificazione territoriale, provinciale e comunale.

Pertanto, nel condurre l'esame del Piano, dovrà essere verificata la validità degli indicatori di sostenibilità paesaggistica e dei beni culturali utilizzati nella elaborazione del rapporto ambientale e nel piano di monitoraggio VAS, per l'individuazione degli obiettivi che il piano stesso intende perseguire e delle azioni ipotizzate per la sua attuazione, suggerendo, se necessario, eventuali misure correttive, anche mediante la proposta di nuovi indicatori di sostenibilità da introdurre nell'analisi dei contesti ambientali, territoriali, paesaggistici e dei beni culturali.

Considerato che il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (nel seguito, Codice dell'Ambiente) stabilisce che la valutazione ambientale strategica riguarda anche i programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alla Circolare n. 5/2010 ed alla Circolare n. 6/2010 della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, formula le seguenti valutazioni, condizioni, osservazioni e



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

RB 2



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V – Tutela del Paesaggio

raccomandazioni.

In merito alla concreta fattispecie proposta, appare, (in esordio), utile, per favorire l'aderenza della stessa alla relativa fattispecie normativa, richiamare proprio tale ultima definizione, introdotta all'art. 5 "Definizioni", comma 1, lettera a) del Codice dell'Ambiente, e, cioè, che è, ai fini dello stesso decreto legislativo n. 152/2006, valutazione ambientale di piani e programmi, "nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, dei rapporti e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio".

La richiamata definizione, centrale anche per derivare gli effetti di competenza della Scrivente dell'intero istituto normativo in discorso, anticipa la rilevanza del successivo TITOLO II "LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA" della PARTE SECONDA "PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)" dello stesso Codice dell'Ambiente.

Tale titolo è composto da n. 8 (otto) articoli, dall'art. 11 "Modalità di svolgimento" all'art. 18 "Monitoraggio", e, ancora con lo scopo di favorire il riscontro tra fattispecie concreta in oggetto e fattispecie normativa, appare utile, come segue, una rilettura mirata:

• il citato art. 11 dispone che "1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12a a 18:

- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3 bis;
- b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
- c) lo svolgimento di consultazioni;
- d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
- e) la decisione;
- f) l'informazione sulla decisione;
- g) il monitoraggio.

2. L'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali e del rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei:

- a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 6;
- b) collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all'articolo 18;
- c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie.

3. La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione

42



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

AB 2



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.";

• dopo l'art. 12 "Verifica di assoggettabilità", l'art. 13, "Redazione del rapporto ambientale", dispone che

1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.
  2. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni dall'invio del rapporto preliminare di cui al comma 1 del presente articolo.
  3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico dell'amministrazione pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.
  4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuali, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Il Rapporto ambientale da atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.
  5. La proposta di piano o di programma è comunicata, anche secondo modalità concordate, all'autorità competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14, comma 1, decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della valutazione. La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.
  6. La documentazione è depositata presso gli uffici dell'autorità competente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione.";
- l'art. 14, "Consultazione", dispone che:
1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 13, comma 5, l'autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della regione o provincia autonoma interessata. L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica.
  2. L'autorità competente e l'autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.
  3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
  4. In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e

43



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

AB 8



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V – Tutela del Paesaggio

partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali norme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241,";

• dopo l'art. 15 "Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti i risultati della Consultazione", dopo l'art. 16 "Decisione" e dopo l'art. 17 "Informazione sulla decisione", l'art. 18, "Monitoraggio", dispone che:

1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e di programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
2. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.
3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate.
4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione."

Si evidenzia, anche, che il predetto Codice dell'Ambiente, all'art. 5 "Definizioni", comma 1, lettera d), indica che deve intendersi, relativamente, per tale materia, come "patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" e che la Scrivente ha competenza territoriale, sia per i **beni culturali** che per il **paesaggio**, esclusivamente sui **territori di tutti i Comuni delle province di Caserta e di Benevento**.

Sulla base di tale ultima precisazione, relativa ai confini generali della competenza territoriale della Scrivente, è possibile, preliminarmente, per pervenire correttamente alle predette osservazioni, limitare, come segue, l'insieme totale delle previsioni contenute nel programma operativo, tra le altre, alle (più significative) previsioni d'interesse della Scrivente.

Come si deriva, al punto 1.2,3 del "RAPPORTO PRELIMINARE DEL PROGRAMMA NAZIONALE PER LA GESTIONE DEL COMBUSTIBILE ESAURITO E DEI RIFIUTI RADIOATTIVI" il programma "del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, oggetto della Valutazione ambientale strategica, trova origine nella Direttiva 2011/70 Euratom del Consiglio recepita con il Decreto Legislativo n.45/2014 che prevede la predisposizione di un programma Nazionale in cui siano chiaramente illustrati gli obiettivi generali delle politiche nazionali degli Stati membri riguardanti la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito.

Attualmente il Governo è impegnato nell'attuazione dell'articolata procedura regolamentata dall'articolo 27 del succitato decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 per identificare il luogo che dovrà ospitare il Deposito nazionale.

In relazione alle richieste delle normativa, agli obiettivi e ai contenuti del programma e alla tipologia delle misure, si ritiene che la componente ambientale riferita al patrimonio culturale potrebbe essere ulteriormente approfondita nei documenti del programma, in particolare implementando:

- Il quadro conoscitivo, la documentazione e le tavole del programma con l'indicazione dei beni culturali e paesaggistici localizzati sul territorio;



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

RB



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V – Tutela del Paesaggio

- *L'evoluzione delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dall'applicazione del programma e la considerazione dei possibili impatti significativi conseguenti all'attuazione del programma;  
Il monitoraggio e il controllo degli impatti ambientali significativi sul patrimonio culturale derivanti dall'azione del programma".*  
Inoltre, per quanto di competenza della Soprintendenza scrivente, come già richiesto con nota n.4906 del 14/04/2016 si ritiene **non esaustiva**:
- ❖ l'illustrazione dei **contenuti degli obiettivi principali** del programma e del relativo raffronto **con altri pertinenti piani o programmi** (ad esempio, per le competenze MiBACT, con gli strumenti di pianificazione paesaggistica e con gli altri strumenti di tutela del territorio);
- ❖ la considerazione degli **aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente** (ad esempio, per il MiBACT, in riferimento allo stato attuale del patrimonio culturale: beni culturali e paesaggio, vincoli di dichiarazione di notevole interesse pubblico che insistono sul territorio interessato dal programma, parchi regionali, siti UNESCO, centri storici tutelati) e la considerazione della sua **evoluzione probabile senza l'attuazione del programma** (ad esempio considerando le previsioni di tutela del piano paesaggistico) o **con le ipotesi del programma**;
- ❖ la considerazione dei **possibili impatti significativi sul patrimonio culturale**, anche architettonico, e sul paesaggio e **l'interrelazione tra questi e gli altri fattori ambientali**;
- ❖ la considerazione delle **misure** previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi sui beni culturali e sul paesaggio;
- ❖ la **descrizione del monitoraggio e del controllo degli impatti significativi sul patrimonio culturale e sul paesaggio** derivanti dall'attuazione del programma proposto.

## REGIONE EMILIA ROMAGNA

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 8004 del 12/09/2017), ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento al programma in argomento, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio n. DG/ABAP/34.19.04/75/22032 del 28.07.2017, richiamato quanto già espresso nella fase di scoping con ns. nota prot. n. 2719 del 14.04.2016, questa Soprintendenza, comunica di aver esaminato il Rapporto Ambientale e la documentazione inerente il piano in oggetto.

Considerato che il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i stabilisce che la VAS riguarda i piani che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza al DPCM 171/2014 e s.m.i., formula pertanto le seguenti valutazioni e osservazioni.

In merito al profilo paesaggistico del piano in oggetto, si deve rilevare come il Rapporto Ambientale non abbia rilevato la presenza nel Comune di Caorso (PC), che ospita l'omonima Centrale nucleare, di un'area dichiarata di notevole interesse pubblico, tutelata con DM 01.08.1985, recante "*Territorio comprendente il meandro detto il Mezzanone e la Isola de Pinedo notevole dal punto di vista paesaggistico-botanico ed avifaunistico sito nel comune di Caorso*", nonostante fosse già stato evidenziato dalla scrivente nel corso della fase di scoping. Tale risultanza appare con ogni evidenza di particolare rilevanza, dato che la Centrale di Caorso ricade interamente all'interno del perimetro tutelato ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., e non solo dunque all'interno degli ambiti di tutela dei corsi d'acqua di cui all'art. 142, comma 1, lettera c), come indicato nel Rapporto Ambientale (cfr. R.A., p. 214).

Nella zona di Caorso, il paesaggio fluviale si rivela emblematico dei territori che subiscono l'incessante modellamento da parte delle acque: segni principali ne sono l'isola de Pinedo, dalla caratteristica conformazione allungata nella direzione della corrente, e l'estesa Janca fluviale di Zerbio, meandro abbandonato per la diversione

45



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

RB 18



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V - Tutela del Paesaggio

dell'alveo principale del fiume, con la formazione di ampie zone a stagno a forma di mezzaluna. Le lanche e le isole fluviali costituiscono zone umide di notevole interesse, caratterizzate dalla presenza di numerose specie di avifauna e da una ricca vegetazione acquatica, ivi incluse alcune specie rare come l'erba pesce e la castagna d'acqua. Paradossalmente, la buona conservazione naturalistica di questa vasta area è da imputarsi alla Centrale nucleare, la cui presenza nella zona a est dell'oasi de Pinedo, ha di fatto inibito ogni altra attività. Da segnalare come proprio nell'area di rispetto della Centrale si conservino le lanche di maggiore pregio naturalistico. Si tratta dunque di un'area di straordinaria qualità paesaggistica.

A oggi, per la tutela in questione, non risultano ancora adottate le relative prescrizioni d'uso così come previsto dal *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, tuttavia si segnala per opportuna conoscenza che nel frattempo è stato istituito il competente Comitato Tecnico Scientifico per l'adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, cui spetterà anche questo compito.

Alla luce di quanto indicato nel Rapporto Ambientale, con particolare riferimento alla possibilità di realizzare nuovi volumi fuori terra per attività di trattamento/condizionamento e stoccaggio del combustibile esaurito (cfr. R.A., pp. 176-178), in relazione all'area in questione, si ritiene necessario estendere la distanza dei punti di monitoraggio del "PMA Paesaggio" a 4 km, pari al tratto che separa la Centrale dalla sponda del fiume Po (strada Mezzanone Roncarolo), limite a est dell'area tutelata, da cui la stessa è ancora visibile.

Occorrerà inoltre fornire una precisazione circa gli "studi paesaggistici condotti sull'adeguamento dei depositi di Caorso", citati a titolo esemplificativo nel Rapporto Ambientale (cfr. R.A., nota p. 286), a sostegno della tesi della non significatività dell'effetto delle azioni del P.N. sulla componente paesaggio. A tal proposito, corre l'obbligo di richiamare quanto indicato dalla Convenzione Europea del Paesaggio, alla luce della quale l'affermazione che "*la realizzazione di nuovi volumi non induce un'alterazione fisica nel paesaggio, interessando aree già industriali*" (cfr. R.A., p. 286), pare quantomeno poco coerente con le linee dettate dalla citata Convenzione.

Infine, con riferimento agli "*indicatori di contributo*" che permetteranno di misurare l'evoluzione dello stato dell'ambiente al procedere delle attività del P.N., relativamente alla componente paesaggio, si deve evidenziare come l'incremento/decremento dei volumi fuori terra sia senz'altro un parametro utile di valutazione, ma come questo debba necessariamente essere rapportato alla qualità paesaggistica dei nuovi volumi e alla qualità del ripristino paesaggistico delle aree oggetto di demolizione. Tale qualità risulterà in entrambi i casi determinante al fine di superare il concetto di "mitigazione", in favore di un progetto maggiormente consapevole e "appropriato", che si ponga in stretto e inscindibile rapporto con i caratteri specifici dei luoghi, così come per altro previsto dal legislatore nel DPCM 12 dicembre 2005 - finalizzato alla verifica della documentazione necessaria alla valutazione della compatibilità paesaggistica dei vari interventi - dove già si sottolineava il carattere di "eventualità" delle opere di mitigazione e compensazione.

Visto quanto sopra, sebbene la componente paesaggio sia stata comunque tenuta in considerazione per il sito nucleare di Caorso, l'approfondimento paesaggistico contenuto nel Rapporto Ambientale rispetto alla precedente fase di scoping, pare non sufficientemente esaustivo e come tale andrà integrato.

Per quanto riguarda gli aspetti di tutela archeologica, come evidenziato nel rapporto ambientale, la centrale di Caorso ricade in un territorio che ha restituito testimonianze archeologiche, con specifico riferimento a evidenze riferibili all'occupazione di età romana. Ciò considerato, anche se l'area non è soggetta a tutela archeologica e pur non essendo attualmente in corso procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici all'interno del perimetro della centrale, si precisa comunque che le azioni di gestione dei rifiuti - con relativa creazione di strutture di stoccaggio e conseguente realizzazione di scavi e movimentazione di terra - dovrà tener conto delle componenti di rischio archeologico potenzialmente presenti nell'area. A tale riguardo, per le future fasi progettuali, si coglie l'occasione di ricordare quanto disposto dall'art 25 del D.Lgs. 50/2016, circa la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, la cui applicazione è prevista per i lavori pubblici o di interesse pubblico e

46



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V-Tutela del Paesaggio  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416  
www.beap.beniculturali.it  
e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)  
e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

AB



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V – Tutela del Paesaggio

che, al comma I, prevede la redazione di una relazione utile a fini archeologici. >

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 21334 del 20/09/2017), ha comunicato quanto segue:

< A riscontro della nota citata a margine si comunica che con atto prot. n. 6986 del 19/05/2014 (che ad ogni buon conto si allega alla presente) la Direzione Regionale BCP dell'Emilia Romagna, nell'esprimere il proprio parere sul Piano Regionale di gestione dei Rifiuti ritenne necessario che:

- Riguardo gli impianti esistenti, il Piano contenga norme di attuazione relative agli interventi di mitigazione degli impatti generati sul paesaggio, nonché norme per la riqualificazione dei siti in seguito alla dismissione;
- Il Piano escluda la possibilità di ampliamento e di realizzazione di nuovi impianti nelle aree sottoposte a tutela ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., (aree dichiarate di notevole interesse pubblico - art. 136 - e aree tutelate per legge - art. 142), includendo gli impianti per il trattamento preliminare finalizzato allo smaltimento e al recupero dei rifiuti, gli impianti per il recupero dei materiali inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione, gli impianti di compostaggio di rifiuti, nonché i centri di raccolta di cui all'art. 183, c. 1, lett. mm) del D.Lgs. 152/2006; questi ultimi possono essere ammissibili unicamente in caso di dimostrata impossibilità di collocazione alternativa nell'ambito del territorio comunale.

Questa Soprintendenza ritiene pertanto di doversi uniformare, anche per quanto riguarda il Programma in oggetto, alla succitata determinazione della Direzione Regionale per l'Emilia Romagna. >

La **Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna**, Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, Parere sulla Procedura di valutazione ambientale strategica, prot. n. 6986 del 19/05/2014

< In riferimento alla proposta del Piano in oggetto, adottata con Delibera di Giunta Regionale ti. 103 del 03.02.2014 e pubblicata sul BURERT ti. 82 del 20.03.2014, con la presente questa Direzione formula il parere di competenza ai fini della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui agli art. 14 del D.Lgs. a. 152/2006, sulla base delle note istruttorie pervenute della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini (prot. n. 5512 del 17.04.2014); della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Parma e Piacenza (prot. n. 4964 del 07.04.2014) e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia (pror. n. 6574 del 12/05/2014).

In coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica perseguiti dall'attuale PTPR, volti tanto al mantenimento degli elementi costitutivi degli ambiti sottoposti a specifica tutela quanto al recupero delle aree degradate, il Piano in oggetto (che sarà riferimento alla effettiva localizzazione prevista dai singoli PTCP), individua gli ambiti tutelati che non prevedono la possibilità di ospitare impianti e attività riconducibili al ciclo dei rifiuti e quelli ad ammissibilità condizionata.

La premessa della Relazione al Piano in oggetto riconosce che le zone sottoposte a tutela ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. non siano compatibili e non condizionabili alla realizzazione di nuovi impianti, in quanto, assieme alle altre aree di pregio e protette da altra legislazione "*costituiscono una rete di paesaggi di imprescindibile valore ed eccellenza del nostro territorio*"; allo stesso tempo però si sottolinea che nel PTPR vigente non vi è esplicito divieto di realizzazione di nuovi impianti nelle suddette zone tutelate.

Secondo il Piano (cap. 14.2 della Relazione Generale), la localizzazione di nuovi impianti, in generale, dovrebbe far riferimento agli ordinari ambiti specializzati per le attività produttive affrancando così ambiti di notevole sensibilità paesaggistica quali il sistema dei crinali e quello collinare, il sistema delle aree agricole, infine i sistemi di particolare interesse paesaggistico-ambientale, di interesse storico-archeologico e storico-testimoniale.

Il Piano chiarisce (cap. 14.4 della Relazione Generale) come "il sistema impiantistico esistente sviluppato

47



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

AB



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V – Tutela del Paesaggio

dalla pianificazione provinciale in materia di rifiuti consenta il rispetto dell'autosufficienza dello smaltimento per l'intero territorio regionale e pertanto non risulti necessario prevedere luoghi e nuovi impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale. È dunque ammissibile il solo ampliamento delle discariche indicate nel cap.9".

Alla luce di questa situazione di autosufficienza, è auspicabile che si avvii una concertazione orientata verso una riduzione complessiva delle aree vocate a tali impianti e comunque al miglioramento dell'inserimento paesaggistico degli impianti esistenti, in particolare quelli che insistono nelle aree soggette alle disposizioni della Parte Terza del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i, i quali si ritiene opportuno debbano essere condotti gradualmente verso un depotenziamento dell'attività insediata, in attesa della loro eventuale dismissione e/o delocalizzazione.

Pertanto, questa Direzione ritiene necessario che:

- riguardo gli impianti esistenti, il Piano contenga norme di attuazione relative agli interventi di mitigazione degli impatti generati sul paesaggio, nonché norme per la riqualificazione dei siti in seguito alla dismissione;
- il Piano escluda la possibilità di ampliamento e di realizzare nuovi impianti nelle aree sottoposte a tutela ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i, (aree dichiarate di notevole interesse pubblico - art. 136 - e aree tutelate per legge - art. 142), includendo gli impianti per il trattamento preliminare finalizzato allo smaltimento e al recupero dei rifiuti,

gli impianti per il recupero dei materiali inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione, gli impianti di compostaggio di rifiuti, nonché i centri di raccolta di cui all'art. 183, .1, lett. mm) del Dlgs. 152/2006; questi ultimi possono essere ammissibili unicamente in caso di dimostrata impossibilità di collocazione alternativa nell'ambito del territorio comunale.>.

**La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini,** (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 10402 del 31/08/2017), ha comunicato quanto segue:

< Si fa riferimento all'oggetto e alle valutazioni richieste da codesta Direzione Generale nella nota sopraindicata. Esaminato il Rapporto Ambientale (RA) relativo al Programma Nazionale (PN) per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, questa Soprintendenza evidenzia che il citato RA, nel territorio di competenza di questo Ufficio, riporta la presenza di un unico caso: l'impresa "Protex S.p.A.", sito posto nell'area industriale orientale del centro abitato di Forlì (FC). Si fa presente come per il sito forlivese il quadro conoscitivo non risulti completo in quanto non è esaustiva la conoscenza dell'inclusione o esclusione dell'area della Protex nelle zone dove insistono beni sottoposti alla tutela individuata dalla Parte II e III del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs.42/2004.

Dalle conoscenze in possesso da parte di questo Ufficio la sede della ditta risulterebbe collocata ad una distanza superiore ai 150 m. dal fiume Ronco.

Inoltre, per la Protex, dal RA non si evincono previsioni di variazioni o modifiche di quanto già esistente. A tale proposito, per completezza si riporta quanto ulteriormente appreso dal RA. La ditta Protex svolge (pag.46-47), su tutto il territorio nazionale, stoccaggio di rifiuti a breve termine ovvero: servizio di confezionamento, raccolta, trasporto, detenzione dei rifiuti radioattivi prodotti a scopo medicale e industriale.

Riguardo alla gestione degli effetti prodotti dall'attività del sito in questione, considerato che il RA riferisce solamente delle conseguenze sull'ambiente circostante (e quindi non sul paesaggio), lo Scrivente Ufficio prende atto che la gestione dei rifiuti condotta dalla ditta Protex fa parte della categoria del "Comparto non energetico". pag. 179. e limita la propria attività alla "...di gestione al preconfezionamento finalizzato alla riduzione di volume e allo stoccaggio per decadimento (tempo di stoccaggio inferiore ai 100 giorni) e che. pag. 318, "...in ragione della tipologia del rifiuto immagazzinato non è prevedibile alcuna variazione..." da esso dipendente, "...del fondo naturale a seguito di irraggiamento diretto...".

Per quanto riguarda gli aspetti di tutela archeologica, in caso di opere da realizzarsi nel sottosuolo,

48



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V-Tutela del Paesaggio  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416  
www.beap.beniculturali.it  
e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)  
e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

RB





# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

## DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio V – Tutela del Paesaggio

concordemente con quanto già comunicato con nota prot. 11337 del 26/04/2016 dell'allora Soprintendenza Archeologia dell'Emilia Romagna, si rammenta il disposto dell'art. del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice degli Appalti) in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico.>

### REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Il **Segretariato Regionale per il Friuli Venezia Giulia**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 5934 del 08/11/2017), ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento al piano in argomento, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio prot. n.30444 del 31 ottobre 2017, questo Segretariato Regionale, formula le seguenti valutazioni e osservazioni:

La localizzazione del Deposito Nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi non è oggetto di valutazione del Rapporto ambientale e l'analisi delle possibili alternative avverrà in sede di valutazione ambientale.

Dall'esame del Rapporto ambientale (pag.24) viene confermato come la regione Friuli Venezia Giulia non è interessata dalla presenza di produttori/detentori di rifiuti radioattivi e che il programma nazionale non prevede la realizzazioni di impianti di trattamento /stoccaggio di rifiuti radioattivi o combustibile esaurito al di fuori dei siti esistenti.

La localizzazione del deposito viene definita sulla base dei criteri definiti dalla Guida tecnica dell'Ispra n.29 recante "Criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività"

Considerato il rischio sismico del territorio e l'elevata pericolosità idraulica e geomorfologica, al fine di fornire un adeguato quadro conoscitivo, in ottemperanza ai criteri di esclusione previsti dalla Guida tecnica Ispra n.29 suddetta, si suggerisce la consultazione della documentazione e cartografia presente ai seguenti indirizzi:

[http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/A3\\_class20150416\\_r.pdf](http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/A3_class20150416_r.pdf)

<http://www.regione.fvg.it/rafvglcms/RAFVG/ambiente-territorio/pianificazione-gestione-territorio/>

Si segnala per quanto attiene la tutela dei beni paesaggistici e archeologici la consultazione del piano paesaggistico, recentemente adottato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, visionabile al seguente link:

<http://www.regione.fvg.it/rafvglcms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA200/FOGLIA2/>

Alla luce dell'indeterminatezza con cui sono trattati, nel Piano Nazionale e nel Rapporto ambientale, gli aspetti inerenti la localizzazione del Deposito nazionale ci si riserva d'intervenire, nei successivi processi di valutazione, per fornire un contributo in ordine alla compatibilità, qualora le azioni interessassero il territorio del Friuli Venezia Giulia. >

### REGIONE LAZIO

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 10738 del 13/09/2017), ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento alla nota pec protocollo n. 22032 del 28.07.2017 di codesta Direzione Generale, acquisita al protocollo n. 9319 del 02.08.2017, inerente la richiesta di valutazioni di competenza in merito all'argomento in oggetto, questa Soprintendenza

- esaminata la documentazione tecnica sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativa al "Programma nazionale per la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi" ai fini della procedura di VAS;



RB 2



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

## DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio V – Tutela del Paesaggio

- per quanto attiene al territorio di competenza rileva le seguenti incongruenze:
  - nel paragrafo 3.2.3 Obiettivi ed indirizzi contenuti nella pianificazione territoriale (pag. 97) nella voce Centrale di Latina si elencano i vincoli e beni paesaggistici interessati dall'area geografica che comprende la Centrale, ma nel paragrafo 6.1.3 Centrale di Latina (pag. 215) è riportato esclusivamente l'elenco delle aree protette SIC NATURA 2000;
  - nel paragrafo 9.2.1 Obiettivi del PN 1-3-5-6-7 (pag. 310), per la Centrale Nucleare di Latina nelle tabelle non sono applicati gli indicatori relativi alla componente paesaggio previsti nel programma di monitoraggio.  
evidenzia che l'area occupata dall'impianto della Centrale Nucleare di Latina in località Borgo Sabotino risulta vincolata ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n°42 – art.142 lettera g) "territori coperti da boschi e foreste o sottoposti a vincolo di rimboschimento" in ambito di PTPR- TAV. B35;  
Il sito di proprietà SO.GI.N. confina ad est con il Fosso del Moscarello, corso d'acqua vincolato ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n°42 – art.142 lettera c);  
nell'ambito del sito sono presenti inoltre alcune "zone di interesse archeologico" – **lettera m) art.142 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n°42;**  
l'estremità meridionale del sito risulta compresa nei "territori costieri" – **lettera a) art.142 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n°42.**

Per quanto sopra esposto si fa presente che il sito in oggetto è inserito in un contesto paesaggistico ed ambientale di notevole importanza per la presenza di vincoli dichiarati e aree protette di rilevanza comunitaria (Fondali tra Torre Astura e Capo Portiere, zone umide ad Ovest del Fiume Astura e la presenza di aree boscate). Si porta inoltre, a conoscenza, che per gli interventi presentati dalla Soc. SO.GI.N. riguardanti "Attività di decommissioning", questo Ufficio ai fini della riqualificazione naturalistica e di recupero architettonico del sito ha espresso le valutazioni di competenza riportate nelle note DG prot. n°21120 del 27.06.2011 e n°21903 del 03.08.2012 dell'ex Direzione Generale Servizio IV che si allegano in copia.

Pertanto si ritiene che gli indicatori riportati nella VAS ai fini della sostenibilità paesaggistica per l'individuazione degli obiettivi da perseguire e per le azioni ipotizzate per la sua attuazione sono da ritenersi compatibili ai fini della tutela paesaggistica. >

Il **Parco Archeologico di Ostia Antica**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 2907 del 10/11/2017), ha comunicato quanto segue:

< In riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica in oggetto, avendo esaminato la documentazione disponibile in rete e verificato che il territorio di competenza di questo Parco non è attualmente interessato dalle problematiche esposte, questo Ufficio ritiene di non avere maturato specifiche considerazioni utili alla valutazione in questa fase delle analisi. >

### REGIONE LOMBARDIA

Il **Segretariato Regionale per la Lombardia**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 6591 del 09/11/2017), ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento al Programma in argomento,  
visto il parere endoprocedimentale rilasciato da questo Segretariato Regionale, in occasione della fase di avvio della consultazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., con prot. n. 3937 del 24 maggio 2016,

esaminato il Rapporto Ambientale ed i relativi allegati messi a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,

visto il sollecito pervenuto da codesta Direzione Generale con prot. n. 30444 del 31 ottobre 2017, assunto agli

50



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

AB 8



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

## DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio V - Tutela del Paesaggio

atti con prot. n. 6525 del 7 novembre 2017,

tenuto conto delle valutazioni ed osservazioni contenute nel parere endoprocedimentale sopra citato,

ritenuto che, stante anche la natura del documento analizzato, di natura programmatica e non progettuale, tuttora permangano alcune incertezze relative alle possibili concrete ricadute in relazione al patrimonio culturale e paesaggistico;

ritenute sufficientemente accolte, seppure in linea generale, ma con ampia necessità di approfondimenti, le indicazioni circa i contenuti minimi, rispetto ai temi di competenza di questo Istituto, da prevedere nel Rapporto Ambientale, ovvero:

- analisi della pianificazione paesaggistica esistente attraverso gli strumenti a disposizione, ovvero Piano Paesaggistico Regionale, Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale per le province coinvolte (non risulta una analisi dei Piani di Governo del Territorio dei comuni interessati, ma il tema può essere oggetto di ulteriore approfondimento in altra sede e in relazione agli interventi e/o operazioni concretamente previste);
- individuazione deve affrontare delle presenze di emergenze culturali e/o paesaggistiche nel territorio (l'analisi andrebbe in realtà integrata in relazione agli interventi effettivamente previsti; la consultazione della banca dati Vincoli in Rete parrebbe in questo senso non completa, soprattutto in riferimento ai vincoli di natura storico-architettonica);
- indicazione, anche generale, delle tipologie di intervento utili alla attuazione degli obiettivi specifici del Programma (l'indicazione, per quanto specificata, risulta ancora carente delle informazioni tecniche relative agli interventi, comprensibilmente rimandate ad una definizione progettuale degli stessi);

ritenuto opportuno comunque segnalare alcune lacune e imprecisioni nella disamina per la Regione Lombardia sia per quanto riguarda la pianificazione regionale sia nella consultazione delle Banche Dati; si rilevano infatti alcuni errori di varia natura sia in merito a riferimenti legislativi (per quanto concerne, ad esempio, la tutela paesaggistica si fa riferimento alla Legge 29 giugno 1939, n. 1497 recante Protezione delle bellezze naturali, norma abrogata già dall'articolo 166, comma 1, del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 recante Testo unico delle disposizioni legislativo in materia di beni culturali e ambientali (a sua volta abrogato) e ora ricompresa nel Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (a seguire Codice) - pag. 87 del Rapporto Ambientale) sia in merito alla interpretazione delle banche dati e delle cartografie (viene segnalata una tutela riferita ai territori contermini ai laghi in aree metropolitane dove la fattispecie non sussiste - pag. 87 del Rapporto Ambientale);

questo Segretariato Regionale osserva quanto segue:

1. dalla analisi del Rapporto Ambientale sembra risultare che i comparii di riferimento per i quali sono compiute le valutazioni siano due:
  - comparto energetico (ciclo energetico nucleare, ovvero centrali elettronucleari e impianti del ciclo del combustibile, stoccaggi temporanei del combustibile esaurito, c.d. rifiuti pregressi);
  - comparto non energetico (attività di raccolta, trattamento, condizionamento e stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi, esistenti e di futura produzione, prodotti dai settori medico-sanitario, industriale e della ricerca nucleare),

in relazione alla natura dell'utilizzo del combustibile nucleare.

Nella Regione di competenza di questo Istituto non sono ubicati impianti riconducibili al comparto energetico, ma soltanto strutture afferenti al comparto non energetico - il reattore CESNEF (Politecnico di Milano - Dipartimento di Energia Nucleare) situato nel Comune di Milano; il deposito di rifiuti radioattivi gestito dalla Campoverde s.r.l. situato nel Comune di Milano; il Centro Comune di Ricerca ISPRA, situato nel Comune di Ispra (VA) ed infine il reattore LENA (Università degli Studi di Pavia, Laboratorio Energia Nucleare Applicata) situato nel Comune di Pavia - e sono state dunque prese in esame, in questa sede, solo le specifiche concernenti tale



RB



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V – Tutela del Paesaggio

ambito.

2. per quanto concerne la regione di competenza, le strutture sono esistenti da tempo, alcune attive mentre altre in fase di progressiva chiusura; la loro esistenza sul territorio ed l'interferenza e compatibilità della loro attività rispetto al patrimonio culturale e paesaggistico di contesto è questione già da tempo analizzata e monitorata dagli organi ministeriali. Gli obiettivi e le azioni contenute nel Programma in oggetto o danno conto di trasformazioni già in corso e già sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale (Ispra) o rappresentano una situazione consolidata di confezionamento, stoccaggio/deposito e trattamento del materiale nucleare e dei rifiuti radioattivi, sia in situ sia mediante un sistema di servizi integrati già operativo. La documentazione messa a disposizione e valutata non restituisce informazioni - pare - circa la necessità di sostanziali modifiche e/o ampliamenti alle strutture esistenti, il cui esame, in ogni caso, atterrebbe ad altre procedure amministrative. Allo stato attuale dunque, per i siti indicati, non sussistono elementi per una valutazione circa nuove possibili interazioni tra eventuali interventi e il patrimonio culturale e paesaggistico di riferimento.

3. questione preminente, invece, pare essere la localizzazione del Deposito Nazionale a seguire DN). Dall'analisi dei contenuti del Rapporto Ambientale si evince che il processo di localizzazione e realizzazione del DN, ai sensi del D.Lgs. n. 31/2010 e ss.mm.ii. per quanto concerne l'Italia ha concluso la Fase 1, ovvero la fase nella quale "a partire da un insieme di dati immediatamente disponibili raccolti per il territorio nazionale, vengono applicati i criteri di localizzazione, giungendo così ad individuare un insieme di aree "potenzialmente idonee" (pag. ...). Gli esiti di questa fase non sembrano riportati all'interno del documento, pertanto non è possibile capire se tali aree "potenzialmente idonee" possano riguardare o meno la Regione di competenza. Pare evidente, comunque, come la valutazione di questi ambiti debba essere supportata da quegli approfondimenti, segnalati in premessa, circa la pianificazione locale e la consultazione delle banche dati relative al Patrimonio Culturale ed il Paesaggio, particolarmente rilevanti.

A tal fine è importante che venga chiarito che, per quanto riguarda gli obiettivi di livello nazionale, le attività pianificate dal Programma dovranno tener conto anche per i Beni Culturali, così come indicato per il Paesaggio (pag. 63 del RA), di quanto disposto dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nell'ottica di salvaguardare l'intero Patrimonio Culturale, fino ad arrivare alla possibile esclusione dalle candidature per la realizzazione del DN di ambiti tutelati sia ai sensi della Parte II che ai sensi della Parte III del Codice, come peraltro già indicato nelle osservazioni trasmesse dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (prot. n. 7146 del 22 luglio 2016 pagg. 45 - 49). >

**La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Lodi e Mantova**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 6120 del 13/11/2017), ha comunicato quanto segue:

< In riferimento alla richiesta di codesta DG relativa al procedimento di VAS in oggetto, si comunica che, considerato che nella documentazione pubblicata on-line non viene specificata l'ubicazione del Deposito Unico Nazionale, questa Soprintendenza si riserva di esprimere un parere motivato dopo che ci sarà una indicazione dei possibili siti individuati.

Nella selezione si chiede di tenere conto delle aree già tutelate ex Parte Seconda e Terza del D.Lgs. n.42/2004 e delle aree a rischio di rinvenimenti archeologici già identificate nei piani territoriali locali (PGT e PTCP).

Si richiama inoltre la normativa riguardante la verifica preventiva dell'interesse archeologico (art.28 del D.Lgs. n. 42/2001 e art. 25 del D.Lgs. 50/2016) in fase di studio di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche e di pubblica utilità. >



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V-Tutela del Paesaggio  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416  
www.beap.beniculturali.it  
e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)  
e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

RB



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

## REGIONE PIEMONTE

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola e Vercelli**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 11940 del 12/09/2017), ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento all'oggetto, esaminata la documentazione tecnica messa a disposizione sul sito web indicato nella nota di codesta superiore Direzione Generale, con particolare riferimento al Rapporto Preliminare e al Rapporto Ambientale del Programma Nazionale per la gestione dei combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi:

Visto il parere della fase di consultazione preliminare (*scoping*) della DGABAP prot.7146 del 22.07.2016,

Richiamato il pareri endoprocedimentale rilasciato da questo Ufficio con la nota ns. prot. n. 11573 del 28.04.2016 e dall'allora Soprintendenza Archeologia del Piemonte con la nota prot. n. 12872 del 11.05.2016,

questa Soprintendenza, per quanto di competenza ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, esprime le seguenti osservazioni:

### Tutela paesaggistica e architettonica:

per quanto concerne il quadro conoscitivo e la coerenza del metodo di analisi dei contesti territoriali e delle strategie proposte si rimanda ai contenuti della ns. nota richiamata in premessa (prot. 11573 del 28.04.2016) dove erano già stati elencati i beni culturali e i beni paesaggistici nonché i siti web da cui trarre le relative informazioni e si elencano qui di seguito alcune integrazioni e specifiche (tutele presenti nei siti nucleari e nell'immediato intorno) desunte dal Piano Paesaggistico della Regione Piemonte riadottato con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015 e consultabile sul sito <http://www.regione.piemonte.it/territorio/pianifica/ppr.htm>.

La centrale nucleare Enrico Fermi di Trillo (VC) ricade in area tutelata a livello paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera f) (Area contigua della fascia fluviale del Po-tratto torinese) e lettera c) del D.LGS. 42/2004 e s.m.i. e nell'immediato intorno, si trova di fronte ad una zona di elevato pregio paesaggistico riconosciuta con D.M. 01.08.1985 "Dichiarazione cli notevole interesse pubblico della zona della Collina del Po ricadente nei comuni di Moncestino, Gabiano. Camino, Pontestura, Morano sul Po e Trino" scheda B023 del Catalogo dei Beni Paesaggistici del Piano Paesaggistico della Regione Piemonte e nei pressi di aree boscate tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera g) del D.LGS. 42/2004 e s.m.i. (cf. tav P2 beni paesaggistici del PPR): la centrale ricade altresì all'interno della ZPS Fiume Po - tratto vercellese alessandrino codice IT1180028 (cf. tav P5 siti UNESCO, SIC e ZPS del PPR); la medesima, nell'ambito delle componenti paesaggistiche (cf. tav. P4 componenti paesaggistiche del PPR), rientra nella "zona fluviale allargata"(art. 14 delle NDA del PPR). nella SV4 - Aree rurali di specifico interesse paesaggistico "Fascia Fluviale dei Po, Brusaschetto nuovo, Rocca delle Donne. Canale, Briccone" (art. 32 delle NDA), nelle "Morfologie insediative" m.i.9 (art. 39 delle NDA). nella "tratta elettrodotto aereo" elementi di criticità lineare (art. 41 delle NDA) e nei pressi di "Aree di elevato interesse agronomico" con classe I e II di capacità d'suo del suolo (art. 20 delle NDA), della "Strada reale: Torino-Casale-Monferrato: altra viabilità primaria: Trino-Vercelli" (art. 22 delle NDA). delle "Morfologie insediative" m.i.14 (art. 40 delle NDA).

Il comprendorio nucleare di Saluggia (VC) ricade in area tutelata a livello paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera f) (Area contigua della fascia fluviale del Po-tratto torinese) e lettera c) (parte) del D.LGS. 42/2004 e s.m.i. (cf. tav P2 beni paesaggistici del PPR), ed è prossimo al Sito UNESCO, di recente istituzione. "Riserva della biosfera MAB Colline del Po" e alla Riserva naturale dell'isolotto del Ritano sempre tutelata ai sensi della lettera f) (cf. tav P2 beni paesaggistici del PPR) e ZPS codice IT1120013 (cf. tav. P5 siti UNESCO, SIC e ZPS del PPR) e ad aree boscate tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1, lettera g) del D.LGS. 42/2004 e s.m.i. e vicino al canale Cavour tutelato ai sensi degli art. 10-12 del D.LGS. 42/2004 e s.m.i. e al canale sussidiario Farini il comprendorio. nell'ambito delle componenti paesaggistiche (cf. tav. P4 Componenti paesaggistiche del PPR). ricade nella "zona fluviale allargata"(art. 14 delle NDA del PPR). nella "Zona fluviale interna" "(art. 14 delle NDA del PPR). nella "SV4 - Aree rurali di specifico interesse paesaggistico" (art. 32 delle

53



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

[www.beap.beniculturali.it](http://www.beap.beniculturali.it)

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

RB



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V – Tutela del Paesaggio

NDA), nelle "Morfologie insediative" m.i.5 e m.i.8 (art. 37-39 delle NDA) e nei pressi di "Aree di elevato interesse agronomico" classe I-II capacità di uso del suolo (art. 20 delle NDA), nelle "Morfologie insediative" m.i.10 (art. 40 delle NDA), nelle "SC5 - Relazioni visive tra insediamento e contesto" (art. 31 delle NDA).

Gli articoli delle NDA del Piano Paesaggistico della Regione Piemonte vigenti nei siti sopra indicati oltre a quelli indicati per le componenti paesaggistiche sono: per la Centrale di Trino gli artt. 14-18-32-39-41-42 delle NDA e, nell'immediato intorno, anche le prescrizioni specifiche della scheda 13023 e l'art. 16 delle NDA; per il comprensorio di Saluggia gli artt. 14-18 delle NDA e, nell'immediato intorno, anche l'art. 16 delle NDA.

Rispetto agli articoli delle NDA del PPR sopra richiamati, si ricorda che dalla data di adozione del Piano Paesaggistico non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 134 del D.LGS. 42/2004 e s.m.i. interventi in contrasto con le prescrizioni di cui agli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 26, 33 e 39 delle Norme di Attuazione del Piano e con quelle specifiche dettate per i beni di cui agli articoli 136 e 157 del D.LGS. 42/2004 e s.m.i. dettagliate nel sopra citato catalogo dei beni paesaggistici (parte I e II) in quanto le prescrizioni sopra citate sono sottoposte alle misure di salvaguardia di cui all'art. 143 comma 9 del D.LGS. 42/2004 e s.in.i.

si condividono le linee generali e metodologiche di valutazione degli indicatori di sostenibilità paesaggistica, i medesimi tuttavia potrebbero essere integrati con indicatori relativi all'incremento/decremento di infrastrutture viarie (indicatori di processo e di contributo) e con indicatori che specificino i vincoli paesaggistici distinguendo tra i vincoli presenti nel sito oggetto di esame (es. centrale di Trino e comprensorio di Saluggia) e i vincoli presenti nell'intorno del sito (5km-10km) e nell'area geografica (oltre i 10km) (indicatori di contesto). Dovrebbero inoltre essere inseriti anche gli indicatori relativi ai beni culturali compresi quelli archeologici presenti nell'intorno e nell'area geografica di riferimento.

## Tutela archeologica:

Per quanto concerne la tutela archeologica si richiamano integralmente i contenuti della nota prot. 3688 del 06.05.2016 della Soprintendenza Archeologia del Piemonte. >

## nota prot. 3688 del 06.05.2016 della Soprintendenza Archeologia del Piemonte:

< A riscontro della richiesta di Codesta Direzione prot. n. 9051 del 01/04/2016, assunta agli atti di questa Soprintendenza con prot. n. 2679 del 04/04/2016, esaminato il Rapporto Preliminare allegato, si trasmettono le seguenti valutazioni di competenza, integrative di quanto già indicato dalla consorella Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli con nota prot. n. 8350 del 19/04/2015:

- i principali elementi conoscitivi sul patrimonio archeologico sono consultabili sulle banche dati [www.vincplii.net](http://www.vincplii.net), [beniculturali.it](http://beniculturali.it) e [www.cartadelrischio.it](http://www.cartadelrischio.it) integrati dalle rappresentazioni cartografiche dei siti UNESCO e dal database dei geositi ISPRA; nel Piano Paesaggistico Regionale, consultabile sul sito della Regione Piemonte, sono inoltre compresi i vincoli archeologici cui è stato riconosciuto anche un valore paesaggistico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- poiché gli strumenti citati, comprendenti solo le aree archeologiche sottoposte a provvedimenti di tutela e non sempre aggiornati, non sono sufficienti per una valutazione ambientale comprensiva delle possibili incidenze sul patrimonio paleontologico e archeologico, risulta opportuno prevedere all'interno del rapporto ambientale, nelle valutazioni sulle misure da attuare, la predisposizione di strumenti di analisi territoriale approfondita in grado di individuare anche aree archeologiche note solamente da bibliografia o non ancora esplorate, eventuali elementi di paesaggio storico conservati (centuriazione, vie di comunicazione, ponti, ecc.) o aree di interesse paleontologico, in modo da prevenire possibili impatti negativi su beni di natura archeologica ancora non censiti;



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V-Tutela del Paesaggio  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416  
[www.beap.beniculturali.it](http://www.beap.beniculturali.it)  
e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)  
e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

RB 28



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

## DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio V - Tutela del Paesaggio

Si riportano di seguito, a titolo di inquadramento iniziale, l'elenco dei siti sottoposti a provvedimenti di tutela ai sensi degli artt. 10, 13 e 45 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i per i comuni di Saluggia (VC), Trino (VC) e Tortona (AL), interessati dai siti nucleari indicati nel Rapporto Preliminare:

AL	Tortona . Via alle fonti (AL) Resti del muro di cinta romano di Dertona	d.m. 29.04.1972
AL	Tortona . Via Crispi <b>oggi Via Campanella</b> (AL) Resti di strutture murarie di età romana (acquedotto)	d.m. 23.07.1928
AL	Tortona . Via Emilia (AL) Resti di monumenti sepolcrali di età romana sull'antica Via Postumia	d.m. 09.06.1993
AL	Tortona . Via Emilia, <b>angolo Via Fratelli Pepe</b> (AL) Resti di monumenti sepolcrali di età romana sull'antica Via Postumia	d.m. 09.03.1911 d.m. 03.12.1979
AL	Tortona . Via Puricelli (AL) Resti di collettore fognario di età romana	d.m. 20.03.1980
VC	Trino . San Michele (VC) Insediamento romano e medievale	notifica ex art. 411089 del 11.05.1983

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 14247 del 13/09/2017), ha comunicato quanto segue:

< In riferimento all'oggetto, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio n. 22032 del 28/07/2017 recepita agli atti di quest'Ufficio con prot. n. 12930 del 28/07/2017;

vista la documentazione presente sul sito web del Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare, ovvero il Programma Nazionale ed il Rapporto Ambientale;

viste le precedenti note dell'allora Soprintendenza belle arti e paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino n. 2488 del 09/06/2016 e dell'allora Soprintendenza Archeologia del Piemonte n. 12872 del 11/05/2016;

preso atto che nel territorio di competenza di questa Soprintendenza non sono ospitati siti nucleari, così come indicato nella mappatura dei principali produttori/detentori di rifiuti radioattivi di origine civile oggi presenti sul territorio nazionale;

nel condividere in generale il sistema di indicatori, per gli aspetti di competenza si invita alla consultazione del Piano Paesaggistico Regionale, riadottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 20-1442 del 18/05/2015, e alla verifica puntuale su web-gis; in modo particolare si ritiene che debbano essere tenuti in considerazione gli Obiettivi specifici di qualità paesaggistica per ambiti di riferimento presenti nell'Allegato B delle Norme di Attuazione; si conferma inoltre quanto già evidenziato nella citata nota della Soprintendenza Archeologia del Piemonte circa la necessità di inserire all'interno degli studi ambientali una verifica preventiva dell'interesse archeologico di eventuali nuovi siti individuati nel territorio di competenza. >

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 13233 del 06/11/2017), ha comunicato quanto segue:

< In riferimento all'oggetto, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, nota prot. n. 22032 del 28/04/2017, vista la documentazione presente sul sito, ovvero il



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 -- FAX 06-6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

RB



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V – Tutela del Paesaggio

Programma Nazionale ed il Rapporto Ambientale;

considerate inoltre le precedenti note relative alla "fase di scoping" delle allora Soprintendenza belle arti e paesaggio per le Province di AI-AT-BI-CN-NO-VCO e VC (parere endoprocedimentale prot. 11573 del 28/04/2016) -all'interno della quale erano già evidenziati gli strumenti di tutela presenti nei comuni interessati- e dell'allora Soprintendenza. Archeologia del Piemonte (parere endoprocedimentale prot. 12872 del 11/05/2016), che citava le banche-dati di riferimento, entrambe inserite nel documento di Osservazioni del MiBACT D.G. ABAP/34.19.04/7146 del 22/07/2016 al quale si rimanda;

si prende atto inoltre che nel Rapporto Ambientale per li sito di Bosco Marengo manca l'indicatore "paesaggio" (p.313) perché nella, zona specifica non pare vi siano tutele paesaggistiche, nemmeno ope-legis -art. 142, c.1 lettere c) e g)- citate nella prima parte del Rapporto Ambientale (p. 69) come presenti nell'area in generale.

Condividendo in linea generale gli indicatori per gli aspetti di competenza, invitando alla verifica puntuale sul web-gis del Piano Paesaggistico Regionale del Piemonte, adottato con D.G.R. n. 20-1442 del 18/05/2015 e ricordando di considerare anche gli Obiettivi di qualità paesaggistica, per l'Ambito di riferimento, si rimanda alle successive fasi l'espressione di eventuali osservazioni circa gli impatti che l'attuazione del programma potrebbe generare sul territorio dei Comuni interessati. >

## REGIONE PUGLIA

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 11094 del 07/11/2017), ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento alla questione in oggetto e facendo seguito alla nota di sollecito di codesta Direzione Generale n. 30444 del 31.10.2017, riguardante il parere per la valutazione ambientale strategica, procedimento necessario all'adozione del "Programma nazionale di gestione dei rifiuti radioattivi" e della Carta delle aree idonee ad ospitare il deposito nazionale dei rifiuti nucleari italiani, questa Soprintendenza conferma quanto già fatto osservare nella precedente nota di parere ti. 5605 del 15/04/2016. clic ad ogni buon conto si allega in copia alla presente.

Inoltre si fa presente la necessità che la individuazione dei suoi di stoccaggio avvenga tenendo in debita considerazione soprattutto la aree di natura archeologica tutelate per legge che risultano più vulnerabili rispetto agli interventi previsti nel programma in oggetto. >

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 30444 del 31/10/2017), ha comunicato quanto segue:

< In riferimento alla nota sopra indicata, questa Soprintendenza ha esaminato il Rapporto Ambientale e la relativa documentazione sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare scaricabile al link <http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1667/2895>, e dell'estratto della Gazzetta Ufficiale n 164 del 15/07/2017 allegato alla richiesta di parere nel quale sono indicati i 16 siti - Area Protetta interferiti dalla VAS.

Considerato che il decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. stabilisce che la VAS riguarda i piani/programmi che possano avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alla Circolare n. 5 del 19/03/2010 del Direttore Generale PBAAC, formula le seguenti valutazioni ed osservazioni.

In premessa si evidenzia che dall'esame del Rapporto Ambientale, oltre a individuare i potenziali effetti derivanti dalla dislocazione del Deposito Nazionale secondo i requisiti localizzativi previsti dalla normativa vigente, si evince la presenza nel territorio di competenza di questa Soprintendenza, nel comune di Statte (TA), di

56



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 -- FAX 06-6723.4416

[www.beap.beniculturali.it](http://www.beap.beniculturali.it)

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

RB





# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

## DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

### Servizio V – Tutela del Paesaggio

un sito (deposito Cemerad) interessato dalla presenza di rifiuti radioattivi non energetici derivanti da applicazioni medico-sanitarie, industriali e di ricerca scientifica e tecnologica, che attualmente è già oggetto di operazioni di bonifica e messa in sicurezza. La strategia per la gestione della bonifica nucleare del deposito Cemerad non prevede la realizzazione di impianti di trattamento/condizionamento in sito ma la sola caratterizzazione dei fusti di rifiuti presenti per individuare le più opportune modalità di trasporto verso un sito di trattamento già autorizzato. Al momento, pertanto non si identificano impatti negativi sul patrimonio culturale nell'ambito territoriale interessato, con specifico riferimento ai beni archeologici, architettonici e paesaggistici.

Le considerazioni che seguono, hanno perciò carattere generale e si riferiscono soprattutto agli impatti potenziali derivanti dalla futura ubicazione del Deposito Nazionale in relazione all'altissimo potenziale archeologico del territorio di competenza.

- a) **Si ritiene nel complesso esaustiva**, considerato il carattere del Programma in esame, che definisce linee di indirizzo e strategie nazionali, e non singoli interventi, l'illustrazione dei contenuti degli obiettivi principali del programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi. Si rileva tuttavia, per quanto riguarda il territorio pugliese, la necessità che nelle fasi attuative del programma sia approfondito il rapporto di tali obiettivi con quelli di qualità paesaggistica del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.) della Puglia, approvato con DGR 176 del 16/02/2015.
- b) **Si ritiene solo in parte esaustiva**, per quanto di competenza, la considerazione dello stato attuale del patrimonio culturale e la sua evoluzione probabile senza l'attuazione del programma. Si rileva, infatti, che in relazione alla componente ambientale "Paesaggio e beni culturali" sono considerati unicamente i siti/monumenti e le aree oggetto di formale provvedimento di vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004 e quelli inseriti nella lista del patrimonio Unesco. Non sono stati presi in considerazione eventuali impatti negativi che le linee di azione del programma, in particolare quelle inerenti a stoccaggio e smaltimento, possono determinare in particolare sul patrimonio archeologico ancora conservato nel sottosuolo e non oggetto di provvedimenti di tutela statale, così come non si fa riferimento a beni archeologici tutelati da strumenti di pianificazione di livello regionale o provinciale.
- c) **Si ritiene solo in parte esaustiva** la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate. Come rilevato al punto precedente, la considerazione delle caratteristiche culturali del contesto **risulta riduttiva**, per quanto riguarda il patrimonio archeologico della Puglia, in rapporto a eventuali impatti negativi determinati dalle fasi attuative del programma in esame. Si ritiene necessario, in proposito, tenere presenti anche le tutele previste dal Piano Paesaggistico Regionale per le evidenze archeologiche non vincolate ma perimetrate e georeferenziate negli strati informativi del Piano stesso come *Ulteriori Contesti Paesaggistici - Testimonianze della stratificazione insediativa (in particolare le Aree a rischio archeologico)*. Queste ultime possono infatti costituire un utile elemento di conoscenza per orientare le scelte future localizzative legate all'attuazione del programma in esame.
- d) **Si ritiene solo in parte esaustiva**, in ragione delle osservazioni espresse ai punti precedenti, la considerazione di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al programma, con riferimento alle aree di particolare rilevanza culturale e paesaggistica.
- e) **Si ritiene poco esaustiva**, per quanto di competenza, la considerazione degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli stati membri, pertinenti al programma. Si evidenzia la necessità di fare riferimento alla Convenzione Europea per la Protezione del Patrimonio Archeologico (16/01/1992), ratificata con L. n. 52 del 29/04/2015.
- f) **Si ritiene solo in parte esaustiva** la considerazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi, tra gli altri, quelli relativi ai beni materiali, al patrimonio culturale, anche archeologico, al paesaggio e all'interrelazione tra questi ed altri fattori ambientali. Questa Soprintendenza ritiene che debbano essere presi in considerazione anche gli impatti che le linee di azione del programma determinano sul patrimonio archeologico e paleontologico eventualmente ancora conservato nel sottosuolo e ne evidenzia il carattere di irreversibilità:

57



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

[www.beap.beniculturali.it](http://www.beap.beniculturali.it)

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

RB



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

## DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

### Servizio V – Tutela del Paesaggio

interventi di escavazione e movimento di terreno possono infatti comportare la distruzione di stratigrafie c/o strutture archeologiche, la cui presenza può essere rilevata solo a seguito della realizzazione, nella fase di progettazione preliminare, delle indagini mirate alla valutazione del rischio archeologico previste dalla normativa vigente sull'archeologia preventiva, inserita anche nel nuovo Codice degli appalti (D.lgs 18.04.2016, n. 50, art. 25).

- g) **Si ritiene poco esaustiva** la considerazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente, sui beni culturali e sul paesaggio, conseguenti all'attuazione del programma. Per gli aspetti relativi nello specifico al patrimonio archeologico, richiamando quanto già osservato ai punti precedenti, si ritiene opportuno prevedere tra le misure di mitigazione degli impatti le procedure dell'archeologia preventiva da attivare ai sensi del D.lgs 18.04.2016, n. 50, art. 23, comma 6, e art. 25 e dell'art. 5 e della Convenzione Europea per la Protezione del Patrimonio Archeologico stipulata a La Valletta il 16 gennaio 1992 (ratificata con Legge 29 aprile 2015, n. 57). Sebbene valutazioni specifiche per il rischio archeologico saranno effettuate in fase di VIA, si ritiene infatti necessario un esplicito richiamo a tali procedure già in fase di VAS.
- h) **Si ritiene esaustiva**, seppure in linea molto generale, la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio ed al controllo degli impatti significativi sul patrimonio culturale derivanti dall'attuazione del piano. Si suggerisce di inserire tra gli indicatori relativi alle misure di mitigazione degli impatti anche quelli relativi ad eventuali ulteriori beni archeologici noti a seguito di procedure di archeologia preventiva relative alle fasi attuative del programma.
- i) **Si ritiene adeguata**, per la consultazione pubblica, l'elaborazione della sintesi non tecnica delle informazioni previste dall'allegato VI del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. >

**La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia** (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 8055 del 08/11/2017), ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento alla richiesta prot.n. 30444 del 31.10.2017, nell'ambito della procedura per la Valutazione Ambientale Strategica, di inoltro di osservazioni a codesta D.G., si esprime il parere di competenza ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e della disciplina che regola il sistema di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi.

Questa Soprintendenza, nell'ambito della fase di consultazione, ha già espresso con parere endoprocedimentale prot. n. 11316 del 26.4.2016 le prime valutazioni su un territorio ad alto rischio ambientale, come si rileva dalle direttrici di tutela e conservazione degli aspetti ambientali storico-archeologici e paesaggistici contenute nella normativa del PPTR regionale.

Nel premettere che in questo comparto territoriale non sono presenti centrali nucleari, siti di stoccaggio provvisori e Centri di ricerca nucleari, si rappresenta che in questa fase procedimentale, in cui non sono state individuate aree a scala nazionale "potenzialmente idonee" per caratteristiche fisiche, chimiche, naturalistiche e antropiche, non sono possibili un'analisi più approfondita dello stato dei luoghi e un adeguato livello di approfondimento istruttorio sulla base degli esiti delle indagini di archeologia preventiva e del riconoscimento di seri "indizi di culturalità", ossia di elementi di rilevante interesse archeologico.

Questo Ufficio valuterà preliminarmente la eventuale sussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa di settore per l'applicazione dei relativi meccanismi di tutela (artt. 28 e 13 del codice BCP).

Un aspetto non di secondaria importanza nell'individuazione dei criteri di selezione dei siti è l'analisi della concomitante forte presenza di fonti di energia rinnovabile in termini di consumo di suolo, impatti paesaggistici e contributo alla produzione nazionale. Sotto l'aspetto della sostenibilità, la strategia energetico-climatica europea vede la Regione Puglia da tempo protagonista ed impegnata a diversi livelli con una pianificazione energetica che ha modificato gli scenari territoriali e gli effetti ambientali dovuti alla attuazione delle azioni di

58



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

AB



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V – Tutela del Paesaggio

investimento nelle energie rinnovabili.

In considerazione della necessità di tutela di un territorio di grande rilevanza per le componenti culturali stratificate, si fa presente che gli impatti ambientali negativi saranno attentamente vagliati dalla Scrivente nella fase di esplicitazione dei criteri, per la localizzazione degli impianti e di avvio dello Studio di Incidenza Ambientale.>

## REGIONE SARDEGNA

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 16376 del 07/11/2017), ha comunicato quanto segue:

< In riferimento alla nota della DG ABAP n. 30444 del 31.10.2017 (prot. di questo Ufficio n. 16162 del 31.1.2017) si comunica che il Piano non pare prevedere, allo stato, la Sardegna tra le regioni di possibile allocazione di impianti. >

Le **Province di Oristano e Sud Sardegna**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 18709 del 13/09/2017), ha comunicato quanto segue:

< In riscontro alla nota prot. 27032 del 28/07/2017, assunta al protocollo dell'ufficio scrivente con il n°15846 del 01/08/2017, con la quale è stata trasmessa la richiesta di espressione di parere relativamente alla procedura di VAS riguardante il Programma Nazionale in oggetto, valutata la documentazione presente sul sito istituzionale del MATTM, si esprimono le seguenti considerazioni.

### Area Funzionale Patrimonio Archeologico.

L'esame della documentazione tecnica consente di riscontrare, nell'articolato sistema delineato, la carenza di riferimenti al patrimonio archeologico che - nello specifico della Sardegna - costituisce un'entità diffusa sia nel sottosuolo (dove si possono conservare giacimenti interamenti o parzialmente sepolti), sia nel soprasuolo, dove gli oggetti archeologici, per quanto di più facile individuazione e tipizzazione rispetto ai beni interrati, non sono sempre *ictu oculi* riconoscibili e necessitano di valutazioni tecniche da parte di professionalità specialistiche e delle autorità competenti. La scelta dei siti ove allocare le opere, ancora in fase di concentrazione e valutazione, deve tenere conto delle risultanze di uno specifico monitoraggio, attuato attraverso step che consentano la completa conoscenza dei beni archeologici che insistono all'interno del bacino territoriale di riferimento e l'esauritiva valutazione del potenziale archeologico dell'areale ai fini della conservazione dei beni e della loro futura valorizzazione. Considerato che le normative vigenti individuano regimi di tutela e di salvaguardia sia per le aree dichiarate con provvedimento espresso sia per le zone di interesse archeologico non ancora vincolate, la costruzione di un documento per la valutazione dell'impatto delle opere previste sul patrimonio archeologico deve essere conseguente a una specifica attività conoscitiva che, oltre ai dati bibliografici, ai dati d'archivio, alla vincolistica relativa (talora, ma non sempre, trasfusa nei Piani Paesaggistici e negli altri strumenti di pianificazione territoriale), utilizzi, sotto la direzione della competente Soprintendenza, le metodologie proprie della ricerca archeologica, quali la ricognizione territoriale, i carotaggi, i sondaggi, i saggi di scavo.

Al fine di perseguire obiettivi di tutela e di valorizzazione, la corretta ed esauritiva georeferenziazione e perimetrazione dei siti archeologici e delle aree a rischio archeologico deve portare alla qualificazione come "sedi non idonee" delle aree di sedime dei beni e dei loro complessi, nonché degli areali interferenti con i relativi bacini visivi. Inoltre, si ricorda che, ai fini della tutela del patrimonio culturale, l'esclusione deve essere estesa anche agli ambiti territoriali che costituiscono il contesto di giacenza dei beni archeologici, puntuali o lineari, oggetto di scavi o ancora sepolti, per i quali è riscontrabile e dimostrabile una profonda compenetrazione fra i valori archeologici, l'assetto morfologico del territorio e il paesaggio circostante.

Tale analisi risulta fondamentale nel caso specifico della Regione Sardegna il cui territorio, scarsamente antropizzato, ha conservato un patrimonio archeologico diffuso e non interamente ricognito. A titolo esemplificativo, si ricorda che, nell'isola, il paesaggio archeologico risulta caratterizzato da sistemi insediativi

59



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

AB



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V - Tutela del Paesaggio

pertinenti all'età del Bronzo e del Ferro che hanno mantenuto inalterato l'impianto generale di occupazione di vasti areali e la stretta correlazione tra la morfologia dei luoghi e le funzioni territoriali che essi avevano nell'antichità.

## Area Funzionale Paesaggio e patrimonio architettonico

I riferimenti normativi nazionali e sovranazionali per la valutazione degli aspetti riguardanti la tutela dei beni culturali e paesaggistici sono stati individuati dai documenti di Piano nella Convenzione Europea per il Paesaggio, nel censimento del Patrimonio culturale dell'Unesco e nel Codice dei BB.CC. e del Paesaggio D.Lgs. 42/2004. Si ritiene tuttavia che gli stessi debbano essere integrati, per una corretta individuazione degli impatti del Programma Nazionale sui territori interessati, con gli strumenti di pianificazione regionale - segnatamente il Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna ed il Piano Energetico Ambientale Regione Sardegna (PEARS) - e con specifico riferimento a tutti i PUC che, nell'ultimo decennio, sono stati adeguati al PPR. In tali strumenti urbanistici, che costituiscono declinazione e diretta attuazione del PPR, è presente la ricognizione puntuale dei beni culturali e paesaggistici, la loro georeferenziazione e l'esatta perimetrazione delle aree di tutela integrale e di tutela condizionata, dati essenziali per l'individuazione della rete di beni culturali e delle aree precluse alla localizzazione del Deposito Nazionale.

Con particolare riferimento al PPR della Sardegna, approvato con la "Delibera del 5 settembre 2006, n. 3617, L. R. n. 8 del 25.11.2004, articolo 1, comma 1. Approvazione del Piano Paesaggistico - Primo ambito omogeneo." dovranno essere considerate "non idonee" le aree nelle quali siano precluse trasformazioni del suolo e del sottosuolo e che debbano essere preservate nei loro valori naturali e paesaggistici in ragione della particolare localizzazione e qualità paesaggistica intrinseca, della acclività dei versanti, della prossimità alla linea di costa o al reticolo idrico interno e, più in generale, della presenza di beni paesaggistici o identitari, così come definiti dagli artt. 8 e 9 delle "Norme Tecniche di Attuazione" del PPR medesimo.

Dovrà essere inoltre fatto esplicito riferimento agli elaborati relazionali, all'atlante degli ambiti di paesaggio con le linee di indirizzo ed i criteri di tutela paesaggistica per la gestione dei territori regionali, ai repertori ed alle ricognizioni dei decreti di particolare interesse pubblico delle aree di tutela paesaggistica ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004 allegati al PPR e successivamente integrati e revisionati di concerto tra la Regione Autonoma della Sardegna e la scrivente Soprintendenza.

Quanto sopra, in aggiunta a ciò che già prevede il "Criterio di Esclusione CE11" di cui alla "Guida Tecnica 29. Criteri per la localizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi", relativo alle aree naturali protette identificate ai sensi della normativa vigente, e cioè che siano escluse quelle aree ove sono presenti paesaggi, habitat e specie animali e vegetali tutelati: parchi nazionali, regionali e interregionali, riserve naturali statali e regionali, oasi naturali, geoparchi, Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e zone umide identificate in attuazione della Convenzione di Ramsar.

Per quanto riguarda la definizione ed applicazione del Criterio di Approfondimento "CA11. produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e luoghi di interesse archeologico e storico" di cui alla già citata "Guida Tecnica 29" dovrà essere opportunamente valutata la documentazione storico-scientifica presente negli archivi delle competenti Soprintendenze e le relative bibliografie di riferimento, al fine di individuare con esattezza le aree interessate da beni culturali di natura architettonica, la cui interferenza con il Deposito Nazionale, anche in termini di prossimità, dovrà essere tassativamente esclusa. Tali aree non sono evidentemente riducibili a quelle presenti nei censimenti del Patrimonio dell'Unesco, ma hanno entità e rilevanza storico-culturale maggiore e distinta e sono, in prima analisi, deducibili dagli elenchi dei beni architettonici ed archeologici già dichiarati di interesse storico-culturale, semplice o particolare a seconda del regime proprietario, ai sensi degli artt. 10 e segg. del D.Lgs. 42/2004.

A tal fine si richiamano gli obiettivi di cui al Rapporto Ambientale, in relazione ai beni culturali ed al paesaggio, che vengono esplicitati con le seguenti formule: "Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale al fine

60



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V-Tutela del Paesaggio  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416  
www.beap.beniculturali.it  
e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)  
e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

RB 3



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V – Tutela del Paesaggio

di preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e di svilupparne la sua cultura" e "Tutelare e valorizzare il paesaggio (le attività pianificate dal PN in conformità con il RA devono tener conto del disposto dal decreto legislativo nell'ottica di salvaguardare il paesaggio" ed il cui perseguimento dovrà essere opportunamente valutato in sede di redazione della CNAPI (Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee) e della CNAI (Carta Nazionale delle Aree Idonee). In ordine alla fase procedimentale relativa alle manifestazioni di interesse e alle intese con gli EE.LL. per la selezione dei siti candidati e la scelta conseguente, si ricordano preliminarmente le posizioni contrarie alla localizzazione del Deposito Nazionale (DN) in territorio sardo provenienti dalla Regione Autonoma della Sardegna e da diverse amministrazioni comunali, le quali fin d'ora rigettano tale ipotesi.

Ad ulteriore conferma dell'inopportunità della eventuale scelta di localizzare il Deposito Nazionale nel territorio regionale, giova richiamare le evidenti difficoltà del trasporto - da effettuare necessariamente via mare o via cielo - delle scorie radioattive dai vari siti di produzione e stoccaggio della Penisola, con particolare riguardo ai pesanti rischi connessi a tale attività in caso di guasti o, peggio, incidenti durante la navigazione o il volo, con relativa dispersione incontrollata del materiale radioattivo dalle immaginabili gravissime conseguenze.

Ritiene questo Ufficio che la Sardegna già abbia ampiamente contribuito nei decenni passati, in termini di cessione di suoli e habitat, alle attività legate all'industria pesante, con la localizzazione dei grandi poli di raffinazione degli idrocarburi e altre industrie chimiche non meno inquinanti, oltre che con l'insediamento dei poligoni militari. Tali attività risultano tutte insediate su parti del territorio di assoluta rilevanza paesaggistica e naturale, spesso in gran parte compromesse e sacrificate alla produzione industriale e a ciò che, all'epoca, si riteneva contribuisse al progresso economico della Nazione.

Deve ancora evidenziarsi come l'estesa attività mineraria e gli insediamenti industriali abbiano lasciato la pesante eredità di siti fortemente inquinati, molti dei quali classificati come S.I.N., per i quali - stanti anche le preoccupanti implicazioni di ordine sanitario - si sarebbero dovute promuovere idonee attività di bonifica.

L'eventuale - non condivisa - localizzazione del Deposito Nazionale in Sardegna comporterebbe - oltre che l'ingiustificato aggravio di un territorio che, come chiarito, è già stato fortemente segnato nei suoi tratti più rilevanti - anche il verosimile rischio di compromettere l'industria turistica che, in un'aria ad economia depressa e in piena crisi industriale, rappresenta il settore che maggiormente può costituire fattore di progresso, con scelte che siano tali da stagionalizzare i flussi, promuovere il turismo culturale e quello rivolto alle aree interne. Per tali politiche, il danno di immagine, che soffrirebbe la Sardegna dall'insediamento del Deposito Nazionale, sarebbe esiziale.

In ultimo, rispetto all' "Obiettivo 1" del Piano Nazionale (PN) - consistente nel "decommissioning" delle installazioni nucleari e alla coerenza diretta con la materia trattata dal D.Lgs. 42/2004 - si precisa che l'assenza, in Sardegna, di centrali o stabilimenti che utilizzino materiali nucleari (con esclusione dei presidi sanitari), rende del tutto ininfluenza il presunto vantaggio che deriverebbe dalla loro demolizione, ripristino ambientale e paesaggistico e bonifica, rispetto alle insopprimibili esigenze di tutela, costituzionalmente garantita, del patrimonio culturale e paesaggistico. >

## REGIONE SICILIA

La **Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 5734 del 28/09/2017), ha comunicato quanto segue:

< Perviene alla scrivente, in data 29/08/2017 con prot. gen. n. 10122, una nota con cui si comunica l'avvio di consultazione pubblica relativa al Programma nazionale per la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

In seguito alla consultazione della documentazione depositata nel sito



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V-Tutela del Paesaggio  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416  
www.beap.beniculturali.it  
e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)  
e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

RB



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V – Tutela del Paesaggio

Web: [www.va.miniambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1610/2701#collapse](http://www.va.miniambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1610/2701#collapse)

inerente il “Programma Nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi”, presa visione della proposta di piano/programma, delle relative tabelle che indicano il quantitativo dei rifiuti radioattivi presenti, nello specifico le tabelle 1-2-3, in cui sono riportate le dislocazioni dei rifiuti radioattivi e delle sorgenti radioattive dismesse presenti negli impianti italiani, inoltre è indicato il volume dell'inventario dei rifiuti radioattivi e infine l'attività, l'inventario dei rifiuti radioattivi, questa Soprintendenza avendo constatato che Palermo non produce rifiuti radioattivi, come si evince dalle suddette tabelle aggiornate al 31 dicembre 2015, non presenta alcuna osservazione.

A tal proposito si fa presente che questo Ufficio sta provvedendo a concludere la stesura definitiva del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, inerente la provincia di Palermo. >

La **Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Ragusa**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 2115 del 09/10/2017), ha comunicato quanto segue:

< In riferimento alla nota 22032 del 28/07/2017. assunta al protocollo della Scrivente il 30/08/2017 n° 3942, riguardante la verifica di assoggettabilità VAS;

Visto il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D. L.gs n°42 del 22/01/2004;

Visto il D.A. n. 1346 del 05/04/2016, pubblicato nella G.U.R.S. parte I n.20 supplemento ordinario del 13/05/2016, con il quale l'Assessore Regionale ai Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ha approvato il Piano Paesaggistico degli ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella Provincia di Ragusa e le relative norme di attuazione:

Vista la documentazione trasmessa;

Vista la tavola del sopraccitato Piano, si comunica che dall'elenco dei siti interessati, nessuno di essi ricade ud territorio tutelato da questo ufficio. >

La **Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 8448 del 13/09/2017), ha comunicato quanto segue:

< In riscontro alla nota indicata a margine relativa all'oggetto;

Visto il Codicc dei Beni Culturali e del Paesaggio, D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.;

Visto il Piano Paesaggistico degli ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15, ricadenti nella provincia di Agrigento, adottato con D.A. n. 7 del 29 luglio 2013;

Visto il Piano Paesaggistico delle Isole Pelagie, adottato con D.A. n. 18 del 27 Novembre 2013;

Vista la nota, prot. 22032 fasc. 75 del 28/07/2017 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio Servizio V - Tutela, del Paesaggio;

Visto il Rapporto Preliminare del “Programma nazionale per la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”;

Constatata la complessità del progetto e i notevoli rischi per l'ambiente previsti nel suddetto documento;

Si Prende atto che il "Programma nazionale per la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi" non interessa i territori della provincia di Agrigento, tuttavia si sottolinea la non idoneità del territorio, adeguatamente regolamentato dai piani paesaggistici citati, a ospitare qualsiasi struttura finalizzata alla gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. >

La **Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Catania**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 21578 del 28/11/2017), ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento alla procedura di cui in oggetto e facendo seguito alle precedenti note del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (prot. n. 22032 del 28/7/2017 e prot.. 30444 del 31/10/2017) e alla nota di sollecito dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana (prot. n. 55467 del 21/11/2017,) questa

62



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 – FAX 06-6723.4416

[www.beap.beniculturali.it](http://www.beap.beniculturali.it)

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC – Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

AB



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

## DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

### Servizio V – Tutela del Paesaggio

Soprintendenza. dopo aver esaminato il Rapporto Ambientale, formula le seguenti valutazioni e osservazioni.

Nel Rapporto Ambientale trasmesso si evidenzia che il territorio della provincia di Catania non è interessato dalla presenza di produttori/detentori di rifiuti radioattivi. Inoltre a pag. 24 del Rapporto Ambientale è stato chiarito che il Programma nazionale non prevede la realizzazione di impianti di trattamento di rifiuti radioattivi o combustibile esaurito al di fuori di siti già esistenti. Di conseguenza il territorio della provincia di Catania non verrà interessato da questa tipologia impiantistica.

Per quanto riguarda il Deposito nazionale, che non è stato ancora individuato, qualora le aree "potenzialmente idonee" interessassero il territorio della provincia di Catania, ci si riserva di esprimere il parere di competenza, valutando le interferenze dell'opera sul patrimonio culturale e naturale. >

#### REGIONE TOSCANA

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno**, (parere endoprocedimentale di competenza con nota prot. n. 12906 del 10/11/2017), ha comunicato quanto segue:

< Valutata la documentazione pervenuta in data 0410412016 ns.prot.3577, questa Soprintendenza evidenzia che le attività di cui al programma nazionale in oggetto indicato, non interessano l'ambito geografico della Regione Toscana e quindi il territorio di competenza di questo Ufficio e cioè la provincia di Pisa e Livorno. È opportuno peraltro precisare che in località San.Piero a Grado nel Comune di Pisa è presente il reattore nucleare di ricerca RTS-1 "Galileo Galilei" del CISAM spento definitivamente dal 1980, ma attualmente in fase di "decommissioning" - smaltimento messa in sicurezza - che ai sensi della norma in materia non può essere incluso nel presente programma essendo installazione militare.

Comunque e ai fini della collaborazione tra Amministrazioni si comunicano gli indirizzi dei siti:

1. [www.lamma-cers.rete.toscana.it](http://www.lamma-cers.rete.toscana.it)
2. [www.regione.toscana.it/-/piano-di-indirizzo-territoriale-con-valenza-di-piano-paesaggistico](http://www.regione.toscana.it/-/piano-di-indirizzo-territoriale-con-valenza-di-piano-paesaggistico)

nel primo è riportato il censimento dei beni riferiti alla parte II del codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs.42104) nel secondo sono riportate le schede di ambito con i decreti di tutela paesaggistica secondo il disposto della parte III del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio art 136 e art 142 (D.Lgs42/04).>

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 24766 del 10/11/2017), ha comunicato quanto segue:

< In riferimento alla richiesta di osservazioni inoltrata dalla Regione Toscana, prot. n. 362158 del 19/07/2017 (pervenuta il 19/07/2017, agli atti prot. n. 0015443 del 21/07/2017) e alla richiesta di parere trasmessa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, prot. n. 22032 del 28/07/2017 (pervenuta il 28/07/2017, agli atti prot. n. 16672 del 30/08/2017, relativa al procedimento in oggetto, con la quale è stato comunicato l'avvio delle consultazioni con i soggetti competenti in materia ambientale sul Programma in oggetto, esaminato il Rapporto Ambientale e la documentazione inerente resa disponibile, ed in particolare il Rapporto Ambientale del Programma, si comunica che il territorio di competenza di questa Soprintendenza non risulta interessato dagli interventi previsti dal suddetto Programma, ovvero non sono presenti siti di produzione dei rifiuti radioattivi o siti di detenzione di tali rifiuti (stoccaggio temporaneo), né da eventuali previsioni in merito.

Si ricorda in ogni caso che, in relazione a quanto di competenza archeologica, in caso di interventi sul territorio ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs. 50/2016, anche se per ora non previsti, è necessario prevedere l'applicazione del disposto dall'art. 25, ed in particolare si richiama al rispetto di quanto indicato all'art. 25 co. 1 in merito agli elaborati da produrre alla competente Soprintendenza in sede di progettazione preliminare.>



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

[www.beap.beniculturali.it](http://www.beap.beniculturali.it)

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

AB  
7



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V – Tutela del Paesaggio

**PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO** (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 45600 del 22/01/2018), ha comunicato quanto segue:

< Facciamo seguito al vs. gentile sollecito del 31.10.2017 (Prot. Nr. 30444 Class 34.19.04, Fasc. 75; ns. Prot. Ingresso 669251 del 20.11.2017), scusandoci per il ritardo dovuto alla difficoltà di reperimento dei dati utili all'emissione di un parere, per comunicare quanto segue:

Da contatti avuti con l'Agenzia provinciale dell'ambiente della Provincia Autonoma di Bolzano, non risulta che il piano di gestione dei rifiuti di cui all'oggetto riguardi il territorio di competenza di questo Ufficio.

Un parere ragionato in ordine alla tutela dei Beni archeologici presenti sul territorio provinciale presuppone l'individuazione, di concerto con lo scrivente Ufficio, di aree potenzialmente destinabili alla gestione di queste particolari categorie di rifiuti.

L'Ufficio Beni archeologici di Bolzano si rende disponibile a collaborare in tal senso, nel momento in cui un progetto di gestione dei rifiuti dovesse riguardare il territorio di competenza amministrativa di questo Ufficio.>

## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali di Trento, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 496419 del 14/09/2017), ha comunicato quanto segue:

< Facendo riferimento alla vs. nota di data 28 giugno 2017, prot. n. 0015730 (ns. prot. n. 359779 di data 28 giugno 2017), con la quale è stato comunicato l'avvio della fase di consultazione prevista dagli articoli 13, comma 5, e 14 del d.lgs. 152/2006 in relazione al processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma nazionale per la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (di seguito PN), si comunica quanto segue.

Premesso che la Provincia di Trento partecipa ai procedimenti di VAS di competenza statale avvalendosi dello scrivente Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali che cura l'acquisizione ed il coordinamento delle osservazioni formulate dalle diverse Strutture provinciali, si informa che nell'ambito della consultazione in oggetto si sono espressi i seguenti soggetti:

- Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (prot. n. 406374 dd. 24/07/2017);
- Soprintendenza per i beni culturali (prot. n. 465365 dd. 29/08/2017).

In primo luogo, dalla lettura delle considerazioni espresse nel Rapporto Ambientale (RA) in merito alle osservazioni formulate dalla Provincia di Trento durante la fase di scoping (ns. nota prot. n. 268526 di data 20 maggio 2016) si prende atto che la localizzazione del Deposito Nazionale (DN) non è oggetto di valutazione nel RA e che l'analisi delle possibili alternative nonché delle ripercussioni sulla salute della popolazione avverrà in sede di valutazione di impatto ambientale, cui verrà sottoposto il progetto del DN nell'ambito della procedura disciplinata dal D.Lgs. 31/2010. Nel documento si specifica infatti che allo stato attuale i ministeri competenti stanno portando a termine le rispettive istruttorie per esprimere il nulla osta alla pubblicazione della Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente idonee (CNAPI), che rappresenta il primo passo del complesso iter di localizzazione del DN.

Al riguardo permane il dubbio in merito alla completezza dei contenuti del PN, dal momento che l'art. 8, comma 1, lettera d) del d.lgs. 45/2014 prevede espressamente anche il Deposito Nazionale tra gli elementi costituenti il Programma, dovendo contemplare tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, dalla generazione allo smaltimento. Tuttavia, preso atto della decisione assunta dalle Autorità procedenti, si ritiene opportuno quantomeno inserire il percorso di localizzazione del DN in un processo di VAS per la modifica del PN, in modo che le valutazioni a supporto di tale scelta possano integrarsi con quelle svolte in questa fase, tenendo conto in maniera organica dell'intero ciclo di produzione, trasporto, gestione e smaltimento dei rifiuti radioattivi.

Premesso quanto sopra, si osserva che le valutazioni formulate nel RA in merito alla realizzazione del DN



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

RB





# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

## DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio V – Tutela del Paesaggio

sono solo sommarie mentre quelle elaborate in relazione alle altre azioni di Programma entrano più nel dettaglio del contesto ambientale, in cui andranno ad essere attuate, e dei potenziali impatti conseguenti. Dal momento che tali azioni non interessano direttamente il territorio della Provincia di Trento, si ritiene di non esprimere alcuna considerazione.

Si rileva tuttavia che in riferimento alla tematica "trasporti" le informazioni contenute nel RA non consentono di disporre di un quadro, anche approssimativo, dell'entità degli effetti. Posto che l'impatto legato al futuro conferimento dei rifiuti al DN non può esser stimato in questa fase, sarebbe utile almeno avere un ordine di grandezza del numero di viaggi annuo connessi alle varie azioni (decommissioning, Servizio Integrato, trasporto verso e dall'estero, ecc.).

In conclusione, anche alla luce dell'indeterminatezza con cui sono stati trattati nel PN e nel RA diversi aspetti inerenti, in particolar modo, alla localizzazione del DN, la Provincia autonoma di Trento si riserva di intervenire nell'ambito dei successivi processi di partecipazione e valutazione, per fornire un contributo concreto e puntuale in ordine alla compatibilità ambientale qualora le azioni interessassero il proprio territorio. >

### REGIONE VENETO

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Venezia e per le Province di Belluno, Padova e Treviso**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 19187 del 08/09/2017), ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento al programma in argomento, facendo seguito alla nota di codesta Direzione Generale n. 22032 del 28-07-2017, (qui pervenuta in data 28-07-2017 ed assunta a protocollo d'Ufficio n. 16323-VE-Re del 31-07-2017) con cui questo Ufficio veniva a conoscenza del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica in oggetto, preso atto della documentazione tecnica reperibile presso il sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (link: <http://www.va.ininambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1610/2701#collapse>),

questa Soprintendenza ha esaminato il Rapporto Ambientale e la documentazione inerente.

Considerato che l'ambito di riferimento territoriale individuato nel Rapporto Ambientale - sulla scorta di quanto già delineato nel Rapporto Preliminare - concerne le sole aree interessate dai siti di produzione dei rifiuti radioattivi e dai siti di detenzione di rifiuti (aree di stoccaggio temporaneo) e rilevato che la regione Veneto non è stata individuata quale ambito geografico interessato dalle azioni e dalle strategie programmatiche (cfr. Cap. 2 del Rapporto Ambientale, pp. 33-52),

questa Soprintendenza, per quanto di competenza, non ha specifiche osservazioni da esprimere in merito ai contenuti del Rapporto Ambientale del programma in oggetto.

Ciò premesso, poiché la procedura indicata nella nota prot. n. 22032 del 28-07-2017 - prevedendo lo scarico della documentazione tecnica presso il sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dal link sopraccitato - non garantisce l'immodificabilità, l'inalterabilità e la staticità del dato all'interno del sistema di conservazione (artt. 2 e 3 D.P.C.M. 13 nov. 2014), si precisa che l'inoltro da parte di questo Ufficio della medesima documentazione contestualmente al parere espresso è da ritenersi inscindibile proprio per ovviare all'anomalia creata dall'inosservanza delle procedure indicate dal CAD. In occasione di nuove comunicazioni si chiede cortesemente di allegare direttamente alla richiesta di parere la documentazione relativa. >

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 20948 del 07/09/2017), ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento al programma in argomento, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, di cui alla nota prot. n. 22032 del 28-07-2017, pervenuta il 31-07-2017 e acquisita al prot. n. 0018225 del 01-08-2017, questa Soprintendenza esaminata la documentazione inerente il

65



RB



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

## DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V – Tutela del Paesaggio

rapporto relativo al programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, conferma quanto già espresso con la nota prot. n. 8329 del 13-04-2016 della ex Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza e con la nota prot. n. 4390 del 12-04-2016 della ex Soprintendenza Archeologia del Veneto che si allegano in copia. >

La ex Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. 8329 del 13/04/2016), ha comunicato quanto segue:

<Con riferimento al programma in argomento, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale belle arti e paesaggio di cui alla nota prot. n. 9051 del 01-04-2016 pervenuta in data 04-04-2016 e acquisita al prot. n. 7548 del 05-04-2016, questa Soprintendenza ha esaminato la documentazione inerente il rapporto preliminare relativo al programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Considerato che il decreto legislativo 152/2006 s.m.i. stabilisce che la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) riguarda i piani/programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alla Circolare del Direttore Generale PaBAAC n. 5/2010 del 19-03-2010 e successiva circolare integrativa D.G. BeAP n. 3/2016 del 12-01-2016, recante "Procedure di competenza della Direzione Generale BEAP in materia di tutela del Paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici" formula le seguenti valutazioni e osservazioni:

- il rapporto preliminare riguarda principalmente la individuazione di un sito sul territorio nazionale ove ubicare il Deposito Nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, e il relativo Parco Tecnologico. La documentazione inoltrata contiene, tra gli obiettivi di sostenibilità su cui costruire le strategie di azione per il perseguimento degli obiettivi specifici del programma nazionale medesimo, gli obiettivi di sostenibilità ambientale relativi al paesaggio e beni culturali. Si ritiene, pertanto, che nello sviluppo metodologico per l'analisi approfondita da condurre nelle successive fasi di valutazione ambientale (redazione del rapporto ambientale) dovranno esser presi in considerazione i vincoli relativi ai beni culturali, ai beni paesaggistici, alle aree naturali protette (es. siti Natura 2000, zone S.i.c. etc...) anche in considerazione delle disposizioni di tutela degli strumenti di pianificazione paesaggistica attualmente vigenti o anche in fase di redazione e/o previsione, nonché i siti UNESCO potenzialmente coinvolti e i relativi piani di gestione.>

La ex Soprintendenza Archeologia del Veneto, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. 4390 del 12/04/2016), ha comunicato quanto segue:

< In riferimento alla richiesta della DGBEAP prot. 9051 del 01/04/2016, acquisita agli atti di questa Soprintendenza con prot. 4014 del 06/04/2016; esaminato l'allegato Rapporto Preliminare; considerato che il decreto legislativo 152/2006 s.r.n.i. stabilisce che la VAS riguarda i piani/programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alla Circolare n. 6/2010 del Direttore Generale PBAAC, formula le seguenti valutazioni e osservazioni.

Il Programma è finalizzato alla redazione di un inventario di tutte le tipologie di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi, energetici e non, presenti sul territorio nazionale e alla gestione degli stessi, dalla produzione allo smaltimento. Gli obiettivi generali esplicitati nel Rapporto Preliminare prevedono la costruzione, in luogo da identificare, di un Deposito Nazionale e di un Parco Tecnologico costituito da un Centro Studi e sperimentazione, destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi generati nel territorio nazionale, provenienti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari a carattere civile. Inoltre, dovranno essere

66



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

AB 15



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V – Tutela del Paesaggio

realizzati vari impianti per il trattamento fisico-chimico dei liquidi radioattivi. In particolare, la soluzione tecnica prospettata per i rifiuti ad alta attività radioattiva è lo stoccaggio all'interno di formazioni geologiche profonde. La realizzazione delle opere menzionate comporterà inevitabilmente intacco e movimentazione del suolo e del sottosuolo e potrebbe avere un impatto significativo sul patrimonio archeologico sepolto.

Ciò premesso, per quanto di competenza, si sottolinea che l'intero territorio veneto, per la sua conformazione fisica e la posizione storicamente strategica di collegamento fra l'Adriatico e i territori transalpini, presenta un elevato rischio archeologico intrinseco. La documentazione relativa all'entità del patrimonio archeologico del Veneto è ad oggi ben nota attraverso i seguenti strumenti bibliografici:

- Le zone archeologiche del Veneto (1987), riporta i vincoli archeologici diretti (ex L. 1089/1939, ora D.Lgs. 42/2004, art.10) e paesaggistici (ex L. 431/1985, ora art. 142 comma I lettera m) stesso decreto) esistenti fino all'anno della pubblicazione;
- La Carta Archeologica del Veneto (voli, I, II, III, IV, 1988-1994), strumento in quattro volumi che registra i rinvenimenti noti fino agli anni '90 del secolo scorso;
- le Riviste "Quaderni di Archeologia del Veneto", edita tra il 1985 e il 2012, "Archeologia Veneta", edita dal 1978, e "Notizie di Archeologia del Veneto", edita dal 2013, in cui sono riportati gli aggiornamenti dei rinvenimenti più recenti;
- il volume Archeologia delle regioni d'Italia- Veneto (2009);
- le operazioni di pianificazione territoriale vigente ai diversi livelli, tra i quali la redazione in Jieri del nuovo PPR del Veneto (Piano Paesaggistico Regionale d'Ambito), al quale questa Soprintendenza sta partecipando attivamente.

Altre informazioni generali e puntuali, per lo più inedite, sono contenute negli archivi di questa Soprintendenza.

In definitiva, si segnala che la presenza nel territorio veneto dalla Preistoria ai giorni nostri di dinamiche insediative complesse, che hanno prodotto un patrimonio archeologico diffuso, ancora in larga parte sepolto e per diversi aspetti poco conosciuto, rende indispensabile non solo evitare gli impatti negativi delle opere nel rispetto della situazione vincolistica vigente, ma anche attivare tutte le procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare in caso di LLPP (D.lgs. 163/2006, ai tt. 95-96, in applicazione del D.Lgs. 42/2004, art.28 comma 4).>;

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia Laguna, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 14760 del 09/11/2017), ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento al Programma Nazionale in oggetto, si comunica che dall'esame della documentazione tecnica messa a disposizione, non sembrerebbe potersi riscontrare, nell'analisi dei contesti territoriali e ambientali e delle strategie di intervento di tipo programmatico, elementi che potrebbero interferire con gli strumenti di pianificazione paesaggistica in corso di redazione né con i vincoli esistenti parte seconda e parte terza del D.Lgs. n.42/2004 nell'ambito territoriale di competenza di questa Soprintendenza. >

**Per quanto sopra VISTO, CONSIDERATO e VALUTATO, questa Direzione Generale esprime il seguente parere**

**OSSERVAZIONI, CONDIZIONI E RACCOMANDAZIONI  
del Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" di questa Direzione Generale**



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

RB



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

## DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio V – Tutela del Paesaggio

**Il Servizio II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) di questa Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio**, con nota prot. n. 2760 del 29/01/2018, ha espresso le seguenti osservazioni, condizioni e raccomandazioni:

< A seguito delle note 22032 del 28.07.17 e 30444 del 31.10.17, con le quali codesto Servizio ha richiesto l'invio delle osservazioni da parte degli Enti competenti al fine di poter emettere il parere conclusivo da inoltrare al Ministero dell'ambiente e della tutela del mare, lo scrivente Servizio ha raccolto le seguenti valutazioni delle seguenti Soprintendenze territoriali competenti:

- nota prot. 10402 del 31.08.17, acquisita agli atti con prot. 24667 del 04.09.17, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini;
- nota prot. 10873 del 05.09.17, acquisita agli atti con prot. 24914 del 06.09.17, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo;
- nota prot. 20948 del 07.09.17, acquisita agli atti con prot. 25505 del 12.09.17, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza;
- nota prot. 8004 del 12.09.17, acquisita agli atti con prot. 25654 del 13.09.17, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza;
- nota prot. 11940 del 12.09.17, acquisita agli atti con prot. 27001 del 27.09.17, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province Biella, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola e Vercelli;
- nota prot. 10738 del 13.09.17, acquisita agli atti con prot. 25655 del 13.09.17, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti;
- nota prot. 18709 del 13.09.17, acquisita agli atti con prot. 25859 del 14.09.17, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;
- nota prot. 2453 del 13.09.17, acquisita agli atti con prot. 26121 del 19.09.17, del Parco Archeologico di Paestum;
- nota prot. 14247 del 13.09.17, acquisita agli atti con prot. 26277 del 20.09.17, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Torino;
- nota prot. 721 del 15.09.17, acquisita agli atti con prot. 26273 del 20.09.17, del Parco Archeologico dei Campi Flegrei;
- nota prot. 12829 del 18.09.17, acquisita agli atti con prot. 26274 del 20.09.17, del Parco Archeologico di Pompei;
- nota prot. 21334 del 20.09.17, acquisita agli atti con prot. 26629 del 22.09.17, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;
- nota prot. 13253 del 26.09.17, acquisita agli atti con prot. 27136 del 28.09.17, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo con esclusione della città del-l'Aquila e dei comuni del cratere;
- nota prot. 5734 del 26.09.17, acquisita agli atti con prot. 27137 del 28.09.17, della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo;
- nota prot. 21119 del 09.11.17, acquisita agli atti con prot. 31864 del 13.11.17, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce e Taranto;
- nota prot. 11094 del 07.11.17, acquisita agli atti con prot. 31514 del 09.11.17, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari;
- nota prot. 8055 del 08.11.17, acquisita agli atti con prot. 31511 del 09.11.17, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia;



AB



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

## DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio V – Tutela del Paesaggio

- nota prot. 15981 del 09.11.17, acquisita agli atti con prot. 31646 del 10.11.17, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento;
- nota prot. 1765 del 09.11.17, acquisita agli atti con prot. 31512 del 09.11.17, del Parco Archeologico di Ercolano;
- nota prot. 24766 del 10.11.17, acquisita agli atti con prot. 32218 del 15.11.17, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato;
- nota prot. 2907 del 10.11.17, acquisita agli atti con prot. 31862 del 13.11.17, del Parco Archeologico di Ostia Antica;
- nota prot. 6120 del 13.11.17, acquisita agli atti con prot. 32219 del 15.11.17, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova;
- nota prot. 6531 del 24.11.17, acquisita agli atti con prot. 33528 del 28.11.17, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città dell'Aquila e i comuni del cratere;

oltre alle note:

- prot. 10968 del 03.11.2017, acquisita agli atti con prot. 31629 del 10.11.17, del Segretariato Regionale per il Veneto;
- prot. 5934 del 07.11.17, acquisita agli atti con prot. 32221 del 15.11.17, del Segretariato Regionale per il Friuli Venezia Giulia;
- prot. 6591 del 09.11.17, acquisita agli atti con prot. 31867 del 13.11.17, del Segretariato Regionale per la Lombardia;

e alle note:

- prot. 19187 del 08.09.17 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso;
- prot. 8448 del 13.09.17 della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento;
- prot. 2775 del 09.10.17 della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Ragusa;
- prot. 16376 del 07.11.17 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;
- prot. 14760 del 09.11.17 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il comune di Venezia e laguna;
- prot. 12906 del 10.11.17 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno;
- prot. 21576 del 28.11.17 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania, acquisite per le vie brevi.

Nelle note sopra citate, che talvolta rinviando ai pareri espressi nella fase di scoping (ad es. prot. 3688 del 06.05.2016 della ex Soprintendenza Archeologia del Piemonte; prot. 4390 del 12.04.16 della ex Soprintendenza Archeologia del Veneto; prot. 5605 del 15.04.16 della ex Soprintendenza Archeologia della Puglia), molte Soprintendenze territoriali si riservano di esprimere pareri più circostanziati a seguito delle indicazioni relative ai siti individuati per il Deposito Unico Nazionale, la cui localizzazione dovrà tenere in considerazione numerosi parametri, a cominciare dall'accertata ed elevata pericolosità sismica di tante aree della Penisola.

Si ritiene solo in parte esaustiva la caratterizzazione del patrimonio archeologico, dal momento che in molti casi sono state prese in considerazione esclusivamente le aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e quelle inserite





# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V – Tutela del Paesaggio

nella lista del patrimonio UNESCO, per cui si invita alla verifica puntuale degli strumenti di pianificazione paesaggistica regionali – vigenti o in corso di redazione.

Nel contempo, però, da più parti è stato fatto presente che la documentazione relativa alla conoscenza dei siti archeologici presenti nel territorio è «talora, ma non sempre, trasfusa nei Piani Paesaggistici e negli altri strumenti di pianificazione territoriale», per cui si suggerisce di far riferimento anche alle banche-dati delle Soprintendenze territoriali, che sono in costante aggiornamento a seguito di nuove indagini e scoperte.

Si ritiene comunque importante sottolineare che la scelta dei siti e la corretta valutazione dell'impatto che le opere previste potrebbero avere sul patrimonio archeologico non possono prescindere dalle metodologie proprie della ricerca archeologica.

In particolare, poi, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti ricorda che nel sito occupato dalla centrale nucleare di Latina (Borgo Sabotino) sono note alcune zone di interesse archeologico, ma anche nei casi in cui nei territori di competenza non siano presenti siti nucleari si richiama la necessità di richiedere la verifica del rischio archeologico e si rammenta il disposto dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare nel caso di opere da realizzarsi nel sottosuolo.

Per quanto concerne gli aspetti di tutela archeologica, infine, devono essere considerate “sedi non idonee” anche «gli ambiti territoriali che costituiscono il contesto di giacenza dei beni archeologici, puntuali o lineari, oggetto di scavi o ancora sepolti, per i quali è riscontrabile e dimostrabile una profonda compenetrazione fra i valori archeologici, l'assetto morfologico del territorio e il paesaggio circostante».

In attesa dunque di informazioni più dettagliate circa i singoli interventi previsti, che consentiranno di fornire valutazioni più circostanziate, si richiamano i contenuti e gli indirizzi della *Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico* firmata a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57 del 29 aprile 2015, che all'art. 5 comma i lettere a) e b), comma ii lettera a) e comma iii disciplina il tema della politica del riassetto del territorio prevedendo la partecipazione attiva degli archeologi fin dalle fasi di programmazione del riassetto territoriale al fine di aumentare il livello di condivisione e di concertazione sia nella definizione degli indirizzi e degli obiettivi di carattere generale, sia in relazione ai singoli interventi previsti.>

## OSSERVAZIONI, CONDIZIONI E RACCOMANDAZIONI del Servizio V “Tutela del Paesaggio” di questa Direzione Generale

- Nelle note succitate sono state evidenziate diverse criticità. In particolare si insiste sull'opportunità che venga mappato il territorio investito dalla presenza di impianti di produzione /dismissione/ riprocessamento secondo il rischio di interferenza con i beni culturali e paesaggistici; va peraltro considerato che i siti vincolati costituiscono solo una parte del patrimonio archeologico effettivamente censito nelle varie banche-dati: di conseguenza, come evidenziato nella fase di scoping, le Soprintendenze territoriali dichiarano la propria disponibilità a fornire elementi utili alla “*compilazione di repertori completi dei singoli beni potenzialmente esposti a rischio di interferenza con le attività di dismissione e riprocessamento dei rifiuti radioattivi ricavabili solo da un'analisi territoriale approfondita per l'individuazione di aree archeologiche note solamente da bibliografia o non ancora esplorate, di eventuali elementi di paesaggio storico conservati e di aree di interesse paleontologico*”.

- L'altro rilievo avanzato nei pareri ricevuti concerne l'effettiva valutazione degli impatti derivanti dal Piano, che potrà essere possibile solo sulla base dell'esame di progetti definiti, i quali a loro volta dovranno essere corredati della relazione di **verifica preventiva del rischio archeologico**, richiamando il disposto dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare nel caso di opere da realizzarsi nel sottosuolo.



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 – FAX 06-6723.4416

[www.beap.beniculturali.it](http://www.beap.beniculturali.it)

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC – Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

RB 28



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V – Tutela del Paesaggio

- Per quanto concerne gli aspetti di tutela archeologica, devono essere considerate “sedi non idonee” anche «*gli ambiti territoriali che costituiscono il contesto di giacenza dei beni archeologici, puntuali o lineari, oggetto di scavi o ancora sepolti, per i quali è riscontrabile e dimostrabile una profonda compenetrazione fra i valori archeologici, l’assetto morfologico del territorio e il paesaggio circostante*».

- In attesa di informazioni più dettagliate circa i singoli interventi previsti, che consentiranno di fornire valutazioni più circostanziate, si richiamano i contenuti e gli indirizzi della *Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico* firmata a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57 del 29 aprile 2015, che all’art. 5 comma i lettere a) e b), comma ii lettera a) e comma iii disciplina il tema della politica del riassetto del territorio prevedendo la partecipazione attiva degli archeologi fin dalle fasi di programmazione del riassetto territoriale al fine di aumentare il livello di condivisione e di concertazione sia nella definizione degli indirizzi e degli obiettivi di carattere generale, sia in relazione ai singoli interventi previsti.

- Condividendo le problematiche segnalate dalle Soprintendenze territoriali, si ribadisce quindi l’esigenza che il Piano, nell’individuazione del sito per il Deposito Nazionale e dei siti per le attività di dismissione e riprocessamento, tenga conto delle criticità elencate e della necessità di studi mirati alla valutazione preventiva dei beni culturali e paesaggistici che potrebbero essere interferiti, nonché dell’eventuale interesse archeologico delle aree coinvolte;

- Il piano in oggetto, pur se ancora in relazione ad uno scarso livello di approfondimento, tiene comunque conto, nel metodo, delle istanze conservative dei beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e smi, e del rapporto intercorrente tra questi ultimi e le azioni di piano, come enunciazione di un aspetto da valutare e approfondire successivamente. In particolare si segnala come tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale del Piano siano correttamente ricompresi anche i temi del paesaggio e dei beni culturali. Tali tematiche andranno necessariamente approfondite nella successiva fase di attuazione in rapporto alla possibilità di realizzazione di impianti di super compattazione e di impianti per il trattamento fisico-chimico dei liquidi radioattivi, oltre al previsto Deposito Nazionale. Nello specifico occorrerà valutare anche gli effetti conseguenti l’eventuale realizzazione di nuove infrastrutture a supporto sia degli impianti esistenti, sia di quelli di progetto.

- Per i riferimenti di carattere paesaggistico e culturale, il rapporto ambientale dovrà prevedere un sufficiente grado di approfondimento di analisi dello stato attuale, anche attraverso l’ausilio di singole schede di censimento e ricognizione di area vasta per ogni singolo sito territoriale individuato come potenzialmente idoneo ad un’attività di trattamento, supportate, ove possibile, da idonea documentazione fotografica e cartografica.

Si ritiene necessario che il quadro conoscitivo venga opportunamente implementato, utilizzando anche le informazioni relative ai beni paesaggistici e culturali contenute nei seguenti sistemi informativi territoriali del MIBACT:

- a) - **SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico)**, afferente a questa Direzione Generale, consultabile all’indirizzo: <http://sitap.beniculturali.it/> (contatti e richieste all’indirizzo [mbac-dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@beniculturali.it))
- b) - **“CARTA DEL RISCHIO” del patrimonio culturale**, afferente all’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro – ISCR, consultabile all’indirizzo: <http://www.cartadelrischio.it> (contatti e richieste all’indirizzo e-mail: [is-cr.segreteria@beniculturali.it](mailto:is-cr.segreteria@beniculturali.it))



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V-Tutela del Paesaggio  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416  
[www.beap.beniculturali.it](http://www.beap.beniculturali.it)  
e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)  
e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

RB



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V – Tutela del Paesaggio

- c) - **VINCOLI IN RETE (V.I.R.)** per la ricerca dei beni culturali di tipo alfanumerico e cartografico, consultabile all'indirizzo: <http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/utente/login> (contatti e richieste all'indirizzo e-mail: [is-cr.segreteria@beniculturali.it](mailto:is-cr.segreteria@beniculturali.it));
- d) **Ufficio MiBACT Patrimonio Mondiale UNESCO**, con la lista dei siti italiani Unesco, consultabile all'indirizzo: <http://www.unesco.beniculturali.it>;
- e) **CATALOGO GENERALE DEI BENI CULTURALI** dell'ICCD - Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, consultabile all'indirizzo: [http://www.catalogo.beniculturali.it/sigecSSU\\_FE/Home.action?timestamp=1437647489671](http://www.catalogo.beniculturali.it/sigecSSU_FE/Home.action?timestamp=1437647489671);
- f) **ATLANTE DEI CENTRI STORICI** dell'ICCD - Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, consultabile all'indirizzo: <http://151.12.80.71/iccdms/index.html>;
- g) **AEROFOTOTECA NAZIONALE** dell'ICCD - Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, consultabile all'indirizzo: <http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/98/aerofototeca-nazionale>;

- Ai fini dell'individuazione dei siti di stoccaggio e per le azioni del piano (anche azioni concorrenti), che dovessero convergere, già nell'attuale livello di pianificazione e programmazione o anche nelle fasi di successiva attuazione del piano stesso, in interventi strutturali localizzati sul territorio, si dovrà tener conto, al fine della corretta considerazione di tutti i possibili effetti derivanti dalla loro attuazione, del rispetto, oltre che delle norme prescrittive dei piani paesaggistici regionali, anche delle seguenti norme di tutela di cui al Codice, D.L.gs. n. 42/2004 e s. m. i.:

- art. 7 bis – Espressioni di identità culturale collettiva (Patrimonio UNESCO),
- art. 10 – Beni Culturali;
- art. 11 – Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela;
- art. 45, 46 e 47 – Altre forme di protezione – Prescrizioni di tutela indiretta (zone di rispetto del vincolo);
- art. 94 – Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo;
- art. 134 – Beni Paesaggistici;
- art. 136 – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (vincoli decretati);
- art. 142 – Aree tutelate per legge (c.d. zone Galasso);
- art. 143, comma 1, lett. e) aree riconosciute di interesse paesaggistico dai Piani paesaggistici regionali;
- art. 143, comma 1, lett. g) zone di riqualificazione paesaggistica;
- art. 152 – Interventi soggetti a particolari prescrizioni.

- A parere della scrivente, ai fini di una idonea individuazione dei siti interferiti dalle attività del Programma, dovranno essere escluse, perché da considerare non idonee, le aree all'interno dei vincoli paesaggistici perimetrati e decretati ai sensi dei citati artt. 134 e 136, le aree oggetto di tutela integrale individuate dai piani paesaggistici regionali, i siti inclusi nella lista del Patrimonio mondiale UNESCO (puntuali, areali e buffer zone), i siti ove sono presenti beni culturali di cui all'art. 10 nonché le aree soggette a vincolo indiretto ai sensi dell'art.45, beni puntuali ex art. 11, siti di cui all'art. 94 (Convenzione UNESCO sul Patrimonio culturale subacqueo esteso alle zone di protezione ecologica ZPE), le aree di cui all'art. 142, comma 1, lett. a) territori costieri compresi in una fascia di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, lett. b) territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia,

72



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V-Tutela del Paesaggio  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416  
[www.beap.beniculturali.it](http://www.beap.beniculturali.it)  
e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)  
e-mail PEC – Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

RB





# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

anche per i territori elevati sui laghi, lett. c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m. ciascuna, lett. e) ghiacciai e circhi glaciali, f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, lett. g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, lett. h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici, lett. i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; lett. l) vulcani e lett. m) aree di interesse archeologico. Le parti di territorio tutelate ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. e) "ulteriori contesti" individuati dai piani paesaggistici, sottoposti a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione e quelle individuate ai sensi del comma 1, lett. g, del medesimo art. 143, quali aree di recupero e riqualificazione paesaggistica, nonché le zone DOC e le zone DOCG.

- I suddetti riferimenti dovranno essere tenuti in considerazione anche per una migliore definizione di un set di indicatori di sostenibilità del Piano nonché ai fini della redazione del **piano di monitoraggio** con relativo set di indicatori riferibili al paesaggio e al patrimonio culturale, che andranno implementati e integrati nel piano e nel rapporto ambientale

- Per quanto attiene al rapporto del Piano con gli altri strumenti di pianificazione ed, in particolare, per quanto attiene all'analisi di **coerenza interna ed esterna del Piano**, in relazione a se stesso ed alla pianificazione territoriale multilivello, il Rapporto Ambientale dovrà contenere i dovuti approfondimenti anche rispetto alla coerenza con i contenuti pianificatori e le norme di tutela del piano paesaggistico regionale, che, come da norma, è uno strumento sovraordinato le cui previsioni sono prevalenti rispetto a tutti gli altri livelli di pianificazione territoriale.

- Dovranno essere recepite dall'Autorità proponente, tutte le valutazioni, osservazioni e raccomandazioni, a carattere più puntuale, contenute nei suddetti pareri degli Uffici territoriali del MIBACT.

Per gli Uffici MIBACT che nella presente fase di consultazione pubblica non hanno inviato ulteriori osservazioni, ci si dovrà riferire ai pareri espressi nella fase di consultazione preliminare (scoping), di cui al parere MIBACT prot. n. 7146 del 22/07/2016.

- Nell'ottica di un'azione comune di tutela, di monitoraggio e controllo del territorio, riferita alle rispettive competenze, anche al fine di poter contribuire ad una maggior definizione degli indicatori di sostenibilità del piano e degli indicatori di monitoraggio, riferiti al paesaggio e al patrimonio culturale, si suggerisce di voler considerare, evidenziandolo nel Rapporto ambientale, il concreto coinvolgimento del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo attraverso le proprie strutture centrali (questa Direzione Generale) e periferiche (Soprintendenze e Parchi archeologici) eventualmente a fronte di specifiche intese, nell'ambito delle successive fasi attuative e di monitoraggio del piano stesso.



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

www.bcap.beniculturali.it

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

AB 8



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

**DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO**  
*Servizio V – Tutela del Paesaggio*

**Le osservazioni, condizioni e raccomandazioni espresse dalla scrivente Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (Servizio II e Servizio V) e dagli Uffici territoriali del MiBACT, ricomprese nel presente parere, che dovrà costituire parte integrante del decreto interministeriale, dovranno essere formalizzate dall’Autorità competente nel provvedimento a firma congiunta dei due Ministri concertanti (Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo) e recepite dal proponente (Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per il mercato elettrico, le energie rinnovabili, l’efficienza energetica, il nucleare e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento), ai fini dei successivi adempimenti.**

Il Funzionario Responsabile del Procedimento  
Responsabile della U.O. Ammin.va e VAS  
Riccardo Brugnoli

Il Dirigente del Servizio V – Tutela del Paesaggio  
Arch. Roberto Banchini

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dr.ssa Caterina Bon Valsassina**

Collaborazione:  
Dott. Geologo Roberto Chiocchini



**DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO**  
Servizio V-Tutela del Paesaggio  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 – FAX 06-6723.4416  
[www.beap.beniculturali.it](http://www.beap.beniculturali.it)  
e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)  
e-mail PEC – Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)